SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

707° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
2 ^a - Giustizia	»	27
3ª - Affari esteri	»	40
4 ^a - Difesa	»	46
5 ^a - Bilancio	»	56
6 ^a - Finanze e tesoro	»	60
7 ^a - Istruzione	»	63
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	71
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	118
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	128
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	131
RAI-TV	»	134
Sottocommissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	138
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	139
4 ^a - Difesa - Pareri	»	140
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	141
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	147
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	148
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	*	149

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

652^a Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Cananzi, per la giustizia Corleone, per l'interno Di Nardo e Schietroma e per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che i lavori della Commissione saranno organizzati nel presupposto di un ampio consenso all'approvazione di tutti i provvedimenti assegnati in sede deliberante. In proposito ricorda che i disegni di legge nn. 5010, 5028 e 5035, già assegnati in sede deliberante e poi rimessi all'Assemblea, sono stati nuovamente assegnati in sede deliberante.

Il senatore MARCHETTI manifesta le perplessità della sua parte politica circa la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 5035.

IN SEDE DELIBERANTE

(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore BESOSTRI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.4, mentre, con riferimento all'emendamento 1.5 manifesta la sua dispo-

nibilità ad un accoglimento se riformulato come semplice modifica della data prevista dal comma 2, potendosi a tal fine prevedere che vengano rimessi alla sezione stralcio le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1° gennaio 1994.

Il senatore SCHIFANI accoglie questo invito e riformula conseguentemente l'emendamento (1.5 nuovo testo).

Il relatore BESOSTRI formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 1.6 mentre invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.10, 1.3, 1.2, 1.9. Formula quindi un parere contrario sull'emendamento 1.7, mentre manifesta la sua disponibilità ad accogliere l'emendamento 1.8, se riformulato.

Interviene quindi il ministro BASSANINI che si mostra disponibile ad accogliere quest'ultimo emendamento limitatamente alla parte in cui prevede la sostituzione della parola «successivamente» con le seguenti: «comunque entro il primo anno successivo all'istituzione di ciascuna sezione stralcio».

Il senatore SCHIFANI osserva che l'intento dell'emendamento è quello di rendere certo il momento istitutivo delle sezioni stralcio.

Il presidente VILLONE conviene con la riformulazione proposta dal Governo mentre il senatore SCHIFANI ribadisce che occorre evitare il rischio di una non uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale.

Il ministro BASSANINI insiste, osservando che si tratta di una previsione necessaria per garantire la prima attuazione dell'istituto previsto dall'articolo in esame.

Il relatore BESOSTRI presenta quindi ed illustra l'emendamento 1.100 che assorbe gli emendamenti 1.8 e 1.16 secondo il suggerimento avanzato dal Ministro.

Dopo che il ministro BASSANINI ha formulato un parere favorevole sugli emendamenti del relatore, rimettendosi, quanto agli altri emendamenti, al parere del relatore medesimo, si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore SCHIFANI ritira gli emendamenti 1.4, 1.1, 1.10, 1.3, 1.2, 1.9 e 1.7.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni la Commissione approva quindi gli emendamenti 1.15, 1.5 (nuovo testo), 1.6, 1.11, 1.12, 1.14, 1.13 e 1.100; risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.8 e 1.16.

L'articolo 1, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore BESOSTRI formula un parere favorevole sull'emendamento 2.1 mentre il ministro BASSANINI sottolinea l'opportunità di incrementare il numero dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Il senatore SCHIFANI osserva che nel testo proposto vi è una evidente sperequazione tra l'incremento del numero dei presidenti di sezione e l'aumento del numero dei consiglieri.

Il senatore PELLEGRINO in proposito osserva che occorre comunque garantire che il numero dei presidenti sia superiore al numero delle sezioni, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni presidenziali anche in assenza, per impedimento, del presidente titolare. Propone quindi ai presentatori dell'emendamento 2.1 di prevedere comunque un incremento di quattro unità.

Il ministro BASSANINI, nel concordare con questa proposta, rileva che occorrerebbe conseguentemente innalzare ad 11 unità il numero dei consiglieri di Stato in più.

Accedendo a queste proposte il senatore SCHIFANI e il RELATORE riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.1 (2.1 nuovo testo) e 2.2 (2.2 nuovo testo) che, posti ai voti, sono approvati dalla Commissione; con successiva votazione, è approvato quindi l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il ministro BASSANINI e il relatore BESOSTRI formulano un parere favorevole sull'emendamento 3.1 (nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, che, nel testo modificato dall'approvazione dell'emendamento, è quindi approvato dalla Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo risultante dalle modifiche e l'articolo 4 nel testo già definito in sede referente.

Dopo dichiarazioni del ministro BASSANINI e del senatore PERA, che auspicano una sollecita approvazione del provvedimento da parte del-

l'altro ramo del Parlamento, la Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dall'approvazione degli emendamenti.

(5028) Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e sospensione)

Il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato in sede deliberante: propone quindi di acquisire la trattazione già svolta in precedenza, ivi compreso il parere positivo formulato dalla Commissione bilancio.

La Commissione consente.

Il senatore TIRELLI illustra il seguente ordine del giorno:

«La Commissione

impegna il Governo

ad utilizzare prioritariamente il personale dei Vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 1, per garantire il servizio negli aeroporti civili in cui la copertura dell'organico sia insufficiente rispetto al traffico aereo dell'aerostazione».

Il sottosegretario SCHIETROMA accoglie l'ordine del giorno.

La Commissione approva quindi, con distinte votazione, gli articoli 1 e 2.

Il seguito della discussione è momentaneamente sospeso.

(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e sospensione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 7 marzo.

Non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione approva con distinte votazioni, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli articoli 1 e 2.

Il seguito della discussione è quindi momentaneamente sospeso.

(5010) Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo, approvato dalla Camera della deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato in sede deliberante; propone quindi di acquisire la trattazione svolta nella seduta del 1º marzo.

Non essendo stati presentati emendamenti, l'articolo unico del disegno di legge, posto ai voti, è approvato dalla Commissione previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori.

(5035) Deputato MENIA. - Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati

(2961) CAMERINI. – Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

(4548) DIANA Lino ed altri. – Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra

(Discussione congiunta e sospensione)

Interviene preliminarmente il senatore MARCHETTI, il quale reputa ingiustificata la nuova assegnazione in sede deliberante per il disegno di legge n. 5035 e connessi. Si tratta, infatti, di un provvedimento che per il suo contenuto meriterebbe un esame approfondito. In proposito ricorda che per valutare in modo esaustivo la vicenda oggetto del provvedimento in esame è stata istituita dal Ministero degli esteri un'apposita commissione di storici italiani e sloveni. Ritiene pertanto necessario acquisire i lavori di quella commissione, per considerare con una maggiore attenzione i problemi connessi al provvedimento in esame. In particolare, ritiene preoccupante l'intento che motiva il disegno di legge, orientato al riconoscimento degli interessi di una sola delle parti vittime dei tragici eventi che si svolsero nei territori del confine orientale intorno alla fine dell'ultimo conflitto mondiale. Vi è al riguardo, a suo avviso, il rischio di una vera e propria falsificazione della realtà storica. Ritiene inoltre imperfetta la formulazione del testo che contiene disposizioni chiaramente incongrue. In proposito, a titolo di esempio, cita quanto previsto dall'articolo 3. Ritiene dunque necessario apportare alcune puntuali correzioni al testo del provvedimento e chiede pertanto la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Facendo seguito a questa richiesta, il presidente VILLONE dispone che il termine sia fissato per le ore 9,30 assumendo a base della discussione il disegno di legge n. 5035, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

Prende quindi la parola il relatore ANDREOLLI, che riferisce sul contenuto del disegno di legge in titolo: esso prevede la concessione di un'apposita insegna ai congiunti fino al quarto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale sono stati soppressi o «infoibati». Dal riconoscimento sono comunque esclusi i congiunti di coloro che appartennero o collaborarono con l'ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia-Giulia o comunque parteciparono a squadre di azione protagoniste di *pogrom* antiebraici ovvero tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di liberazione, i perseguitati dei regimi fascista e nazista e la popolazione civile.

Il presidente VILLONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO SPENA manifesta la più netta contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame, che interviene su una materia sulla quale la discussione è ancora aperta. In proposito considera improprio definire il provvedimento senza che siano acquisiti i lavori dell'apposita commissione di storici istituita dal Ministero degli esteri. Nel ritenere ingiustificato l'esame del provvedimento in titolo in sede deliberante, ritiene assolutamente inopportuna l'accelerazione che si vuole imprimere alla discussione al solo fine di definire un problema complesso e controverso nel giorno finale della legislatura.

Il senatore PELLEGRINO dichiara invece di non condividere le affermazioni dei senatori Marchetti e Russo Spena. Ritiene infatti doverosa l'approvazione del provvedimento in titolo che paga un debito di memoria. Questo debito fu contratto per ragioni di Stato, per evitare di turbare alcuni equilibri internazionali. Oggi la tragica vicenda delle foibe appare con assoluta chiarezza nella sua gravità, e del resto è oggetto, proprio in questi giorni, di un procedimento penale. Le forze di sinistra non hanno alcun motivo di non affrontare con serietà questo problema e lasciare quindi un chiaro segno nella legislatura che sta terminando.

La senatrice PASQUALI, nel compiacersi delle affermazioni del senatore Pellegrino, ritiene che tutte le forze politiche debbano fare i conti con la verità dei tragici eventi che insanguinarono il confine orientale. In questa chiave occorre, a suo avviso, leggere il provvedimento in esame, che attribuisce un riconoscimento, seppur simbolico, alle vittime delle persecuzioni titine, mettendo fine a oltre cinquanta anni di ingiustificato silenzio.

Nel condividere queste considerazioni, il senatore PASTORE preannuncia, a nome della sua parte politica, un voto favorevole sul provvedimento. Anche il senatore TIRELLI preannuncia il proprio voto favorevole, mentre il relatore ANDREOLLI ricorda che si è convenuto di pubblicare, per evidenti ragioni di opportunità, gli atti della commissione di storici solo dopo lo svolgimento della prossima competizione elettorale. Manifesta comunque la sua disponibilità ad elaborare un ordine del giorno che impegni il Governo a garantire una sollecita pubblicazione degli atti della commissione di studio e a tenere conto dei risultati di questi lavori nel vagliare le domande per la concessione del titolo onorifico previsto dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario CANANZI ricorda che la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a pubblicare con sollecitudine gli atti della commissione di studio.

Il seguito della discussione è quindi momentaneamente sospeso.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 203-B (NORME SUL DIRITTO D'ASILO)

Il presidente VILLONE dà lettura di una missiva dell'Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni unite indirizzata al Presidente del Senato, che sollecita la definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, segnalando l'assenza, in Italia, di una completa e soddisfacente disciplina in materia, che si rende necessaria per garantire i diritti dei rifugiati.

Auspica quindi che i membri della Commissione riflettano sul rilievo e la portata di questo invito.

La seduta sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 13,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(5035) Deputato MENIA. – Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati

(2961) CAMERINI. – Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

(4548) DIANA Lino ed altri. – Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra

(Ripresa della discussione congiunta e sospensione)

Riprende la discussione, precedentemente sospesa.

Il relatore ANDREOLLI illustra il seguente ordine del giorno al disegno di legge n. 5035, assunto come testo base:

0/5035/1/1

«La Commissione Affari costituzionali del Senato,

verificato che, in seguito a un ordine del giorno votato all'unanimità il 24 settembre 1990 dal consiglio comunale di Trieste, fu istituita

nel 1994 dai rispettivi ministri Andreatta e Peterle una commissione di studio mista italo-jugoslava, successivamente sdoppiata in una italo-slovena ed una italo-croata:

verificato altresì che la commissione italo-slovena ha concluso i suoi lavori nel luglio del 2000 con un documento unitario di sintesi relativo al periodo 1880-1956;

considerato che tale documento è stato consegnato ai due Ministeri degli esteri e riguarda da vicino, e in un contesto di periodizzazione storica congrua, la tragica vicenda delle foibe;

valutato che la commissione in questione ha operato in uno spirito di accertamento della verità ed è riuscita a trovare un terreno comune tra due storiografie che per decenni erano state divise da antagonismi interpretativi e incomunicabilità;

ricordato che la commissione era composta da storici accademici ed esperti, scelti in modo da assicurare una visione pluralistica dei fatti e conseguentemente tenere conto delle diverse tendenze;

Tutto ciò premesso, la Commissione impegna il Governo a rendere pubblico il documento di sintesi prodotto dalla commissione italo-slovena;

impegna altresì il Governo ad operare affinché la commissione italo-croata proceda nei suoi lavori, da troppo tempo interrotti, anche in ragione del fatto che episodi dolorosi – riferiti all'autunno 1943, al 1945 e alle vicende di un dopoguerra, che nella Venezia Giulia si prolungò fino alla seconda metà degli anni 50 e si concluse con il ritorno di Trieste all'Italia, ma anche con l'esodo di oltre un quarto di milione di istriani dalla loro terra – avvennero proprio nei territori successivamente annessi alla Croazia nell'ambito della allora Federazione jugoslava;

auspica infine che la commissione di cui all'articolo 3 si avvalga, nell'esame delle domande, oltre che delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, anche dei risultati dei lavori delle due commissioni sopra richiamate».

Il senatore ROTELLI, pur condividendo l'intento dell'ordine del giorno, manifesta perplessità riguardo al riferimento alle storiografie che per decenni sono state divise. Crede infatti che la ricerca storica non debba essere condizionata da presunte verità ufficiali.

Il sottosegretario CANANZI conviene con quest'ultima considerazione.

Il senatore ANDREOLLI riforma conseguentemente l'ordine del giorno, omettendo le parole: «ed è riuscito a trovare un terreno comune tra due storiografie che per decenni erano state divise da antagonismi interpretativi e incomunicabilità».

Il sottosegretario CANANZI accoglie quindi l'ordine del giorno.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 5035.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 1.3, che intende rendere più comprensivo ed organico l'intervento del legislatore in una materia così critica. Ribadisce tuttavia l'opposizione della sua parte politica al provvedimento in titolo. Quanto all'emendamento 1.4 esso esclude dall'applicazione della disciplina soggetti chiaramente non meritevoli del titolo previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Il senatore BESOSTRI dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore RUSSO SPENA ribadisce le critiche della sua parte politica all'impianto del provvedimento, che costringe una complessa vicenda storica in misure discutibili, dal carattere meramente propagandistico. Nel condividere comunque gli emendamenti riferiti all'articolo 1, dichiara di sottoscriverli e preannuncia il suo voto favorevole.

Il relatore ANDREOLLI invita i proponenti a ritirare gli emendamenti. Pur comprendendone l'intento, ritiene che quanto previsto dagli emendamenti 1.3 e 1.4 sia sufficientemente regolato dalla formulazione del comma 2 dell'articolo 1.

Il sottosegretario CANANZI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono posti distintamente ai voti gli emendamenti 1.3, 1.1, 1.2 e 1.4, che risultano respinti; la Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Con successiva votazione, la Commissione approva l'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 3.1, che corregge un errore evidente.

Il senatore MARCHETTI illustra quindi l'emendamento 3.2, diretto anch'esso a correggere la formulazione dell'articolo in esame.

Interviene quindi il sottosegretario CANANZI, il quale chiarisce che sarà la Presidenza del Consiglio a chiedere all'uno o all'altro degli istituti storici indicati nell'articolo 3 la designazione dei membri della commissione, i quali saranno comunque nominati dalla stessa Presidenza del Consiglio. Quanto al numero dei componenti, esso è strumentale a garantire il corretto funzionamento dell'organo.

Il senatore RUSSO SPENA osserva che i due istituti considerati nell'articolo 3 hanno orientamenti evidentemente opposti. Ritiene dunque discutibile la formulazione della disposizione e dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti.

Il relatore ANDREOLLI ritiene che il testo in esame dia un'ampia discrezionalità alla Presidenza del Consiglio. Ritiene tuttavia, per pervenire a una sollecita definizione del provvedimento in titolo, che esso possa essere approvato senza modifiche. Invita pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti, sui quali altrimenti formula un parere contrario.

Un conforme avviso esprime il sottosegretario CANANZI.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è quindi respinto dalla Commissione risultando conseguentemente precluso l'emendamento 3.2. La Commissione approva quindi, senza modifiche e con distinte votazioni, gli articoli 3 e 4.

Il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento 5.1, che era funzionale alla approvazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 5.

Il senatore STIFFONI richiama l'attenzione del Governo su una zona tra le province di Belluno e Treviso ove sono localizzate foibe che furono teatro di eccidi subito dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale.

Il sottosegretario CANANZI osserva che la formulazione del comma 1 dell'articolo 1 ricomprende tutte le aree ove sono localizzate foibe.

Su proposta del presidente VILLONE, il seguito della discussione è quindi momentaneamente sospeso.

MATERIE DI COMPETENZA

Il presidente VILLONE, ricordato il contenuto del disegno di legge n. 5007, che è stato assegnato alla Commissione ma non potrà probabilmente essere esaminato, ritiene tuttavia che si possa convenire sulla necessità di aumentare le dotazioni organiche dell'Avvocatura dello Stato e di permettere a tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli delle regioni e degli enti locali, di partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di referendario presso la Corte dei conti, attualmente riservato ai soli dipendenti dello Stato.

Il senatore BESOSTRI conviene con queste necessità, mentre ricorda che molte altre previsioni del disegno di legge n. 5007 suscitano perplessità.

Il senatore ROTELLI, pur non avendo particolari perplessità relativamente al punto riguardante l'accesso alla Corte dei conti, osserva che una simile previsione potrebbe sguarnire gli enti locali di personale qualificato. Quanto all'Avvocatura dello Stato, ricorda l'atteggiamento da lui assunto nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. In quell'occasione ebbe modo addirittura di rilevare la non essenzialità dell'Avvocatura dello Stato che potrebbe, in un mutato ordinamento, essere anche abolita.

Il sottosegretario CANANZI ricorda invece la evidente carenza degli organici dell'Avvocatura dello Stato ed apprezza dunque l'intento enunciato dal Presidente.

Il senatore ROTELLI, ad integrazione dei suoi rilievi, osserva che, una eventuale manifestazione di consenso da parte della Commissione su una parte del disegno di legge n. 5007 non potrà essere considerata alla stregua di una richiesta diretta ad assumere le misure conseguenti con un decreto-legge.

Il presidente VILLONE, esclusa una simile eventualità, prende atto della convergenza che si registra in seno alla Commissione circa la necessità di aumentare gli organici dell'Avvocatura dello Stato e di permettere la possibilità di partecipare al concorso per referendario presso la Corte dei conti a tutti i dipendenti pubblici.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica (n. 887)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108. Esame e rinvio)

Il relatore PARDINI ricorda che la legge n. 108 del 1999, nel prevedere la sperimentazione di forme alternative di vendita della stampa quotidiana e periodica, aveva anche prescritto la formulazione di una nuova disciplina normativa circa le modalità e le condizioni di vendita, in particolare distinguendo i punti vendita esclusivi e quelli non esclusivi. Nel rammentare che la citata sperimentazione ha dato risultati non proprio straordinari, si sofferma sul testo di decreto legislativo, rilevando, all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) l'opportunità di sostituire la locuzione «ovvero» con una espressione alternativa «e/o». Quanto all'articolo 2, nel comma 5, sarebbe preferibile limitare le autorizzazioni, almeno in un primo tempo, a chi ha compiuto la sperimentazione, giacché l'estensione ad altri soggetti dovrebbe essere preventivamente valutata dall'Osservatorio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In merito all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), sarebbe necessario precisare la tipologia degli esercizi che vi sono compresi. È opportuno, inoltre, prevedere l'isti-

tuzione di un Osservatorio, al quale possano partecipare tutti i soggetti interessati, inclusi i rappresentanti dei distributori, allo scopo di tenere sotto controllo la rete di vendita in funzione di una espansione del mercato territoriale. D'altra parte, è anche il caso di prendere in considerazione l'istituzione di osservatori regionali, in conformità alla nuova disciplina del commercio. Auspica, quindi, una liberalizzazione della vendita di diversi articoli merceologici anche per i punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica. Considerati i vincoli imposti dai criteri di delegazione legislativa, è infine opportuno che si tenga conto dell'accordo firmato dalle parti interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(203-554-2425-B) *Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto d'asilo*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Salvato ed altri; Biscardi ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE, rammentata la segnalazione riferita alla Commissione all'inizio dei lavori della seduta circa il messaggio inviato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, introduce l'esame del disegno di legge, da limitare alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, invitando gli esponenti dei Gruppi parlamentari a pronunciarsi sul relativo contenuto.

Il relatore PASTORE premette che sarebbe necessario svolgere un esame puntuale e accurato delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato, in particolare quanto alle misure attinenti a quel momento critico, ampiamente discusso dal Senato, relativo alla condizione del soggetto in attesa dell'esito della domanda di asilo. Vi sono infatti situazioni ancora irrisolte e questioni giuridiche aperte, per la persistente connessione di alcuni casi, in concreto, al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Pur condividendo l'impianto del disegno di legge, conferma pertanto la necessità di svolgerne un esame accurato.

Il senatore RUSSO SPENA intende formulare un segnale positivo nei confronti del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, rammentando che si tratta di rendere conforme l'ordinamento nazionale ad alcuni paradigmi internazionali, in particolare quelli elaborati in sede di Nazioni Unite. A suo avviso, l'approvazione definitiva del disegno di legge sarebbe un atto doveroso.

Anche il senatore BESOSTRI condivide l'indirizzo formulato dal senatore Russo Spena e auspica quanto meno la conferma del testo della Ca-

mera da parte della Commissione in sede referente, mentre reputa improprio ed erroneo il legame da taluno istituito tra la questione del diritto di asilo e della tutela dei rifugiati e quella dell'immigrazione clandestina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(5028) Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, precedentemente sospesa.

Il disegno di legge nel suo complesso, posto ai voti è approvato dalla Commissione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, precedentemente sospesa.

Il disegno di legge nel suo complesso, posto ai voti è approvato dalla Commissione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(5035) Deputato MENIA. – Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati

(2961) CAMERINI. – Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

(4548) DIANA Lino ed altri. – Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra

(Ripresa della discussione congiunta e reiezione del disegno di legge n. 5035)

Riprende la discussione, precedentemente sospesa.

Si procede alla votazione complessiva del testo del disegno di legge n. 5035, assunto a base della discussione.

Il senatore BESOSTRI, anche in ragione della mancata discussione in sede legislativa del disegno di legge relativo ai benefici combattentistici ai patrioti, approvato dal Senato, da parte della competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, dichiara, a nome del suo Gruppo, un voto di astensione.

Anche il senatore ANDREOLLI dichiara un voto di astensione.

I senatori MARCHETTI e RUSSO SPENA, a nome delle rispettive parti politiche dichiarano un voto contrario, mentre il senatore ROTELLI preannuncia un voto favorevole della sua parte politica. Al riguardo osserva che il conferimento di un titolo onorifico non equivale a un giudizio storico: il provvedimento intende dunque affermare che la questione delle foibe non può essere rimossa dalla coscienza collettiva.

Il senatore MAGNALBÒ, a nome della sua parte politica, esprime un profondo rammarico per l'andamento dei lavori, che ha portato a un atteggiamento sostanzialmente contrario della maggioranza, nonostante i ripetuti affidamenti dati in proposito.

Posto ai voti nel suo complesso, il disegno di legge n. 5035 risulta non approvato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4961

Art. 1.

1.4

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Al comma 1, sostituire le parole: «due sezioni per il Consiglio di Stato», con le parole: «quattro sezioni per il Consiglio di Stato».

1.15

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «due sezioni per il Consiglio di Stato» con le seguenti: «tre sezioni per il Consiglio di Stato».

1.5

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del primo gennaio 1996».

1.5 (Nuovo testo)

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Al comma 2, sostituire il numero: «1996» con l'altro: «1994».

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Al comma 3, sostituire la parola: «settantacinque», *con la parola*: «settantadue».

1.1

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Al comma 3, sostituire la lettera «a)» con la seguente:

«a) magistrati a riposo ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati dello Stato a riposo e avvocati con 20 anni di esercizio professionale in materia amministrativa».

1.11

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: «professionale» inserire le se-guenti: «svolto particolarmente innanzi agli organi di giustizia amministrativa».

1.12

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «a riposo» aggiungere le se-guenti: «e comunque non iscritti all'albo professionale».

1.10

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «giuridiche», con le se-guenti: «giuridico-amministrative».

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «giuridiche» inserire le se-guenti: «pubblicistiche ed amministrative» e sostituire le parole: «in servizio» con le seguenti: in congedo o in aspettativa o in posizione di fuori ruolo».

1.3

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Al comma 3, sopprimere la lettera «c)».

1.2

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Al comma 3, sostituire la lettera «c)» con la seguente:

«c) dirigenti con specifica competenza giuridico-amministrativa appartenenti alle amministrazioni dello Stato o degli Organi Costituzionali».

1.13

IL RELATORE

Al comma 3, lettera c), premettere all'inizio le seguenti parole: «dirigenti con specifica competenza giuridico amministrativa appartenenti alle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle province autonome»; sopprimere le parole: «in servizio».

1.9

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «i magistrati onorari delle sezioni stralcio non possono in ogni caso svolgere attività professionale dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa».

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Sopprimere il comma 5.

1.100

IL RELATORE

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «successivamente» con le parole: «comunque entro il primo anno successivo all'istituzione di ciascuna sezione stralcio»; nello stesso periodo, dopo le parole: «le sezioni stralcio», inserire le seguenti: «in misura non superiore ad una unità oltre al Presidente».

1.8

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «successivamente», con le parole: «comunque entro il solo primo anno di entrata in vigore della presente legge». Dopo le parole: «le sezioni stralcio», aggiungere le seguenti: «in misura non superiore ad una unità per sezione».

1.16

IL RELATORE

Al comma 5, sopprimere le parole: «e, successivamente»; dopo le parole: «sezioni stralcio» inserire le seguenti: «in misura non superiore ad una unità in aggiunta del Presidente».

Art. 2.

2.1

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque unità», con le seguenti: «tre unità».

2.1 (Nuovo testo)

Schifani, Pastore, Pera, Centaro

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque unità», con le seguenti: «quattro unità».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque unità», con le seguenti: «tre unità» e le parole: «dieci unità» con le seguenti: «dodici unità».

2.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dieci unità» con le seguenti: «undici unità».

Art. 3.

3.1

Pera, Caruso, Centaro, Bucciero, Greco, Preioni, Schifani, Pastore, Rotelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Riordino delle qualifiche e perequazione della retribuzione della magistratura ordinaria)

1. Al fine della ristrutturazione del trattamento economico dei magistrati ordinari, da effettuarsi anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, nonché al fine del riordino delle carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri di merito, di professionalità, di produttività, e di obiettivi di aggiornamento, anche soprattutto in relazione a materie assenti o scarsamente presenti nei concorsi, che hanno assunto importanza fondamentale per garantire la crescita costante

dei livelli di professionalità, e per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2, è iscritta nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di lire 19 miliardi per l'anno 2002 e la somma di lire 31 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

- 2. A decorrere dal 1º gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce «magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)» e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce «magistrati di tribunale».
- 3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati».

3.1 (Nuovo testo)

PERA

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguent:

- 1. Al fine dell'aggiornamento del trattamento economico dei magistrati ordinari, da effettuarsi eventualmente anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, nonché al fine del riordino delle carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri basati sul merito, la professionalità, la produttività e l'aggiornamento professionale, anche su materie non contemplate tra quelle di concorso, e per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 95 miliardi per l'anno 2002 e di lire 95 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
- 2. A decorrere dal 1º gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce «magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)» e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce «magistrati di tribunale». Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «otto anni».
- 3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati».

Pera, Caruso, Greco, Preioni, Centaro, Bucciero, Schifani, Pastore, Rotelli, Callegaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

- 1. Al fine della ristrutturazione del trattamento economico dei magistrati ordinari, a decorrere dal 1º gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce «magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)» e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce «magistrati di tribunale».
- 2. Le disposizioni di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati».

3.3

Pera, Caruso, Greco, Preioni, Centaro, Bucciero, Schifani, Pastore, Rotelli, Callegaro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, al comma 7 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni"».

3.4

Pera, Caruso, Greco, Preioni, Centaro, Bucciero, Schifani, Pastore, Rotelli, Callegaro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 570, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: "1-bis. Il caso di valutazione negativa tale biennio non dà luogo ad attribuzione del relativo scatto d'anzianità"».

Pera, Caruso, Greco, Preioni, Centaro, Bucciero, Schifani, Pastore, Rotelli, Callegaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 5, comma 1, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle parole "otto anni"».

3.6

Pera, Caruso, Greco, Preioni, Centaro, Bucciero, Schifani, Pastore, Rotelli, Callegaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è aggiunto il seguente comma: "Tale periodo non dà luogo ad attribuzione del relativo scatto di anzianità"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 5035

Art. 1.

1.3

MARCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: «soppressi e infoibati», inserire le se-guenti: «e di coloro che sono morti nei campi di concentramento per deportati civili in territorio italiano fino all'8 settembre 1943,».

1.1

Besostri

Al comma 3, secondo periodo sostituire la parola: «efferato» con la parola: «ostile».

1.2

Besostri

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i familiari di coloro che abbiano ricoperto incarichi nell'OVRA e nel PNF».

1.4

MARCHETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento, coloro che sono stati soppressi nei mari e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano parte di formazioni indossanti divisa o insegne tedesche e comunque gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione ci-

vile e/o praticarono la delazione ai danni di resistenti e dei cittadini di origine ebraica.».

Art. 3.

3.1

BESOSTRI

Nel primo periodo, sostituire la parola: «nove» con la seguente: «dieci»; dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia», sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

3.2

Marchetti

Al comma 1, dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia», sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

Art. 5.

5.1

MARCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti: «un miliardo».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001 **721^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(3813-B) PINTO ed altri. – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore FOLLIERI chiede la rapida approvazione del provvedimento in titolo e osserva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono prevalentemente di natura formale, salvo quelle all'articolo 7, dedicato alle disposizioni finanziarie.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PREIONI rileva che il contenuto dell'articolato non è sufficiente per giustificarne il titolo altisonante. Per tali ragioni si era espressa una valutazione complessivamente negativa sul disegno di legge. Le modifiche apportate dalla Camera non hanno migliorato il contenuto. Pertanto il Gruppo della Lega Forza Nord Padania si asterrà dalla votazione.

Il senatore Antonino CARUSO osserva che, malgrado la modifica del titolo originario del disegno di legge, il medesimo rappresenta un'operazione di portata assai limitata, che non risolve il problema della velocizzazione dei tempi della giustizia e serve semplicemente ad anticipare il momento risarcitorio rispetto alla sede internazionale, con l'esperimento di una procedura a carattere nazionale. Il testo perviene dalla Camera

dei deputati con modifiche che – a suo avviso – sono migliorative anche perché la Camera ha accolto quanto non fu condiviso, a suo tempo, dalla Commissione, in particolare con riferimento alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 in merito alla remunerazione del cittadino danneggiato, anche attraverso idonea pubblicità della pronuncia. La Camera dei deputati ha, inoltre, introdotto il comma 7 dell'articolo 3, che rinvia l'erogazione degli indennizzi a decorrere dal 1º gennaio 2002, nei limiti delle risorse disponibili. Si augura che la copertura finanziaria per questo provvedimento che accorda un risarcimento a chi ha subìto conseguenze dannose a causa di una inadempienza dello Stato e dei suoi funzionari non sia, come per gli aumenti degli stipendi dei magistrati prefigurati dall'Atto Senato n. 4961, affidata alle sorti delle nuove lotterie che il ministero delle Finanze ha ideato. Esprime sconcerto per il fatto che, ancorché di soli sette mesi, l'effettiva vigenza di questo provvedimento venga posposta al 1º gennaio 2002. Peraltro, il testo varato dalla Camera gli fa intendere, anche in considerazione del fatto che manca una norma derogatoria ai fini dell'entrata in vigore della nuova normativa, che le sentenze pronunciate dalle corti d'appello in merito a domande di riparazione da parte dei cittadini, rese anteriormente al 1º gennaio 2002 avranno semplicemente un differimento di esecuzione e che quindi la norma sia effettiva e immediatamente operativa, salvo il fatto che per il cittadino cui verrà riconosciuto un risarcimento l'incasso materiale potrà avvenire solo dal 1º gennaio 2002.

Alla luce di questa interpretazione preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale; viceversa, qualora l'interpretazione dei colleghi fosse differente, prega di dirlo con chiarezza, poiché in quel caso sarebbe da lui richiesta la fissazione di un termine per presentare emendamenti su tale punto.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e ne rinvia il seguito.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi si svolgerà alle ore 14,10 anziché alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 9.

722^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3813-B) PINTO ed altri. – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Avendo il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO rinunciato ad intervenire in sede di replica e non essendovi richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, il presidente PINTO avverte che si passerà alla votazione degli articoli del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo che il presidente PINTO ha constatato la presenza del numero legale, senza discussione, sono separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 3, il senatore PREIONI chiede la verifica del numero legale.

Dopo che il presidente PINTO ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'articolo 3.

Non essendo stato modificato l'articolo 4, si passa alla votazione dell'articolo 5, che è posto ai voti ed approvato senza discussione.

Non essendo state apportate modificazioni all'articolo 6, si passa alla votazione dell'articolo 7 che, senza discussione, è posto ai voti ed approvato.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso e sottolinea come esso rappresenti un primo passo sulla strada di una sempre maggiore attuazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano, dei principi sanciti dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguarda dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Auspica che a questo provvedimento legislativo facciano seguito in futuro altri che assicurino una piena ed effettiva realizzazione al principio della ragionevole durata dei processi nella concretezza dell'esperienza giudiziaria.

Coglie poi l'occasione, vista l'imminente conclusione della legislatura, per dare atto del clima di costruttiva collaborazione con cui ha lavorato la Commissione giustizia del Senato, pur nella fisiologica dialettica fra maggioranza ed opposizione, e per ringraziare il Presidente per il modo con cui ha condotto i lavori della Commissione. In questi anni l'opposizione ha dimostrato di sapere svolgere in modo responsabile il suo ruolo consentendo l'approvazione di quei provvedimenti che – come quello in votazione – corrispondevano e corrispondono all'interesse generale del Paese e si presenta agli elettori con tale consapevolezza.

Il senatore PREIONI annuncia l'astensione del Gruppo Lega Forza Nord Padania ritenendo che con il disegno di legge in votazione, sotto il profilo sostanziale, gli impegni dell'Italia nei confronti degli altri *partner* europei non vengano rispettati.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale e evidenzia che l'articolato che la Commissione si appresta a licenziare, pur con limiti e carenze, rappresenta comunque un passo avanti nella direzione di un effettivo riconoscimento del danno che il cittadino può subire a causa della eccessiva durata di una procedura giudiziaria. È peraltro ovvio che l'efficacia della nuova normativa andrà verificata nella sua concreta operatività.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto favorevole del Centro Cristiano Democratico.

Il senatore MELONI annuncia il suo voto favorevole sul disegno di legge, sottolineando che lo stesso rappresenta un contributo significativo all'ampliamento degli strumenti di tutela dei diritti dei cittadini.

Prima di passare alla votazione finale, il presidente PINTO ringrazia i componenti della Commissione per l'impegno manifestato nell'esame del disegno di legge in titolo in occasione della prima lettura dello stesso e per aver consentito la definitiva conclusione del suo *iter*.

In relazione, poi, alle considerazioni svolte dal senatore GRECO nell'ultima parte del suo intervento, ricorda che già in altra occasione - e cioè nel corso della recente conferenza stampa sulla quale ha riferito insieme all'Ufficio di Presidenza sul lavoro svolto dall'intera Commissione nel corso della legislatura – ha sottolineato come il percorso effettuato e i risultati conseguiti siano stati il frutto dell'impegno di tutte le parti politiche, mentre i momenti di contrasto talora verificatisi hanno rappresentato soltanto il naturale riflesso della diversità di ruoli e di posizioni. Ringrazia quindi con cordialità ed affetto tutti i componenti della Commissione, il Governo, che per il tramite del sottosegretario di Stato Maggi ha assicurato la sua costante presenza ai lavori ed infine i collaboratori della Commissione, sia quelli presenti in Aula, sia quelli che hanno lavorato al di fuori.

Posto ai voti, è quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(2735) ZECCHINO ed altri. – Disciplina della locazione finanziaria (Esame e rinvio)

Il presidente PINTO ricorda che il provvedimento, originariamente assegnato in sede deliberante, era stato rimesso alla sede plenaria il 19 luglio 2000, dopo che era stato istituito un Comitato ristretto nella seduta del 24 settembre 1998, e propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali.

Conviene la Commissione.

Il relatore RUSSO dà conto del testo predisposto dal Comitato ristretto istituito per l'esame del disegno di legge in titolo, testo che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Senza soffermarsi sui dettagli del testo proposto, il relatore sottolinea come esso sia frutto di una riflessione e di un lavoro ampi e accurati che auspica siano ripresi nella prossima legislatura.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 RECANTE MODIFICA DELLE TA-BELLE A E B ALLEGATE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 1998 N. 51 CON ISTITUZIONE DELLA SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE DI VARESE NELLA CITTÀ DI LUINO

Prende la parola il senatore CALVI, relatore sul provvedimento in titolo, il quale sottolinea come tutti i Gruppi presenti in Commissione si siano pronunciati a favore della riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4233 e come nello stesso senso si sia espresso anche il Governo. Esiste peraltro un problema procedurale, rappresentato dal parere contrario ai sensi dell'articolo 81 espresso dalla 5ª Commissione permanente, che impedisce che tale riassegnazione possa aver luogo. Al riguardo, esprime il proprio rammarico per la situazione che si è determinata e che rende impossibile la definitiva approvazione del disegno di legge in questione e desidera che rimanga agli atti della Commissione l'unanime convergenza politica che si è registrata su tale proposta normativa.

Il senatore Antonino CARUSO coglie l'occasione per ribadire la sua posizione critica nei confronti del lavoro svolto dai senatori della 5ª Commissione permanente con specifico riferimento all'attività in sede consultiva. Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 4233 sottolinea come esso proponga di modificare – con l'istituzione della sezione distaccata del tribunale di Varese nella città di Luino – un provvedimento legislativo che il Governo ritenne a costo zero, valutazione questa sulla quale ebbe a concordare la stessa Commissione bilancio in occasione della discussione in sede parlamentare della legge n. 254 del 1997 sulla base della quale venne emanato il decreto legislativo n. 51 del 1998 recante istituzione del giudice unico di primo grado. Alla luce di tali rilievi la ricordata posizione della 5ª Commissione permanente appare del tutto non condivisibile e va evidenziato come essa rappresenti l'unico ostacolo alla definitiva approvazione del predetto disegno di legge n. 4233.

Il senatore PELLICINI ringrazia tutti i componenti della Commissione per l'attenzione rivolta al problema sollevato con il disegno di legge n. 4233 e manifesta anch'egli perplessità per il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente. Si dichiara comunque certo e fiducioso che, grazie all'ampia convergenza politica registratasi, il problema potrà essere risolto anche in un prossimo futuro.

Il senatore FOLLIERI chiede al sottosegretario di Stato Maggi per quale motivo il Governo non abbia proceduto all'istituzione della sezione distaccata del tribunale di Varese nella città di Luino avvalendosi della possibilità di emanare decreti legislativi correttivi del decreto legislativo n. 51 del 1998, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997.

Il senatore PELLICINI fa presente che il Governo potrebbe a suo avviso intervenire anche con semplice decreto del Ministro della giustizia avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000.

Il senatore RUSSO non condivide i rilievi svolti dal senatore CA-RUSO in merito all'attività della 5^a Commissione permanente la quale, nell'espressione dei pareri sui disegni di legge ad essa assegnati in sede consultiva, si limita semplicemente ad esercitare il ruolo alla stessa istituzionalmente spettante. Le valutazioni della 5^a Commissione possono senz'altro essere oggetto di critica, ma non si può addebitare a tale Commissione la colpa della mancata approvazione di un disegno di legge.

Il senatore LAURO coglie l'occasione per chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo anche sui problemi che stanno impedendo la concreta attivazione dei neoistituiti tribunali metropolitani, ritenendo al riguardo che vada chiarito se vi siano ragioni politiche all'origine della situazione attuale.

Il sottosegretario di Stato MAGGI, rispondendo alla richiesta di chiarimenti del senatore Lauro, fa presente che non gli risultano ragioni politiche di carattere ostativo alla concreta attivazione dei tribunali metropolitani recentemente istituiti e che semmai eventuali difficoltà vanno ricondotte esclusivamente a ragioni di carattere amministrativo.

Per quanto riguarda poi gli elementi emersi nel corso del dibattito relativamente all'istituzione della sezione distaccata del tribunale di Varese nella città di Luino, prende atto dell'ampia convergenza politica registratasi nell'ambito della Commissione e sottolinea come non sia affatto escluso che il Governo attualmente in carica, o eventualmente quello che prenderà il suo posto, possano assumere direttamente un'iniziativa in tal senso avvalendosi dei poteri conferiti dalla normativa vigente.

SULLA CONCLUSIONE DELLA LEGISLATURA

Il senatore RUSSO, in conclusione della XIII legislatura e dei lavori della Commissione giustizia, rivolge un fervido ringraziamento al presidente Pinto esprimendo estremo apprezzamento per l'attività svolta dalla Presidenza e per la quantità e qualità del lavoro svolto dalla Commissione.

Si associa il senatore FOLLIERI che estende le espressioni di apprezzamento anche ai rappresentanti del Governo e a tutti coloro che hanno collaborato all'attività della Commissione.

Il senatore CALLEGARO ringrazia a sua volta il Presidente e tutti i Colleghi.

Il senatore MILIO si associa e mette in rilievo i sentimenti di stima ed amicizia che, al di là dei rispettivi schieramenti politici, hanno connotato il lavoro svolto dalla Commissione nell'arco della legislatura.

Anche il senatore BUCCIERO rivolge a tutta la Commissione espressioni di apprezzamento, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto e mettendo in particolare risalto la qualità del lavoro svolto dalla Sottocommissione per i pareri e dal suo Presidente, senatore Senese, cui tiene a ri-

volgere particolari attestazioni di stima che estende all'altro Vice Presidente della Commissione, senatore Callegaro. Esprime, inoltre, la convinzione che nella prossima legislatura la Commissione possa essere ospitata in locali più idonei.

Il senatore GASPERINI sottolinea che il lavoro nella Commissione giustizia è stato per lui un importante elemento di arricchimento intellettuale e umano. Ringrazia a sua volta il Presidente e i Vice Presidenti della Commissione e conclude affermando che, se mai vi è stata asperità nella contrapposizione della sua parte politica, questo fa parte del fisiologico rapporto fra maggioranza ed opposizione.

Il senatore MELONI esprime a sua volta ringraziamenti a tutti i componenti della Commissione e al Presidente.

A nome del Governo, il sottosegretario MAGGI si associa alle parole di apprezzamento.

Il presidente PINTO ringrazia ancora una volta i componenti della Commissione, rinnovando infine apprezzamento per l'intesa attività svolta dalla Sottocommissione per i pareri e per l'elevato ed ovunque apprezzato livello dei pareri resi.

La seduta termina alle ore 15,15.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2735

Art. 1.

(Nozione)

La locazione finanziaria è il contratto con il quale il concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene secondo le indicazioni dell'utilizzatore, e a concederlo in uso per un tempo determinato all'utilizzatore medesimo, che accetta nell'esercizio della sua attività di impresa o professionale o di ente pubblico, con l'obbligo di versare un corrispettivo periodico, e con la facoltà, alla scadenza, di acquistare la proprietà del bene al prezzo prestabilito.

Art. 2.

(Obbligazioni principali del concedente)

1. Il concedente deve:

- a) acquistare o far costruire il bene da fornitore scelto dall'utilizzatore, stipulando l'obbligo per il fornitore di consegnare il bene direttamente all'utilizzatore;
 - b) garantire il pacifico uso del bene;
- c) far acquistare la proprietà del bene all'utilizzatore che esercita la facoltà di acquisto.
- 2. La garanzia di cui alla lettera b) del comma 1 non si estende alle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti sul bene, salva la facoltà dell'utilizzatore di agire contro di essi in nome proprio.

Art. 3.

(Obbligazioni principali dell'utilizzatore)

1. L'utilizzatore deve:

- a) prendere in consegna il bene;
- b) dare il corrispettivo nei termini convenuti;
- c) restituire il bene al concedente, alla scadenza, nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento od il consumo risultante

dall'uso in conformità del contratto, se non esercita la facoltà di acquisto, ovvero pagare il prezzo convenuto nel caso contrario.

2. Tutte le riparazioni necessarie al bene concesso in uso sono a carico dell'utilizzatore, salve le azioni di questi verso il fornitore a norma dell'articolo 5.

Art. 4.

(Rischi)

- 1. L'utilizzatore, dal momento della consegna, assume nei confronti del concedente tutti i rischi relativi al bene, compresi quelli del furto e del perimento.
- 2. L'utilizzatore risponde in luogo del concedente in tutti i casi in cui la legge prevede la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dal bene o dal suo uso.

Art. 5.

(Inadempimento del fornitore)

- 1. Nel caso di inadempimento del fornitore il concedente che prova di aver contrattato con fornitore scelto dall'utilizzatore e secondo le sue indicazioni è esonerato da responsabilità, salvo che l'inadempimento dipenda da fatto a lui imputabile. Tuttavia, se l'inadempimento riguarda l'obbligo di consegna del bene, l'utilizzatore può sospendere fino alla consegna, il pagamento del corrispettivo convenuto con il concedente anche se l'inadempimento non dipende da fatto a questi imputabile, ma il concedente ha comunque diritto al rimborso delle somme versate secondo le indicazioni dell'utilizzatore.
- 2. Quando l'inadempimento del fornitore riguarda l'obbligo di consegna del bene, l'utilizzatore può chiedere nei confronti del concedente la risoluzione del contratto; può altresì intimare al fornitore l'adempimento nelle forme previste dall'articolo 1454 del codice civile, informandone contemporaneamente il concedente, con l'effetto, se l'adempimento non ha luogo, della risoluzione di diritto del contratto nei confronti del concedente. In questi casi il concedente, se l'adempimento non dipende da fatto a lui imputabile, non è tenuto al risarcimento del danno e ha diritto al rimborso delle somme versate secondo le indicazioni dell'utilizzatore.
- 3. L'utilizzatore può agire direttamente contro il fornitore per l'adempimento ed il risarcimento del danno. Può altresì denunciare direttamente i vizi, la mancanza di qualità, le difformità e i difetti del bene ed agire direttamente per la loro eliminazione ovvero per la sostituzione del bene, quando questa è ammessa dalla legge o dal contratto, nonché per il risarcimento del danno. La denuncia e l'azione dell'utilizzatore, se compiute entro i termini dalla scoperta e dalla consegna stabiliti a tal fine dalla

legge, evitano la decadenza ed interrompono la prescrizione anche per il concedente. Resta salvo il diritto del concedente di proporre nei confronti del fornitore inadempiente le azioni di adempimento e di risarcimento del danno, nonché le azioni volte alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno, informandone l'utilizzatore.

- 4. L'utilizzatore deve informare il concedente delle denunce e delle azioni di cui al comma 3. Il concedente è tenuto a consegnargli copia del contratto stipulato con il fornitore e a fornirgli ogni informazione relativa ai suoi rapporti con questi utile ai fini delle predette denunce ed azioni. Il concedente è tenuto altresì ad opporre al fornitore l'eccezione di inadempimento, a tutela dei diritti dell'utilizzatore, se l'utilizzatore ne fa richiesta offrendo idonea garanzia per il caso in cui l'eccezione risulti infondata. Qualora il concedente proponga azione di risoluzione successivamente all'azione di adempimento proposta dall'utilizzatore, il concedente deve tenere indenne l'utilizzatore delle spese sopportate per l'azione anteriormente proposta.
- 5. Nel caso di risoluzione del contratto tra concedente e fornitore per inadempimento di questi, si applica la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2. Se il concedente ottiene, nei confronti del fornitore, la riduzione del prezzo l'utilizzatore ha diritto ad una corrispondente riduzione del corrispettivo nei confronti del concedente.

Art. 6.

(Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore)

- 1. Se la risoluzione del contratto ha luogo per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto a trattenere le somme riscosse, oltre al pagamento di quelle ancora dovute fino al momento delle risoluzione ed al risarcimento del danno; ha diritto altresì alla immediata restituzione del bene, salve le disposizioni dei commi successivi.
- 2. Il valore del bene, determinato ai sensi del comma 3, è accreditato all'utilizzatore. Se esso supera l'ammontare delle somme dovute al concedente, anche a titolo di risarcimento del danno ai sensi del comma 1, l'utilizzatore ha diritto alla differenza; nel caso contrario, il valore del bene è dedotto da quanto dovuto dall'utilizzatore.
- 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, il concedente comunica all'utilizzatore, entro il termine di trenta giorni dalla restituzione del bene, il valore attribuito al bene medesimo. Entro i successiva trenta giorni l'utilizzatore può:
- *a)* indicare un terzo che, contestualmente, offra per l'acquisto, con idonea garanzia, un prezzo maggiore. In questo caso il valore del bene si intende pari al prezzo offerto dal terzo;
- *b*) indicare comunque al concedente il maggiore valore da lui attribuito al bene. In questo caso, salvo che vi sia accordo delle parti sulla determinazione del valore, questo è determinato giudizialmente.

- 4. Se l'utilizzatore non procede, entro il termine prescritto, alle indicazioni previste dalla lettera a) ovvero dalla lettera b) del comma 3, il valore del bene s'intende pari a quello comunicato dal concedente.
- 5. Il concedente non può disporre del bene fino a che non sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione prevista dal primo periodo del comma 3.

Art. 7.

(Restituzione del bene immobile oggetto di locazione finanziaria)

1. Quando la locazione finanziaria ha per oggetto un bene immobile, il concedente, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, ovvero alla scadenza del contratto se l'utilizzatore non esercita la facoltà di acquisto, può intimare per iscritto all'utilizzatore la riconsegna del bene con contestuale citazione per la convalida della intimazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile.

Art. 8.

(Opponibilità nei confronti dei terzi)

- 1. Se la locazione finanziaria risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, essa è opponibile sia ai creditori dell'utilizzatore, quanto al diritto di proprietà del concedente sul bene concesso in uso, sia ai creditori del concedente, quanto al diritto dell'utilizzatore all'uso del bene e all'acquisto della proprietà alla scadenza in conformità del contratto.
- 2. La locazione finanziaria risultante da atto scritto avente data certa anteriore alla alienazione è altresì opponibile ai terzi acquirenti dal concedente quanto al diritto dell'utilizzatore all'uso del bene in conformità del contratto e, se ha per oggetto un bene mobile, anche quanto al diritto dell'utilizzatore all'acquisto della proprietà del bene alla scadenza del contratto, salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
- 3. Quando la locazione finanziaria ha per oggetto un bene immobile, la opponibilità ai terzi acquirenti dal concedente del diritto dell'utilizzatore all'acquisto del bene alla scadenza del contratto è regolata dall'articolo 2645-bis del codice civile. Non si applica la disposizione, contenuta nel comma 3 del predetto articolo 2645-bis, relativa alla cessazione degli effetti della trascrizione trascorsi tre anni dalla trascrizione medesima.

Art. 9.

(Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria)

- 1. In caso di fallimento del concedente, il contratto non si scioglie e l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del presso determinato nel contratto medesimo.
- 2. In caso di fallimento dell'utilizzatore, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendone tutti gli obblighi relativi ovvero di sciogliersi dal contratto medesimo. Il concedente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto. In caso di scioglimento del contratto si applica l'articolo 6; tuttavia il concedente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno.
- 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in caso di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 8, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 10.

(Locazione finanziaria di ritorno)

1. Le norme della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche quando il contratto di locazione finanziaria prevede che il concedente acquisiti o faccia costruire il bene dallo stesso utilizzatore.

Art. 11.

(Patto contrario)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, nell'articolo 4 e nell'articolo 5, commi 1 e 5 si applicano salvo patto contrario.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

356^a Seduta

Presidenza del Presidente MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Serri e per il commercio estero Fabris.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(5030) Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di paesi dell'area balcanica, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Squarcialupi ha illustrato il testo del disegno di legge ed è iniziata la discussione generale. Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Avverte poi che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a, 4^a, 5^a, 6^a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti l'articolo 1 che risulta approvato. Sono poi approvati, con separate votazioni, gli articoli 2 e 3.

Il senatore PROVERA annuncia la sua astensione nella votazione dell'articolo 4.

Posto ai voti, l'articolo 4 risulta approvato. Sono poi approvati, con separate votazioni, gli articoli da 5 a 9.

Il senatore PIANETTA dichiara che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore del disegno di legge nel suo complesso, poiché tale provvedimento consentirà la partecipazione italiana a un programma di aiuti che avrà per la penisola balcanica la stessa importanza rivestita dal piano Marshall per l'Europa del dopoguerra. L'obiettivo dei paesi che hanno aderito al patto di stabilità per i Balcani è di riportare pace e stabilità in questa tormentata regione, nonché di favorirne la democratizzazione e lo sviluppo economico.

La Camera dei deputati ha poi opportunamente previsto l'istituzione di un fondo per il monitoraggio ambientale, che si inquadra nel contesto delle iniziative volte a risanare i territori devastati dai vari conflitti scoppiati dopo la dissoluzione della Iugoslavia, che hanno avuto gravissime conseguenze sulla salute della popolazione e sugli equilibri ambientali.

Il presidente MIGONE annuncia che voterà a favore del disegno di legge, per le ragioni ampiamente esposte dalla relatrice Squarcialupi.

Posto ai voti, il disegno di legge è approvato all'unanimità nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Prima di passare agli altri punti all'ordine del giorno, il presidente MIGONE esprime il più sincero ringraziamento a tutti i commissari per il grande impegno profuso in circa cinque anni di lavoro parlamentare, che hanno consentito alla Commissione di approvare numerosi disegni di legge, spesso di grande rilievo, nonché di svolgere un'intensa attività in sede politica e di sindacato ispettivo.

In particolare è apprezzabile lo spirito di obiettività e il senso dello Stato con cui maggioranza e opposizione hanno saputo trattare argomenti delicati, come ad esempio l'impegno italiano in Albania, su cui è stata svolta un'indagine conoscitiva che ha potuto avere un grande impatto sull'azione del Governo appunto perché tutte le forze politiche hanno contribuito senza concedere nulla allo spirito di parte.

Il Presidente si sofferma poi sul disegno di legge n. 5001, concernente «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana», che è stato assegnato alla Commissione lo scorso 20 febbraio e su cui le Commissioni 1ª e 11ª hanno espresso parere favorevole con osservazioni. La Commissione bilancio invece non ha espresso il previsto parere, anche perché nel frattempo la Conferenza dei Capigruppo ha cancellato dall'ordine del giorno dell'Assemblea il punto riguardante ratifiche di accordi internazionali.

Non esistono pertanto le condizioni per procedere all'esame di tale disegno di legge, tanto più che esso dovrebbe essere successivamente approvato anche dalla Camera dei deputati, cosa che appare altamente improbabile nelle prossime settimane. Peraltro la Commissione ha impostato con la consueta serietà l'istruttoria di questo disegno di legge, sollecitando i necessari chiarimenti del Governo con una lettera che egli ha indirizzato

- anche a nome del relatore Corrao - ai Ministri degli affari esteri, del tesoro e del lavoro.

L'unica risposta finora pervenuta è una nota del consigliere diplomatico del Ministro del lavoro, in cui si afferma che la Convenzione con la Santa Sede si caratterizza per alcune specificità, che la differenziano dalle altre convenzioni in materia di sicurezza sociale che l'Italia ha stipulato con 24 paesi. Anzitutto viene ribadito che il campo di applicazione è esteso a tutti i lavoratori che esercitano la loro attività in Vaticano, cosa peraltro già chiara e su cui si appuntano le osservazioni della 1ª e dell'11ª Commissione. Peraltro tale specificità trova una giustificazione nel fatto che solo gli alti prelati sarebbero considerati cittadini della Santa Sede, secondo l'estensore della nota, e non pure i numerosi dipendenti che lavorano nella Città del Vaticano.

Meno chiaro era invece il campo di applicazione *ratione materiae*, che secondo la relazione ministeriale comprende tutti i regimi di sicurezza sociale – tranne l'assicurazione per malattia e maternità – mentre le disposizioni della Convenzione escludono espressamente l'integrazione al trattamento minimo, nonché le altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici. Nella nota viene chiarito che sono escluse tutte le prestazioni di carattere assistenziale: ciò vuol dire che la Convenzione non garantirebbe ai lavoratori di cittadinanza italiana trattamenti importanti, quale ad esempio l'integrazione al minimo, nonché gli ammortizzatori sociali previsti in caso di perdita del posto di lavoro.

Il Presidente informa che nella lettera segnalava anche una clamorosa discrasia, per quel che riguarda la copertura finanziaria, tra il testo del disegno di legge e la relazione tecnica. A tale documento è allegata una tabella indicante una proiezione decennale degli oneri finanziari, che si incrementano dai 16.025 milioni nel 2002 ai 40.310 milioni nel 2011, mentre l'articolo 3 del disegno di legge stanzia 40.320 milioni di lire annui sin dal 2003, determinando così una sovracopertura che va da circa 24 miliardi nel 2003 a 5 miliardi nel 2010.

È certamente sgradevole che su tale questione non sia pervenuta una risposta dal Ministero del tesoro. Tuttavia il consigliere diplomatico del Ministro del lavoro afferma piuttosto oscuramente che «nel secondo anno di applicazione vengono calcolati i pensionati già beneficiari delle prestazioni più i nuovi ingressi; il terzo anno» – che peraltro sarebbe il 2004 e non il 2003 – «invece viene calcolato virtualmente considerando l'onere medio derivante tra i primi e gli ultimi anni della valutazione degli oneri della Convenzione».

Tale metodologia di calcolo deriverebbe da una direttiva impartita dal Ministero del tesoro, ma appare del tutto arbitraria. In ogni caso, anche a volerla accettare, non si comprende affatto come l'onere medio possa essere pari a quello indicato per l'ultimo anno del decennio, cioè a 40.310 milioni di lire. È ben strano un valore medio che coincida esattamente con quello più alto della serie numerica presa in considerazione.

In conclusione il Presidente ritiene che la Commissione non abbia ricevuto dal Governo gli elementi indispensabili per poter esaminare con se-

renità una convenzione che presenta profili di estrema delicatezza. Tale constatazione, assieme alla cancellazione delle ratifiche di accordi internazionali dall'ordine del giorno dell'Assemblea, rendono inutile l'esame del disegno di legge n. 5001 nella seduta odierna.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri. (n. 856)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame il presidente MIGONE, rilevando come lo schema di regolamento, pur apprezzabile nel suo impianto, non sia sufficientemente connotato nel senso dell'innovazione.

In particolare, non si è ritenuto di eliminare una serie di vincoli anacronistici, come quello che consente di reclutare nelle segreterie dei Sottosegretari, su un totale di quindici unità di personale, soltanto una unità estranea alle pubbliche amministrazioni. Analoghe considerazioni valgono per la scelta di limitare la possibilità di avvalersi di collaboratori, consulenti ed esperti a contratto soltanto ad una quota del 20 per cento del complessivo contingente di 120 unità da adibire agli uffici di diretta collaborazione.

Riserve suscita poi il mancato inserimento del portavoce del Ministro tra gli uffici oggetto del presente intervento di razionalizzazione organizzativa. Si è così persa l'occasione di armonizzare il Servizio stampa e informazione della Farnesina ai principi adottati per la generalità dei Ministeri alla stregua della recente legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».

Tale scelta impedisce che le funzioni di portavoce possano essere affidate a persone estranee all'Amministrazione degli Affari esteri, e rappresenta un'ulteriore conferma del prevalere di quell'indirizzo di chiusura rispetto agli apporti esterni già affermatosi in sede di riforma della carriera diplomatica, allorché fu confermato il requisito della provenienza dai ranghi della diplomazia ai fini del conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto.

Alla stessa logica risponde inoltre la previsione contenuta nello schema di regolamento in esame di mantenere un ufficio per i rapporti col Parlamento distinto dall'ufficio legislativo. Tale scelta, che si riscontra soltanto alla Farnesina ed ha formato oggetto di rilievi critici nel parere del Consiglio di Stato, preclude l'attribuzione delle funzioni di Capo dell'ufficio per i rapporti col Parlamento a persona esterna alla carriera diplomatica.

Nel complesso il mantenimento nell'organizzazione del Ministero degli affari esteri di caratteristiche di forte eterogeneità rispetto agli altri Dicasteri appare anacronistico, ed è suscettibile di determinare ripercussioni negative nell'esercizio della funzione, che assume rilievo e complessità sempre maggiori, del coordinamento fra le attività internazionali delle varie pubbliche amministrazioni.

L'utilizzo di espedienti legislativi o regolamentari per limitare la discrezionalità dei responsabili politici nella scelta dei collaboratori risponde a una logica corporativa scarsamente oculata. Infatti, il personale della carriera diplomatica è costretto in tal modo ad attardarsi in posizioni di retroguardia, rinunciando a coltivare prospettive di sviluppo della propria professionalità più rispondenti all'interesse pubblico e anche più gratificanti.

Per le ragioni esposte, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento in titolo.

Il senatore PORCARI osserva che il richiamo all'opportunità di una maggiore discrezionalità dei responsabili politici del Ministero nella scelta del personale degli uffici risponde ad una concezione dello *status* del pubblico funzionario più affine alla logica nord-americana dello *spoil-system* che all'esperienza continentale.

Per altro verso, l'ipotesi di avvalersi di personale esterno per lo svolgimento di una serie di funzioni di diretta collaborazione con il Ministro mal si concilia con la natura dei compiti di un'Amministrazione che deve quotidianamente confrontarsi con le diplomazie di tutto il mondo, con le peculiari problematiche e le insidie che da ciò possono derivare.

Non sembra inoltre opportuno propugnare soluzioni organizzative che rischiano di dare un'ulteriore spinta a quell'appiattimento tra le varie carriere che già tanti danni ha arrecato nella vita amministrativa della Repubblica.

Il senatore MAGGIORE, dopo aver rilevato come le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato siano state in parte recepite nella nuova formulazione dello schema di regolamento sottoposta al Parlamento, rileva come la scelta di continuare ad affidare la funzione di portavoce del Ministro degli affari esteri ad un funzionario diplomatico non appare affatto ingiustificata, date le delicate implicazioni di politica estera che tale ufficio si trova costantemente ad affrontare.

Per le ragioni esposte, preannunzia la sua astensione sul parere precedentemente prospettato dal Relatore.

Il senatore PROVERA dichiara di condividere l'auspicio espresso dal Relatore nel senso del superamento di vincoli impropri nella scelta da parte dei responsabili politici del Ministero dei propri collaboratori. Rileva poi, con riferimento al richiamo effettuato da alcuni degli intervenuti al carattere peculiare insito nel comparto dell'attività internazionale, che l'appartenenza alla carriera diplomatica non rappresenta affatto un garanzia assoluta in ordine all'idoneità allo svolgimento di tali funzioni.

Preannunzia quindi il suo voto favorevole sul parere prospettato dal Relatore.

Il relatore MIGONE fa presente in primo luogo come le considerazioni da lui precedentemente svolte non sottendano alcuna volontà preconcetta nel senso di un allontanamento degli attuali titolari degli uffici, in vista di un'ipotetica loro sostituzione con personale estraneo all'Amministrazione degli esteri. Egli ha infatti inteso unicamente sottolineare l'opportunità di garantire al Ministro la possibilità di effettuare liberamente le proprie scelte in occasione del reclutamento dei suoi collaboratori. A fronte di tale maggiore discrezionalità, vi sarebbero ovviamente accresciute responsabilità, suscettibili di essere valutate dal Parlamento e dall'opinione pubblica.

Fa presente inoltre al senatore Porcari che l'utilizzo di un criterio di maggiore flessibilità, nei termini da lui in precedenza ipotizzati, non comporta alcun appiattimento fra le carriere; si tratta invece di rendere possibile, ove necessario, un più largo utilizzo delle capacità e delle esperienze che, nell'ambito delle carriere dirigenziali, esistono nelle varie branche della pubblica amministrazione.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, con l'astensione dei senatori dei Gruppi di Forza Italia e Alleanza Nazionale, conferisce quindi al relatore Migone il mandato di esprimere un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo, con osservazioni corrispondenti al contenuto del suo intervento introduttivo.

La seduta termina alle ore 13,45.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001 283^a Seduta

Presidenza del Presidente DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

AFFARE ASSEGNATO

Affare relativo agli appalti per le pulizie nelle caserme

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione. Doc. XXIV, n. 20)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rende noto di aver riformulato, nel modo seguente, e alla luce del dibattito di ieri, la parte dispositiva della proposta di risoluzione:

«.....

Impegna il Governo

- a) ad effettuare ogni utile verifica, tendente ad accertare se la gara in oggetto si sia svolta regolarmente e a riferirne gli esiti al Parlamento;
- b) a verificare se tutte le gare relative ai servizi che presentano offerte di ribasso anomalo si siano svolte regolarmente ed accertare anche se i servizi prestati (pulizie, mensa, etc.) dalle ditte appaltatrici siano idonei a soddisfare le esigenze del personale e degli altri fruitori;
- c) a valutare tempestivamente per il tramite degli uffici responsabili, a seguito delle irregolarità riscontrate dall'Ispettorato del Lavoro, la eventuale immediata sospensione dei pagamenti alla ditta «La Gaia s.r.l.» e, se del caso, la immediata risoluzione del contratto in forza del-

l'articolo 10 del contratto in essere e a norma dell'articolo 36 dello statuto dei lavoratori;

- d) ad inviare tutte le documentazioni per gli accertamenti del caso ai competenti uffici della Corte dei Conti.
- e) a prevedere l'inclusione obbligatoria in tutti i capitolati di appalto di una apposita clausola che obblighi le imprese aggiudicatrici dei servizi al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore».

Posta ai voti, e previo accertamento del numero legale, tale proposta è approvata, pur con l'astensione dei senatori PERUZZOTTI, MANCA e PALOMBO.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (n. 886)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANCA ricorda che il sistema di avanzamento degli ufficiali prevede che gli stessi siano valutati da apposite commissioni: il quadro normativo di riferimento, indicando esplicitamente la composizione delle commissioni di avanzamento, definisce nel dettaglio quelle che sono le figure istituzionali partecipanti con il criterio di abbracciare tutte le macro-aree funzionali di Forza armata. Il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214 ha modificato la denominazione di talune figure istituzionali attraverso accorpamenti e trasformazioni che non trovano più riscontro in quanto attualmente previsto. Pertanto, al fine di garantire la piena funzionalità delle predette commissioni ed evitare situazioni di blocco degli avanzamenti è assolutamente necessario adeguare la composizione della commissione superiore di avanzamento dell'Esercito al nuovo assetto ordinativo sancito dal predetto decreto legislativo.

Ricorda che a causa di molteplici impegni operativi all'estero e sul territorio nazionale, può verificarsi che il personale, soprattutto volontari di truppa, non possa fruire di tutti i recuperi compensativi per le prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di servizio. Si verifica quindi che le ore eccedenti non vengono totalmente compensate. Di conseguenza la proposta emendativa intende quindi indennizzare il personale in parola, al fine di migliorarne anche la qualità della vita, attribuendo il compenso denominato «alta valenza operativa» finalizzato proprio alle attività operative. Tale previsione non produce oneri in quanto l'erogazione deve avve-

nire comunque nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo. Fa inoltre presente che un ordine del giorno da lui presentato nel corso dell'esame del disegno di legge che portò alla legge n. 331 è stato recepito solo parzialmente, omettendo di includere nello schema di decreto l'ipotesi di dispensa per i laureati più meritevoli, ossia con un voto finale pari o superiore a 100/110 e per i titolari di attività lavorativa autonoma o subordinata.

Nel dettaglio propone quindi di abrogare il comma 6 dell'articolo 6 e di sostituire il comma 9 del medesimo articolo con il seguente:

«9. Qualora non sia possibile dar corso ai transiti di cui al precedente comma 1 ovvero tali transiti non siano sufficienti ad assorbire tutte le eccedenze maturate nell'anno, queste sono assorbite mediante il collocamento in ausiliaria, se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale, dell'ufficiale o del sottufficiale che abbia presentato domanda ovvero, qualora le domande siano insufficienti, dell'ufficiale o del sottufficiale anagraficamente più anziano ed a parità di età, dell'ufficiale o sottufficiale meno anziano in grado, appartenente alle categorie, ruoli e specializzazioni in esubero. Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo, comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto concerne invece le eventuali eccedente che si dovessero verificare nei gradi di colonnello o generale se ne preveda l'assorbimento con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 applicando altresì il comma 4 del citato articolo 4 della legge 19 maggio 1986, n. 224».

Altresì, propone di inserire un comma dopo il comma 5 dell'articolo 20, del seguente tenore: «all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, le parole da "ispettore logistico" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti "ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito"».

Inoltre, al medesimo articolo 20 propone di inserire dopo l'ultimo comma i seguenti: «6-bis. Ai quadri I e VI della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga "tenente", colonna 6, le parole "3 anni" sono sostituite dalle parole "2 anni".

6-ter. Ai quadri II e VII della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga "tenente", colonna 6, sostituire la frase "3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione e di addetto alle lavorazioni permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore" con la frase "2 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 1 anno di comandante di autosezione e 1 anno di addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore"».

Da ultimo, propone di aggiungere all'articolo 28 un comma dopo il comma 6, del seguente tenore: «7. Il compenso di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere corrisposto ai volontari di truppa in servizio permanente anche nel caso in cui non possa realizzarsi quanto stabilito all'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto. Per il personale trasferito la relativa corresponsione è effettuata dall'ente cedente all'atto del trasferimento».

Il senatore PERUZZOTTI rileva che il provvedimento portato all'esame della Commissione conferma la consistenza organica a regime delle Forze armate italiane prevista dalla legge (190 mila uomini e donne). Si ribadisce altresì la prevalenza dell'Esercito, rispetto alle altre due Forze armate. Giudica conservatrice tale scelta di fondo, che sembra priva di una cornice di riferimento politico-strategica. Osserva che nel periodo di transizione, la consistenza degli organici è tuttavia rimessa alle determinazioni del Ministro della Difesa. Fa notare che la sospensione della leva in tempo di pace opera a partire dal 1º gennaio 2007, e che fino al 31 dicembre 2006 sono soggetti al richiamo i giovani nati entro il 1985.

Rileva infine la conferma della preferenza nelle assegnazioni ad enti situati entro 100 km dal luogo di residenza e, per i coscritti, la maggiore rigidità della normativa per l'ammissione al rinvio per motivi di studio, l'allargamento dell'area delle esenzioni dal servizio di leva e l'assenza di norme specifiche per la tutela del radicamento territoriale delle Truppe Alpine.

Il senatore GUBERT propone di integrare la proposta di parere inserendo le seguenti condizioni relative all'articolo 1:

«all'articolo 10 sia previsto l'esonero o la dispensa dall'obbligo della lega del primogenito di famiglia numerosa (cinque figli) e comunque dei figli qualora due fratelli abbiano assolto a tale obbligo (sia nel servizio militare che civile)».

«all'articolo 10, comma 1 si preveda la possibilità di prescindere dal requisito dell'anno di tempo di esercizio della responsabilità diretta della conduzione di impresa qualora l'assunzione di tale responsabilità sia intervenuta in tempi più recenti per motivi giustificati, quali la morte, la grave malattia, altro grave impedimento, il raggiungimento di limiti di età per il pensionamento del precedente responsabile, qualora familiare del richiedente ovvero socio; si preveda altresì che sia assimilata alla responsabilità diretta di conduzione dell'impresa anche l'esserne il principale prestatore d'opera, qualora l'impresa sia di piccole dimensioni, ovvero l'accertamento dell'impossibilità dell'impresa di sopravvivere in termini economici se deve sostituire il richiedente con un dipendente».

«all'articolo 9, comma 2, si riduca la richiesta del superamento di almeno quattro esami per ogni anno di ritardo a tre o in subordine si faccia riferimento al superamento di un numero di esami pari ad almeno la metà di quello previsto nel piano di studi per gli anni precedenti a quello per il quale viene avanzata la richiesta di ritardo; gli anni cui si riferiscono tali criteri siano inoltre gli anni accademici precedenti; si estenda, inoltre il beneficio del ritardo anche agli iscritti a dottorati di ricerca di università italiane o straniere».

Il senatore PALOMBO rileva che sembrava profilarsi nella seduta di ieri un orientamento per modificare la ripartizione dei volumi organici fra Esercito, Marina ed Aeronautica, con lo scopo di raggiungere l'incremento di 2000 unità del volume organico della Marina Militare, portandolo da 34.000 a 36.000 uomini. Atteso che il totale dei volumi organici è pari a 190.000 unità, osserva come l'incremento a favore solo della Marina Militare avverrebbe a spese di una delle altre due Forze armate o di entrambe, che attualmente dispongono rispettivamente di 112.000 e 44.000 unità. Pertanto, affermare in sede di espressione del parere sul decreto legislativo in titolo che l'attuale volume organico assegnato alla Marina Militare è «inadeguato ai compiti e alle esigenze di assicurare al nostro paese un ruolo di rilievo nella realizzazione delle forze navali europee e multinazionali» significherebbe ignorare i compiti e sconfessare le responsabilità assegnate al Capo dello Stato Maggiore della difesa e al Ministro, ai quali spetta di stabilire l'esatto dimensionamento operativo ed organico di ciascuna componente del nuovo strumento militare nazionale. Suggerisce quindi di accettare la pervenuta ripartizione organica, rimandando eventuali interventi correttivi dei volumi di ogni singola forza armata al termine della prima fase di applicazione e sperimentazione, sottolineando in questa prospettiva, di variare i volumi organici, non raschiando quelli delle altre Forze armate, ma superando il totale delle 190.000 unità, che probabilmente è sotto dimensionato.

Ricorda che la situazione riportata nel decreto legislativo rappresenta la conclusione di tre modelli di difesa. Questi, partendo da cosiddetto «Modello Rognoni» di 250.000 unità complessive, di cui 150.000 assegnate all'Esercito, sono pervenuti alla configurazione attuale che vede oggi la predetta forza armata con un organico di 112.000 unità, cioè 38.000 uomini in meno. Il taglio in termini percentuali subito dall'Esercito è pari al 25 per cento, uguale a quello dell'Aeronautica, mentre la Marina ha subito una diminuzione pari soltanto al 15 per cento.

Conclude rimarcando l'impossibilità di un intervento attuale a spese dell'Esercito e dell'Aeronautica e a vantaggio della Marina, determinando degli squilibri interni nelle altre due Forze armate, che la Commissione non è in grado di valutare nel merito; propone invece di intervenire con una raccomandazione al governo che chieda di rivalutare, tenendo conto di tutti i fattori, l'eventuale opportunità di modificare i singoli volumi organici di ciascuna forza armata, o fermo il totale complessivo, o variando il medesimo, in rapporto agli esiti della prima fase di applicazione e sperimentazione del nuovo modello di difesa.

Replica il relatore LORETO, proponendo il seguente schema di parere:

«La Commissione Difesa del Senato,

esaminato nelle sedute del 7 e 8 marzo 2001 lo schema di decreto legislativo in titolo e condiviso l'impianto dello stesso; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «con volontari di truppa e», inserire le seguenti: «, nonché, in coerenza con i relativi compiti e attribuzioni, con»;

modificare l'articolo 6 come segue:

- a) al comma 1, sesto rigo, la parola: «o» sia sostituita dall'altra: «nonché»;
- b) al comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il transito dovrà, in ogni caso, avvenire salvaguardando i processi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque nell'ambito della quota prevista per l'accesso dall'esterno»;
- c) al comma 4, dopo le parole: «commi 2 e 3» del primo periodo, siano aggiunte le seguenti: «semprechè sussista la possibilità di reimpiego in relazione alle esigenze, ai profili di impiego ed alla programmazione delle assunzioni»;
 - d) il comma 6 sia soppresso;
- e) il comma 9 sia riformulato nel senso di prevedere che, qualora non sia possibile dar corso ai transiti di cui al comma 1 dell'articolo in esame ovvero con tali transiti non si riesca ad assorbire tutte le eccedenze maturate nell'anno, queste siano assorbite mediante il collocamento in ausiliaria dell'ufficiale o del sottufficiale che abbia presentato domanda, se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale; nel caso in cui le domande siano insufficienti, si prendano in considerazione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, in caso di pari età, l'ufficiale o sottufficiale meno anziano in grado, appartenenti a categorie, ruoli e specializzazioni in esubero; a tale personale si applichino le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224. Per quanto concerne invece le eventuali eccedenze nei gradi di colonnello e generale, se ne preveda l'assorbimento con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, applicando altresì il comma 4 del citato articolo 43 della legge del 1986, n. 224;
- f) sia comunque previsto che nel caso di collocamento in ausiliaria ai sensi del medesimo articolo 6 il periodo di permanenza in detta posizione sia elevato a dieci anni.

dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, sono estese ai militari delle Forze armate e degli ap-

partenenti alle forze di polizia deceduti o divenuti permanentemente inabili ai servizi di istituto per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate in conseguenza di attività operative di istituto ovvero addestrative direttamente finalizzate all'efficienza operativa, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei fratelli conviventi a carico qualora siano superstiti. Le assunzioni possono avere luogo anche in soprannumero agli organici ed in deroga alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

all'articolo 9, comma 2 ridurre il requisito dell'avere superato almeno quattro esami per ogni anno di richiesta di ritardo per l'assolvimento del servizio di leva a tre, o in subordine, prevedere il superamento di un numero di esami pari ad almeno la metà di quello previsto nel piano di studi per gli anni precedenti a quello per il quale viene avanzata la richiesta di ritardo; gli anni cui si riferiscono tali criteri siano inoltre gli anni accademici precedenti la richiesta; estendere, inoltre il beneficio del ritardo anche agli iscritti a dottorati di ricerca di università italiane o straniere.

modificare l'articolo 10 come segue:

- a) al comma 1 si preveda la possibilità di prescindere dal requisito dell'anno di tempo di esercizio della responsabilità diretta della conduzione di impresa, qualora l'assunzione di tale responsabilità sia intervenuta in tempi più recenti per motivi giustificati, quali la morte, la grave malattia, altro grave impedimento, il raggiungimento di limiti di età per il pensionamento del precedente responsabile, qualora familiare del richiedente ovvero socio; si preveda altresì che sia assimilata alla responsabilità diretta di conduzione dell'impresa anche l'esserne il principale prestatore d'opera, qualora l'impresa sia di piccole dimensioni, ovvero l'accertamento dell'impossibilità dell'impresa di sopravvivere in termini economici se deve sostituire il richiedente con un dipendente;
 - b) al comma 1 sub b) sia aggiunta la seguente lettera:
- «c) titolare, da almeno un anno, di attività lavorativa autonoma o subordinata di qualsiasi tipo»;
 - c) al comma 2 sub f) sia aggiunta la seguente lettera:
- «g) conseguimento, durante il periodo di rinvio dell'adempimento degli obblighi di leva per motivi di studio, di un diploma di laurea presso università legalmente riconosciute»;

all'articolo 12, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio a titolo gratuito»:

modificare l'articolo 20 come segue:

a) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, le parole da: «ispettore

logistico» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito»;

5-ter. All'articolo 12, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, sostituire le parole da: «da tre tenenti generali» con le altre: «dai due tenenti generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

b) dopo il comma 6 siano inseriti i seguenti:

«6-bis. Ai quadri I e VI della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga «tenente», colonna 6, le parole: «3 anni» sono sostituite dalle parole: «2 anni»;

«6-ter. Ai quadri II e VII della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, alla riga «tenente», colonna 6, sostituire le parole: «3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione o di addetto alle lavorazioni, permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi incarichi, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore» con le seguenti: «2 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero un anno di comandante di autosezione e un anno di addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore»;

all'articolo 28, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il compenso di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 può essere corrisposto ai volontari di truppa in servizio permanente anche nel caso in cui non possa realizzarsi quanto stabilito all'articolo 10, comma 5 del medesimo decreto. Per il personale trasferito la relativa corresponsione è effettuata dall'ente cedente all'atto del trasferimento».

all'articolo 29, comma quattro, sostituire le parole: «è consentito da parte delle Forze Armate inclusa l'Arma dei Carabinieri» con le altre: «le Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, promuovono»;

si valuti la necessità di elevare il volume organico totale del personale della Marina, previsto all'articolo 2, tab. A, atteso che quello già indicato appare inadeguato ai compiti e alle esigenze di assicurare al nostro Paese un ruolo di rilievo nella realizzazione delle forze navali europee e multinazionali»:

si valuti, in fine, la necessità di salvaguardare, nella determinazione della alimentazione e nella composizione dei reparti alpini, il radicamento territoriale di tali truppe».

Tale proposta, previo accertamento della sussistenza del numero legale, posta ai voti, è accolta dalla Commissione.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 2000 (n. 900)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GUBERT propone l'inserimento, nella formulazione del parere, della seguente osservazione:

«L'incremento del reddito massimo familiare al di sotto del quale si conserva il diritto all'uso dell'abitazione, attualmente previsto in due milioni per ogni familiare a carico oltre il terzo, tenga conto dell'effettivo costo aggiuntivo di ciascuna persona a carico, sulla base delle stime ISTAT sulla spesa media pro-capite delle famiglie ovvero sulla base della determinazione del minimo vitale a fini assistenziali ovvero sulla base del reddito al di sotto del quale, a fini fiscali, una persona è considerata a carico; in estremo subordine, il limite di due milioni sia almeno rivalutato in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita utilizzati anche per la rivalutazione de limite massimo di lire 60.000.000».

Il relatore LORETO condivide la proposta illustrata dal senatore Gubert e contesta il fatto che il limite di reddito non abbia più superato, nel corso degli ultimi annni, l'incremento del tre per cento così come si era cominciato a fare dal 1995. Le motivazioni sono diverse: se cresce secondo l'incremento ISTAT il canone di locazione deve necessariamente essere incrementato anche il limite di reddito al di sotto del quale si conserva il diritto dell'uso dell'immobile. Sottolinea quindi la necessità di un innalzamento del limite di reddito al fine di assicurare una maggiore rete di protezione sociale. Formula infine una nuova proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione Difesa del Senato,

esaminato nella seduta dell'8 marzo 2001 lo schema di decreto legislativo in titolo esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

che venga rideterminato il limite di reddito di cui all'articolo 2 comma 2 in maniera tale da assicurare la rivalutazione annua dello stesso limite di reddito con l'indice ISTAT oppure con una rivalutazione forfettaria media annua del 3 per cento dello stesso limite a partire dal dicembre 95:

che l'incremento del reddito massimo familiare al di sotto del quale si conserva il diritto all'uso dell'abitazione, attualmente previsto in due milioni per ogni familiare a carico oltre il terzo, tenga conto dell'effettivo costo aggiuntivo di ciascuna persona a carico, sulla base di stime ISTAT sulla spesa media pro-capite delle famiglie ovvero sulla base della determinazione del minimo vitale a fini assistenziali ovvero sulla base del reddito al di sotto del quale, a fini fiscali, una persona è

considerata a carico; in estremo subordine, il limite di due milioni sia almeno rivalutato in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita utilizzati anche per la rivalutazione del limite massimo di lire 60.000.000».

Posta ai voti, previo accertamento del numero legale, la proposta di parere è approvata.

Schema di decreto del Presidente della repubblica concernente «Modifica dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, recante regolamento in materia di attuazione della rappresentanza militare» (n. 864)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 5 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382. Esame. Parere favorevole)

Il senatore LORETO riferisce in senso favorevole riguardo alla modifica prospettata dallo schema di decreto in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervento il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di voto favorevole previo accertamento del numero legale. Essa è approvata.

Proposta di nomina del Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (n. 177)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favoreùvole)

Il senatore NIEDDU riferisce alla Commissione illustrando il «*curri-culum vitae*» del candidato e propone l'emissione di un avviso favorevole.

Non essendoci iscritti in discussione generale, il Presidente DI BE-NEDETTO pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori: AGOSTINI, BATTAFARANO (in sostituzione del senatore Ayala) CAPALDI (in sostituzione della senatrice D'Alessandro Prisco), DI BENEDETTO, GUBERT, LORETO, MANCA, MANFREDI (in sostituzione del senatore Contestabile), MURINEDDU, NIEDDU, PALOMBO, PERUZZOTTI, PETRUCCI, ROBOL.

La Commissione approva all'unanimità dei votanti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che per i restanti schemi di decreto all'ordine del giorno, la Commissione non potrà esprimere i prescritti pareri in ragione della imminente conclusione della legislatura.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001 322ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente MORANDO indi del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando

La seduta inizia alle ore 8,55.

Il presidente MORANDO, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9, è ripresa alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 902)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver ricordato che la finalità principale del provvedimento in esame è quella di rendere trasparenti e di semplificare le procedure afferenti alla reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti, evidenzia che eventuali profili inerenti alla formazione dei residui e alla consistenza dei saldi finanziari risultano secondari rispetto a tale finalità generale. In merito ai rilievi critici avanzati dal senatore Vegas nella seduta di ieri, dissente dall'osservazione che

le nuove procedure determinerebbero un sostanziale svuotamento del Fondo di riserva, sottolineando che in base alla nuova normativa si determina un'articolazione nell'ambito della dotazione del fondo stesso, con definizione della quota specificamente utilizzabile per la riassegnazione di somme per il pagamento dei residui perenti.

Con riguardo alle osservazioni formulate dal relatore, dichiara di concordare circa l'inopportunità della proposta del Consiglio di Stato di procedere alla reiscrizione dei residui passivi perenti di conto capitale anche con riferimento agli obblighi derivanti da leggi. Concorda, altresì, sull'esigenza di una più puntuale definizione dell'anno terminale della disciplina transitoria prevista dall'articolo 4. Circa poi l'abbreviazione del termine per il controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ribadisce la fondatezza delle motivazioni di tale previsione, come indicato nella relazione illustrativa del provvedimento.

Si sofferma, infine, sulla questione degli eventuali effetti della nuova procedura sulla formazione dei residui e sul fabbisogno dello Stato, osservando che dall'attuazione della nuova normativa non sembrano poter derivare effetti significativi sugli aggregati di finanza pubblica. In ogni caso, in risposta alla richiesta di puntuali chiarimenti sui dati quantitativi avanzata dal senatore Vegas, fa presente che per l'anno 2000 i residui in conto capitale riassegnati ammontavano a circa 1.200 miliardi, mentre quelli di parte corrente raggiungevano l'importo di circa 990 miliardi. Le previsioni di competenza per il 2001 quantificano il fondo residui di parte capitale in 1.000 miliardi, mentre i residui di parte corrente saranno imputati al fondo delle spese obbligatorie, che ammonta a 3.969 miliardi.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di esprimere parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo, segnalando la necessità di precisare, con riferimento all'articolo 4, l'anno terminale della disciplina transitoria ivi prevista.

La Commissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di regolamento recante modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica concernenti l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (n. 908)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che il provvedimento in esame è finalizzato ad apportare alcune modifiche, peraltro di limitata entità, all'organizzazione del Ministero del tesoro, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, che in attesa della ulteriore unificazione tra i dicasteri del Tesoro e delle Finanze, ha consentito il temporaneo riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri: con il regolamento in esame, in sostanza, si prevede la soppressione di un ufficio di livello dirigenziale generale presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e la creazione di due nuovi uffici, rispettivamente presso il Dipartimento del tesoro e presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

Passando ad illustrare il contenuto specifico del provvedimento, si sofferma sull'articolo 1, che prevede la soppressione del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato, conseguente alla disciplina introdotta dalla legge finanziaria per l'anno 2000, che ha introdotto un nuovo sistema per l'acquisto dei beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, affidandolo alla CONSIP S.p.A.. Relativamente all'articolo 2, fa presente che si tratta di modifiche organizzative inerenti al Dipartimento del tesoro in materia di monetazione e in materia informatica. Con riguardo all'articolo 5, osserva che la modifica organizzativa ivi prevista concerne l'assetto della Commissione tecnica della spesa pubblica.

Dopo aver ricordato che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, le modifiche apportate all'ordinamento del Ministero non comportano oneri a carico della finanza pubblica, conclude fornendo una valutazione positiva sul provvedimento, che consente una maggiore efficienza dell'organizzazione amministrativa del Ministero.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con la valutazione del relatore.

La Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta sullo schema di regolamento in titolo.

Schema di decreto di variazione dell'intervento presentato dal comune di Campoformido-Udine, relativo alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF 1999, devoluta alla diretta gestione statale (n. 911)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente COVIELLO, evidenziando che si tratta dello schema di decreto di variazione dell'intervento presentato dal comune di Campoformido-Udine, assegnatario di una somma di lire 400 milioni a seguito del riparto della quota dell'8 per mille dell'IR-PEF relativa al 1998 devoluta alla diretta gestione statale. Dopo aver segnalato che l'intervento relativamente al quale è stata assegnata la suddetta somma riguarda opere di difesa della sponda sinistra del torrente Cormor, fa presente che la variazione proposta consiste nell'ampliamento della zona di intervento a monte, in modo da consentire il raccordo con un'altra opera in corso di realizzazione da parte della Direzione regionale della protezione civile del Friuli-Venezia Giulia.

Il senatore MORO sottolinea che si tratta di una modifica marginale dell'intervento rispetto al quale è intervenuto il riparto originario.

La Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta sullo schema di decreto in titolo.

La seduta termina alle ore 10.

FINANZE E TESORO (6^{a})

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

439^a Seduta

Presidenza del Presidente GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(4338-4336-ter-B) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonchè altre disposizioni in materia di immobili pubblici, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli da 18 a 21 di un'altro disegno di legge sempre d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

Il senatore CASTELLANI riferisce alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, sottolineando peraltro che tali modifiche non hanno inciso in modo significativo sull'impianto complessivo del disegno di legge.

Egli specifica, infatti, che l'altro ramo del Parlamento ha confermato l'obiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare dello Stato attraverso la cessione o il conferimento dei beni agli enti locali e la predisposizione di progetti di utilizzo e sviluppo da parte degli stessi enti, anche con la costituzione di società per azioni con partecipazione maggioritaria dei comuni.

Le modifiche più rilevanti concernono, invece, le disposizioni in materia di immobili del Ministero della difesa, laddove la Camera dei deputati ha previsto che si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del disegno di legge alla dismissione di quei beni rientranti in un apposito elenco redatto con decreto del Ministro della difesa.

Tale specificazione nasce dalla esigenza di raccordare le procedure di dismissione con quanto previsto nella finanziaria per il 2001.

Inoltre, la Camera ha ribadito che agli immobili del Ministero della difesa, sottoposti a vincolo di natura culturale o ambientale, siano applicabili le disposizioni recate dal disegno di legge.

La Camera ha aggiunto poi un articolo che detta disposizioni particolari per le cessioni di beni immobili sempre da parte del Ministero della difesa.

Un'altra modifica riguarda l'esenzione dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili per i beni appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica.

Il relatore dopo aver sottolineato la rilevanza del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 2000, ne auspica la definitiva approvazione.

Il presidente GUERZONI prende atto che non ci sono iscritti a parlare in discussione generale e dà la parola al sottosegretario SOLAROLI, il quale condivide le osservazioni del relatore così come l'auspicio di una definitiva approvazione del disegno di legge.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge, nel caso nessun Commissario chieda la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE dà conto quindi dei pareri espressi dalla 1^a, dalla 5^a e dalla 7^a Commissione permanente, mentre per le altre Commissioni consultate – egli rileva- il termine per l'espressione del parere è ormai decorso.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, egli pone quindi ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che viene approvato.

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 2 e 3, sempre nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi alla votazione finale del disegno di legge nel suo complesso.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori CIMMINO, BONAVITA e CASTELLANI a nome dei rispettivi Gruppi, interviene il senatore VENTUCCI, il quale motiva l'assenso della propria parte politica alla assegnazione in sede deliberante con la rilevanza di un provvedimento che affronta, se pure in modo parziale, la questione della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Dichiara tuttavia che i motivi di perplessità che ancora permangono sulle procedure definite dal disegno di legge, complesse e farraginose, inducono la propria parte politica ad un voto di astensione.

A giudizio del senatore ROSSI, il disegno di legge reca disposizioni non condivisibili, soprattutto per quanto riguarda le procedure di cessione o dismissione dei beni patrimoniali agli enti locali e in materia di riscatto di immobili di edilizia residenziale pubblica. La propria parte politica giudica importante l'obiettivo di trasferire i beni patrimoniali dello Stato agli enti locali, ma giudica totalmente inefficace a tale scopo il provvedimento; proprio per tali motivi preannuncia un voto contrario.

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, il Presidente GUERZONI avverte che, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 2000, si procederà alla votazione per appello nominale.

Partecipano alla votazione i senatori AGOSTINI, ALBERTINI, BO-NAVITA, CASTELLANI Pierluigi, CIMMINO, DEBENEDETTI, GUER-ZONI, MARINI, MONTAGNA, PASQUINI, PELELLA (in sostituzione del senatore STANISCIA), SARTORI, THALER AUSSERHOFER e VI-GEVANI, che votano sì. Partecipano inoltre alla votazione il senatore VENTUCCI, che si astiene, ed il senatore ROSSI che vota no.

A seguito di tale votazione, il Presidente GUERZONI dichiara quindi che il disegno di legge n. 4338-4336-*ter*-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è approvato, risultando quattordici voti favorevoli, un voto di astensione e un voto contrario.

La seduta termina alle ore 14,25.

ISTRUZIONE (7^{a})

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001 528^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 9,30.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il Presidente OSSICINI avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede consultiva il disegno di legge n. 4338-4336-*ter*-B e che la Commissione è stata autorizzata ad esprimere il parere immediatamente. Convoca pertanto la Sottocommissione pareri e sospende la seduta per consentirne la riunione.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie (n. 898)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie (n. 899)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

(Esame congiunto. Pareri favorevoli con osservazioni)

Il Presidente OSSICINI avverte che sui due schemi di decreto all'ordine del giorno si svolgerà una discussione congiunta, stante la loro stretta connessione, ferma comunque restando l'espressione di distinti pareri.

Riferisce alla Commissione il relatore MASULLO, il quale ricorda che i due decreti disciplinano rispettivamente le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie e le classi delle lauree specialistiche universitarie delle medesime professioni, avendo a comune presupposto normativo - fra l'altro - la legge n. 251 del 2000, che ha disciplinato le professioni stesse, e i successivi provvedimenti di attuazione. Il primo decreto prevede quattro classi di lauree, rispettivamente intitolate alle professioni sanitarie infermieristiche e sanitaria ostetrica; alle professioni sanitarie della riabilitazione; alle professioni sanitarie tecniche e alle professioni sanitarie della prevenzione. Esso reca altresì indicazioni rilevanti anche per il secondo decreto, con riferimento – ad esempio – agli obiettivi formativi e al rapporto con la normativa comunitaria. Egli richiama quindi l'attenzione sull'articolo 2 – ove si indicano le sedi presso le quali si svolge l'attività di tali corsi, fermo restando che i corsi sono istituiti e attivati dalle facoltà – e sull'articolo 3, il quale precisa che gli insegnamenti sono di norma affidati a personale del ruolo sanitario. Sono particolarmente significative, inoltre, le norme transitorie dell'articolo 8, che prevedono la conclusione dei corsi di diploma universitario attualmente in svolgimento e fanno rinvio ad un altro provvedimento per disciplinare l'accesso ai nuovi corsi degli esercenti le attuali professioni infermieristiche.

Nell'ambito della prima classe, sono contemplate la professione sanitaria di infermiere, quella di ostetrico e quella di infermiere pediatrico. Nell'ambito della seconda classe (la cui denominazione dovrebbe essere a suo avviso modificata in «professioni sanitarie riabilitative» per conformarsi agli ordinamenti sanitari) sono previste 8 diverse figure professionali; al riguardo egli nutre perplessità su quella di «educatore professionale», per la genericità dei suoi contenuti. Anche le denominazioni della terza e della quarta classe andrebbero rese conformi a quelle contemplate nei decreti del Ministro della sanità.

Passando al secondo decreto (sulle lauree specialistiche), il relatore segnala che le classi ivi delineate mirano a creare specifici percorsi capaci di soddisfare l'esigenza di formazione avanzata e ad assicurare adeguati approfondimenti metodologici, oltre a costituire un serio riferimento per l'aggiornamento professionale. Il relatore segnala quindi l'opportunità di un chiarimento all'articolo 2, comma 2, in ordine al rapporto fra le diverse sedi (universitarie o del Servizio Sanitario nazionale) ove si svolge la formazione. Anche per le classi delle lauree specialistiche, poi, valgono le considerazioni già espresse circa l'opportunità di adottare le medesime denominazioni fissate dal Ministero della sanità; in tal modo si otterrebbe, fra l'altro, quel risultato della corrispondenza fra lauree e lauree specialistiche che è prescritta dalle norme generali sugli ordinamenti didattici universitari. Il relatore richiama quindi l'attenzione del Governo su una qualche farraginosità del secondo decreto. Sottolinea poi compiaciuto che, nei documenti in esame, viene fatto frequente riferimento all'acquisizione di valori etici, nella consapevolezza che gli operatori sanitari non devono essere semplicemente dei tecnici. Si tratta cioè di affermare per tali figure professionali un'etica civile, fondata sui valori della Costituzione, di cui peraltro, al di là delle affermazioni di principio, non vi è traccia concreta nei *curricula*: manca, ad esempio, un insegnamento di bioetica. Egli quindi ritiene necessario – conclude – invitare il Governo ad una integrazione in tal senso.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI, dopo aver rivolto un cordiale pensiero alle colleghe senatrici e alle collaboratrici della Commissione in occasione dell'8 marzo, esprime particolari perplessità sul secondo decreto, con riferimento al rapporto – a suo dire scorrettamente impostato – fra obiettivi formativi e professionalizzazione. Annuncia pertanto che esprimerà un voto favorevole sul primo decreto e contrario sul secondo. Quanto infine al rapporto fra le facoltà di medicina e le aziende ospedaliere, egli segnala il ruolo essenziale delle seconde, dal momento che ormai in tutto il mondo l'attività della ricerca medica si svolge negli ospedali.

Replica il relatore MASULLO, invitando a non enfatizzare talune sue osservazioni e osservando altresì che nei *curricula* in esame emerge una presenza delle materie giuridiche a suo avviso eccessiva e pertanto da circoscrivere.

Replica quindi il Sottosegretario GUERZONI, ricordando in primo luogo che l'ordinamento didattico dei corsi per i medici è già stato emanato e che il rapporto fra il Servizio Sanitario nazionale e l'università è disciplinato dal decreto legislativo n. 517 del 1999. Esso prevede, fra l'altro, la trasformazione dei policlinici universitari in aziende ospedaliero-universitarie, a testimonianza della forte integrazione perseguita fra i due ambiti. Del resto, è intrinseco alle facoltà di medicina l'impegno a svolgere insieme ricerca, formazione e assistenza.

I due decreti in esame (solo per il primo dei quali la legge prevede il concerto della Sanità) mirano dunque a definire i percorsi formativi per il personale delle professioni tecniche sanitarie, secondo modelli che devono essere fortemente mirati agli specifici profili professionali, la cui definizione – come è noto – spetta alla Sanità. Si produce quindi un complesso incrocio fra tre sistemi normativi: quello comunitario (non derogabile e particolarmente analitico per le professioni infermieristiche), quello sanitario e quello universitario. I due decreti, cui è spettato il complesso ruolo di contemperare tali sistemi normativi, hanno dunque il compito di definire le modalità per la formazione universitaria di quelle figure professionali che il legislatore ha individuato con la legge n. 251 dello scorso anno. In tal prospettiva, confida che i pareri della Commissione possano aiutare il Governo ad armonizzare ancor meglio i due decreti, la cui stesura risente del fatto che ai sensi di legge la Sanità ha dato il proprio concerto solo sul primo. Il Sottosegretario rileva poi che l'obiettivo delle lauree specialistiche sarà quello di preparare personale capace di insegnare, dirigere e organizzare i servizi infermieristici. Esprime quindi apprezzamento per i richiami del relatore alla bioetica, anche se questa non trova ancora collocazione nei settori scientifico-disciplinari degli ordinamenti universitari. Infine ringrazia il Presidente e la Commissione per l'impegno e l'apporto prezioso espresso nel corso di tutta la legislatura nei confronti dell'università e della ricerca.

Il presidente OSSICINI a sua volta ringrazia il Sottosegretario Guerzoni, del quale tutta la Commissione ha apprezzato la dedizione e la serietà di impegno lungo tutta la legislatura.

Infine, dopo che il PRESIDENTE ha accertato per ciascuna votazione la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione, con due separate votazioni, conferisce il mandato al relatore di redigere sui decreti all'ordine del giorno pareri favorevoli con le osservazioni indicate.

Documento concernente l'esito dell'istruttoria per il riordinamento della Giunta centrale per gli studi storici, gli istituti storici ad essa collegati e le Deputazioni di storia patria (n. 907)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore MONTICONE, facendo presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sull'esito dell'istruttoria compiuta dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del decreto legislativo n. 419 del 1999, per la riforma della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti ad essa collegati e delle Deputazioni di storia patria. Il Governo, tenuto conto delle caratteristiche dei suddetti istituti e delle difficoltà di operare che essi incontrano, propone la creazione di un sistema a rete, prevedendo servizi e strutture comuni ma conservando agli istituti stessi personalità giuridica ed autonomia. Gli istituti resterebbero comunque sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali; in conclusione il relatore propone di esprimere un parere favorevole considerato anche il fatto che la prefigurata riforma consentirà agli istituti un più agevole accesso ai finanziamenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore MASULLO si dichiara d'accordo con il relatore: il prospettato riordino del settore colloca il Ministero per i beni e le attività culturali quale garante dell'autonomia e del sostegno degli istituti, la cui preziosa opera di ricerca storica diffusa sul territorio non può essere sottovalutata. Va inoltre chiarito che tale riordino non significa affatto un processo di accentramento burocratico, né tanto meno un assoggettamento delle realtà culturali periferiche ad un organismo centrale.

Il senatore LORENZI esprime una valutazione negativa, paventando il carattere accentratore e di coercizione omogeneizzante dell'intervento governativo nei confronti di istituzioni culturali operanti diffusamente sul territorio. Nell'occasione ribadisce ancora una volta la sua opposizione all'uso improprio da parte del Ministero della locuzione «scientifico» e conclude annunciando il proprio voto contrario.

Il relatore MONTICONE replica facendo presente che la soluzione prospettata dal Ministero è il contrario di un accentramento e che tutte le Deputazioni di storia patria, appositamente interpellate, si sono dette favorevoli.

Il sottosegretario D'ANDREA esprime piena adesione alle indicazioni del relatore, facendo presente che la soluzione elaborata dal Ministero appare la più congrua a potenziare l'attività di ricerca degli istituti operanti sul territorio – di cui sottolinea la grande tradizione culturale – senza lederne l'autonomia.

Infine il PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, indi la Commissione approva la proposta di esprimere parere favorevole.

AFFARE ASSEGNATO

Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione di risoluzione: Doc. XXIV, n. 22)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio 2001.

Il senatore MONTICONE ricorda brevemente i contenuti dello schema di risoluzione da lui presentato nella precedente seduta.

Il presidente OSSICINI prende atto che non vi sono richieste di intervento e pertanto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti lo schema stesso, che risulta approvato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente OSSICINI avverte che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15, avrà inizio alle ore 15,30. Avverte altresì che l'ordine del giorno già diramato potrebbe essere integrato con l'esame in sede deliberante di un disegno di legge concernente il soccorso alpino, attualmente in corso di approvazione alla Camera dei deputati, ove la Presi-

denza del Senato lo assegni e ne autorizzi l'immediato inserimento all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,45.

529^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(5043) Deputati DETOMAS ed altri. – Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, approvato dalla Camera dei deputati

(4650) CONTE ed altri. – Nuove norme dell'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS)

(Discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 5043 e assorbimento del disegno di legge n. 4650)

Il presidente OSSICINI avverte che il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione in sede deliberante il disegno di legge n. 5043, approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandone altresì l'immediato inserimento all'ordine del giorno e ha trasferito alla medesima sede per connessione il disegno di legge n. 4650, già assegnato alla Commissione in sede referente. Si può pertanto procedere alla discussione congiunta di tali disegni di legge.

Il relatore MONTICONE segnala che i due testi sono molto simili per struttura e contenuti. Illustrando in particolare quello approvato dalla Camera dei deputati, avverte che esso esordisce con una importante affermazione di principio: il riconoscimento del valore di solidarietà sociale e della funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) e del Club alpino italiano (CAI). Le norme successive assegnano al CNSAS importanti funzioni di soccorso, vigilanza e prevenzione, nonché il coordinamento fra le squadre di soccorso appartenenti a diverse organizzazioni. L'articolo 2 prevede la stipula

di convenzioni fra le regioni e le strutture decentrate del CNSAS. L'articolo 4 disciplina le attività specialistiche promosse dal CNSAS, mentre l'articolo 5 elenca le scuole nazionali esistenti all'interno del Corpo. Al riguardo il relatore, ricordando l'importante ruolo svolto dalle unità cinofile del Corpo per la ricerca delle vittime in occasione di terremoti, segnala l'opportunità che tale importante competenza sia adeguatamente considerata nell'ordinamento di tali scuole. L'articolo 6 definisce le figure professionali specialistiche che vengono qualificate dalle scuole nazionali e l'articolo 7 reca una norma di raccordo. Infine l'articolo 8 dispone un trasferimento di fondi, nei limiti peraltro delle dotazioni già assegnate dalle legge n. 162 del 1992, così da non richiedere una nuova copertura finanziaria. Rispetto al disegno di legge n. 4650, mancano, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, un incremento dei fondi e le norme sul Secours Alpin Valdotain (SAV) e sul Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) della provincia di Bolzano; egli peraltro ritiene che – tenuto conto degli ordinamenti particolari delle regioni a statuto speciale e delle province autonome - il testo in esame possa comunque applicarvisi. In conclusione il relatore, sottolineato il grande significato sociale dei testi in esame, propone l'approvazione del disegno di legge n. 5043, nel quale assorbire il disegno di legge n. 4650.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE manifesta la profonda soddisfazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania per la imminente approvazione di un testo che premia adeguatamente gli altissimi meriti del CNSAS, che si segnala non solo per la sua quotidiana attività di soccorso in montagna, ma anche per i preziosi interventi in occasione delle più gravi calamità naturali, in Italia e all'estero. L'unico rammarico è l'impossibilità, al momento, di incrementare le dotazioni finanziare. Conclude osservando che l'opera di prevenzione degli incidenti in montagna promossa dal Corpo deve portare ad una evoluzione nella cultura di tutti coloro che si accostano a tale ambiente.

Il senatore LORENZI esprime a suo volta viva soddisfazione, ricordando in particolare il grande ruolo svolto dal volontariato: cita ad esempio le iniziative dell'Associazione nazionale alpini (ANA), delle quali menziona alcuni esempi. Si rammarica solo per il mancato incremento degli stanziamenti.

Il senatore CONTE rileva con compiacimento che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati recepisce gli elementi più significativi del disegno di legge da lui presentato al Senato. Il sostegno al CNSAS mira anche, in prospettiva, a promuovere una nuova cultura di quanti si accostano all'ambiente montano e il rispetto per tale peculiare *habitat*. Purtroppo in questa legislatura non è stato possibile approvare anche altre proposte di legge in materia – cita la legge quadro sullo speleologia e la limitazione

ai voli a bassa quota in montagna – ma comunque oggi il Parlamento compie un atto di grande significato per sostenere e valorizzare tutti quei soggetti – istituzioni e volontariato – che operano nella montagna e per la montagna, superando le passate difficoltà di coordinamento.

Il senatore BEVILACQUA annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, rilevando compiaciuto che l'atto finale della 7ª Commissione nella XIII legislatura vede l'unanimità delle forze politiche su un disegno di legge di grande significato.

Il senatore DANZI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, cogliendo l'occasione per un saluto affettuoso ai componenti della Commissione.

Il senatore ASCIUTTI annuncia che anche il Gruppo Forza Italia voterà a favore e rileva con soddisfazione che il medesimo unanime consenso di oggi è stato raccolto dalla legge sulla tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, un altro significativo provvedimento a favore delle aree di montagna.

Il senatore NAVA esprime apprezzamento per la relazione e dichiara che il Gruppo Unione Democratici per l'Europa – UDeuR voterà a favore.

Concluso il dibattito, il sottosegretario DI NARDO ringrazia la Commissione ed esprime la piena soddisfazione del Governo, osservando che il Ministero ha promosso il conferimento di un ruolo di coordinamento al CNSAS nella salvaguardia delle competenze delle amministrazioni operanti nel campo della protezione civile.

Si passa quindi alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 5043, che la Commissione adotta quale testo base.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione, con separate votazioni, approva gli 8 articoli di cui consta il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, nonché il disegno di legge nel suo complesso, nel quale rimane assorbito il disegno di legge n. 4650.

Il presidente OSSICINI rivolge conclusivamente un affettuoso saluto ai componenti della Commissione, insieme al vivo apprezzamento per il comune lavoro compiuto nella XIII legislatura.

La seduta termina alle ore 17,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

420^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Corleone.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(3832-B) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il relatore PIATTI, precisando che alcune delle disposizioni sono state soppresse dalla Camera in quanto inserite nella legge finanziaria, mentre altre disposizioni sono state inserite rispetto all'originario testo approvato dalla Commissione.

Dà sinteticamente conto del contenuto del disegno in titolo.

L'articolo 1 prevede stanziamenti a favore dell'AGEA; l'articolo 2 riguarda con una modifica le disposizioni in materia di albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari; l'articolo 3 riguarda i mutui e in particolare riformula l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998 non prevedendo la possibilità per gli istituti di chiedere garanzie collaterali; l'articolo 4 prevede un nuovo stanziamento a favore del Codex Alimentarius e per l'Istituto nazionale della nutrizione; passa poi ad illustrare l'articolo 5 che riguarda i contratti stipulati dalle società di forestazione che vengono trasferiti alle regioni; l'articolo 6 prevede l'istituzione di un Comitato con la partecipazione delle parti sociali per la formazione in agricoltura; l'articolo 7 reca disposizioni in materia di prodotti agricoli; l'articolo 8 prevede stanziamenti per il Corpo forestale per la lotta al bracconaggio; dopo l'articolo 9 in materia di acquacoltura in acque marine, l'articolo 10 prevede stanziamenti per le Unioni nazionali dei produttori; l'articolo 12 reca modifiche al decreto legislativo n. 173 citato includendo fra i beneficiari le associazioni di giovani agricoltori; l'articolo 13 differisce i termini per il registro dei prodotti fitosanitari; l'articolo 14 proroga il termine fissato dal decreto legislativo n. 152 del 1999 per la denuncia dei pozzi; l'articolo 15 prevede un incremento di risorse a favore della legge n. 499 del 1999; l'articolo 16 riguarda la regolazione della posizione debitoria dello Stato nei confronti delle regioni per l'attuazione di interventi previsti dalla legge n. 185 del 1992 relativa al Fondo di solidarietà nazionale; l'articolo 17 prevede stanziamenti per la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità; l'articolo 18 riguarda le modalità di pagamento delle tariffe, dovute direttamente alle regioni, dovute dai costitutori di nuove varietà vegetali; l'articolo 19 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 260 del 2000 dimezzando le sanzioni minime dovute per la regolarizzazione dei vigneti abusivi; l'articolo 20 prevede la proroga al 31 dicembre 2001 per il prelievo di acque di falda in alcune zone vicino Venezia; l'articolo 21 prevede il differimento di termini per il versamento di rate scadute per premi previdenziali ed assistenziali; l'articolo 22 prevede uno stanziamento per le attività del Corpo forestale dello Stato nella lotta agli incendi boschivi; l'articolo 23 riguarda la disciplina dell'ospitalità familiare e rurale, demandata alle regioni; l'articolo 24 stabilisce l'obbligo di apporre il prezzo sulle confezioni di fitofarmaci; l'articolo 25 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nelle materie disciplinate dal provvedimento in esame. L'articolo 26 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Conclusivamente ribadisce che il provvedimento, che contiene numerose disposizioni volte a offrire soluzioni per molte problematiche di rilievo del mondo agricolo, destina notevolissime risorse per il comparto primario e alla luce di tutte tali considerazioni ne raccomanda l'approvazione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BETTAMIO rileva che il disegno di legge all'esame è un provvedimento *omnibus*, che reca una serie di disposizioni diverse, non inquadrate in una prospettiva strategica, necessaria per il decollo del settore agricolo nel quadro del nuovo scenario di globalizzazione dell'economia, dei mercati e dei commerci. Nel rilevare che molte delle disposizioni si configurano come mere modifiche al quadro legislativo vigente o proroghe, pur tuttavia il provvedimento contiene alcune norme che si possono valutare con favore (quali quelle relative ai giovani agricoltori, all'ospitalità rurale e ad alcune altre disposizioni che intervengono comunque su questioni rilevanti per il mondo agricolo). Per tutte queste ragioni, a nome del suo Gruppo, nel dichiararsi favorevole al mantenimento della sede deliberante, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento.

Il PRESIDENTE, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere brevemente la seduta e, alla luce del prevedibile andamento dei lavori dell'Assemblea, di proseguire la seduta della Commissione alle ore 9,30, dopo il presumibile inizio della discussione generale sul provvedimento in materia di federalismo (A.S. 4809-B).

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,45.

Il senatore SARACCO illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

0/3832-B/1/9 Saracco

«La Commissione.

in sede di discussione dell'A.S. 3832-B,

atteso che l'emergenza "flavescenza dorata sta recando gravi danni ai vigneti del Piemonte ed in regioni confinanti";

che la difficile situazione determinatasi a carico dei vitivinicoltori non può essere affrontata solamente dai medesimi a motivo del rilevante peso economico-finanziario, determinatosi;

che si reputa necessario e indispensabile aiutare le aziende interessate a fronteggiare l'inedita e grave situazione:

impegna il Governo:

ad operare affinché per il risanamento dei danni subiti nel 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato «flavescenza dorata», e per la parziale copertura dei costi di estirpazione e reimpianto, si applichino alle aziende agricole singole o associate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità previste dalla medesima legge, nel limite di spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e 10 miliardi per l'anno 2002:

e che all'onere relativo si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto (ai fini del bilancio triennale 2001-2003) nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

Il senatore BIANCO dichiara di voler aggiungere la firma all'ordine del giorno n. 1 chiedendo al presentatore di sostituire, nel primo periodo del preambolo, le parole: «ed in regioni confinanti» con le altre: «ed in altre regioni», alla luce della constatazione che il problema interessa altre regioni, quali la regione Veneto. A nome del Gruppo di Democrazia europea, preannuncia un voto favorevole sul provvedimento.

Il senatore CUSIMANO rileva preliminarmente che quello all'esame è un provvedimento che sicuramente stanzia una mole rilevante di risorse per il mondo agricolo, ma che fu approvato dalla Commissione agricoltura del Senato nel novembre del 1999 e che è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento soltanto ieri. Ritiene pertanto vergognoso che per un provvedimento - che contiene disposizioni importanti per il mondo agricolo e che poteva essere definitivamente approvato a suo tempo – si sia atteso così tanto tempo, nonostante la grave crisi del comparto: eleva quindi pertanto una ferma protesta nei confronti della Camera dei deputati e del Presidente della Commissione competente. Conviene altresì sulla opportunità di allargare l'ambito dell'ordine del giorno n. 1, proponendo, nel primo periodo del preambolo, la seguente alternativa formulazione: «ed in altre regioni interessate da tale emergenza», pur rilevando che anche la seconda parte del dispositivo (formulato come un vero e proprio provvedimento di carattere legislativo e non come uno strumento di indirizzo) andrebbe ugualmente riformulata.

Il senatore BUCCI, nel richiamarsi alle considerazioni del senatore Cusimano, ricorda di avere sempre denunciato la totale mancanza di piani organici e di una visione strategica per risolvere le aree di crisi e i gravi problemi che colpiscono il mondo agricolo. Pur preannunciando un orientamento favorevole sul provvedimento, che comunque contiene disposizioni a lungo attese dal mondo agricolo, esprime profonda disapprovazione per le modalità, anche temporali, con cui sono stati affrontati, con il provvedimento all'esame, i gravissimi problemi dei produttori, elevando una ferma protesta per i ritardi dell'*iter* legislativo.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il RELATORE, in sede di replica, ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito. Si associa alle considerazioni del senatore Cusimano, ricordando che il provvedimento, approvato in Senato nel 1999, è rimasto fermo per lungo tempo alla Camera dei deputati ed è stato trasmesso nuovamente in Senato svuotato di alcuni interventi. Sottolineando l'importanza che l'approvazione di questo provvedimento riveste per il mondo agricolo, ricorda che la Commissione Agricoltura, nel corso della legislatura, ha proceduto all'approvazione di importanti interventi strutturali (legge sui consorzi agrari, legge sull'olio di oliva, legge di orientamento in agricoltura).

Il sottosegretario CORLEONE, ringraziati tutti i Senatori intervenuti nel dibattito, sottolinea che il provvedimento all'esame, oltre a stanziare risorse ingenti a favore del comparto primario, interviene in materia di grande interesse per il mondo agricolo (dettando disposizioni fra l'altro in materia di bracconaggio, di ospitalità rurale, di giovani agricoltori e di prodotti tipici), il che pone in evidenza come le questioni interessanti il mondo agricolo, che prima potevano apparire più marginalizzate, ab-

biano acquisito sempre maggiore centralità, anche sul piano europeo. In relazione all'ordine del giorno, ritiene che sarebbe opportuna una riformulazione della seconda parte del dispositivo, segnalando comunque all'attenzione della Commissione che è prevista in data odierna una riunione della Conferenza Stato-regioni per dare attuazione alle disposizioni e agli stanziamenti inclusi nella legge finanziaria anche per la flavescenza dorata.

Il PRESIDENTE, nell'avvertire che si passa all'esame dell'ordine del giorno, invita il presentatore dell'ordine del giorno n. 1 a riformularlo secondo il seguente tenore:

0/3832-B/1 (nuovo testo)/9 SARACCO

«La Commissione,

in sede di discussione dell'A.S. 3832-B,

atteso che l'emergenza «flavescenza dorata sta recando gravi danni ai vigneti del Piemonte e di altre regioni interessate da tale emergenza;

che la difficile situazione determinatasi a carico dei vitivinicoltori non può essere affrontata solamente dai medesimi a motivo del rilevante peso economico-finanziario, determinatosi;

che si reputa necessario e indispensabile aiutare le aziende interessate a fronteggiare l'inedita e grave situazione:

impegna il Governo:

ad operarsi affinché, per il risanamento dei danni subiti nel 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato «flavescenza dorata», e per la parziale copertura dei costi di estirpazione e reimpiano, si applichino alle aziende agricole singole o associate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità previste dalla medesima legge;

e ad individuare adeguate risorse finanziarie, dell'ordine di 20 miliardi nel biennio 2001-2002, per affrontare tale emergenza, nell'ambito dei fondi speciali triennali della vigente legge finanziaria o, comunque, in sede di assestamento di bilancio».

Il senatore SARACCO dichiara di accogliere tale riformulazione.

Il senatore BETTAMIO dichiara di condividere l'ordine del giorno come riformulato (cui dichiara di aggiungere la propria firma), ricordando che molte province sono già dovute intervenire.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

Il sottosegretario CORLEONE dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo) come raccomandazione.

Il PRESIDENTE, dato conto dei pareri pervenuti, e verificata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che si passerà alle votazioni.

La Commissione approva all'unanimità la soppressione dell'articolo 1 dell'originario A.S. 3832 e, con separate votazioni e all'unanimità, approva l'articolo 1 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), l'articolo 2 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), l'articolo 3 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), l'articolo 4 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), l'articolo 5 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), l'articolo 6 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), l'articolo 7 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), l'articolo 8.

La Commissione approva quindi, con separate votazioni e all'unanimità, la soppressione degli articoli 9 e 10 dell'originario A.S. 3832, e con separate votazioni e all'unanimità, approva l'articolo 9 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), l'articolo 10, l'articolo 11 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), l'articolo 12, l'articolo 13, l'articolo 14, l'articolo 15, l'articolo 16, l'articolo 17, l'articolo 18, l'articolo 19, l'articolo 20, l'articolo 21, l'articolo 22, l'articolo 23 e l'articolo 24. Non posto in votazione l'articolo 25 (in quanto non modificato dall'altro ramo del Parlamento corrispondente all'articolo 12 dell'A.S. 3832), la Commissione approva altresì all'unanimità l'articolo 26.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: esame e approvazione del documento conclusivo

Il PRESIDENTE dà per illustrato lo schema di documento conclusivo (allegato al resoconto della seduta odierna), riservandosi di fare alcune considerazioni in sede di replica.

Si apre il dibattito.

Il senatore BETTAMIO osserva che la filosofia sottesa nello schema di documento conclusivo implica sicuramente una visione ottimistica del futuro dell'agricoltura italiana, in particolare per quel che riguarda lo sviluppo delle relazioni commerciali tra l'Unione europea, e in particolare l'Italia, e i paesi PECO. In relazione all'allargamento dell'Unione, se si

afferma infatti che la protezione doganale dovrà essere smantellata e che il riavvicinamento delle legislazioni nei settori di interesse è un obiettivo da ritenere prioritario, si sostiene altresì che le eccedenze produttive e la pressione concorrenziale legata all'allargamento dell'Unione, come pure il prevedibile aumento della spesa per il bilancio agricolo dell'Unione costituiscono le problematiche che potranno trovare un assestamento e una soluzione. A tale riguardo ritiene che in particolare i tre problemi citati, di per sé, non possano giustificare un orientamento così positivo, come espresso nello schema in esame; analoga valutazione, eccessivamente ottimistica, viene fornita sui differenziali nei costi di produzione. Nel richiamarsi poi all'audizione del Ministro dell'industria e del commercio internazionale Letta sulle questioni relative al Millennium Round e sulle valutazioni fornite in quella sede, il senatore Bettamio osserva che va sottolineata con forza l'esigenza di promuovere e realizzare una profonda riforma, sul piano istituzionale, dell'Organizzazione mondiale del commercio, non in grado di fare fronte, con le regole esistenti, alle importanti tematiche sul tappeto. Nel dichiarare di convenire, in particolare per quel che riguarda il partenariato mediterraneo, sulla esigenza che effettivamente si affrontino i mercati globali con regole globali, richiama altresì l'attenzione su due nodi problematici, relativi alle distorsioni commerciali derivanti dalle numerose agevolazioni tariffarie concesse e dal più basso livello del costo del lavoro dei paesi terzi mediterranei. Nel dichiarare comunque di convenire sul cosiddetto «progetto competitività» ipotizzato, preannuncia comunque un orientamento favorevole sullo schema di documento, invitando però il relatore a tenere adeguato conto delle osservazioni e dei rilievi svolti.

Il senatore CUSIMANO ritiene molto esauriente lo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in esame, che offre il panorama completo della situazione attuale, caratterizzata dalle prospettive di allargamento dell'Unione, dalla incombente trattativa sul commercio e dagli sviluppi del partenariato mediterraneo. Lo schema di documento appare però esauriente, ma meritevole di alcune puntualizzazioni e sottolineature in difesa dell'agricoltura e dell'agroalimentare nazionale, rispetto ai pericoli in agguato. In particolare, si sofferma su alcune problematiche che riguardano alcuni prodotti di carattere mediterraneo, sulle quali sono state assunte nella attuale legislatura anche alcune importanti iniziative legislative. Fa in particolare riferimento alla vicenda dell'olio di oliva, ricordando l'importante provvedimento approvato dalla Commissione (divenuto legge n. 313 del 1998 in materia di etichettatura dell'olio extravergine di oliva) che prevedeva regole trasparenti per identificare il luogo di origine delle olive. Purtroppo l'operatività di tale provvedimento, come è noto, è stato bloccata dall'Unione europea, che, in questi giorni, ha altresì assunto un'ulteriore, grave iniziativa, consentendo alla Tunisia (che già era autorizzata a importare a dazio ridotto ben 46.000 tonnellate di olio di oliva) di portare tale contingente a 50.000 tonnellate, per di più a dazio zero, e ciò mentre nei supermercati sono posti in vendita presunti oli extravergine di oliva a prezzi di mercato assolutamente irrealistici. Si sofferma quindi sui problemi di altri comparti ed in particolare sul problema del riso e dello zucchero, per i quali a partire dal 2002 sono stati individuati contingenti in esenzione doganale che i paesi cosiddetti «meno avanzati» potranno esportare nell'Unione (contingenti che verranno anche annualmente incrementati del 15 per cento). Ricorda al riguardo le richieste avanzate dal mondo agricolo e dall'industria dei settori interessati, in particolare per lo zucchero e il riso, per ottenere l'esclusione dallo schema di concessione a favore di tali paesi di tali prodotti, o almeno che ogni decisione fosse rinviata fino al varo delle riforme delle relative OCM. Si sofferma quindi sui gravi problemi dell'agrumicoltura italiana e richiama in particolare l'esigenza di individuare adeguate soluzioni per la produzione agrumicola (con riferimento al triangolo produttivo della zona tra Siracusa, Catania e Agrigento e in particolare dell'arancia rossa di Sicilia): in particolare conviene sul «progetto competitività» lanciato nello schema di documento, in cui ritiene che vada altresì inclusa l'esigenza di impedire che da alcuni paesi vengano importati agrumi «cerati» con prodotti che risultano cancerogeni (questione sulla quale esiste anche un divieto dell'Unione). Conviene infine con il senatore Bettamio sull'esigenza di mettere in risalto i problemi dei differenziali nei costi di produzione.

Il senatore PREDA, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, preannuncia un voto favorevole sullo schema di documento conclusivo, che ritiene affronti in modo pienamente condivisibile le ampie tematiche che sono state oggetto dell'indagine. Richiama in particolare tutte le questioni dello sviluppo della PAC che ha attraversato due fasi: fino al '92, quando ancora la PAC puntava sulla massificazione produttiva e sui prezzi «stracciati», e dopo il 1992, quando l'Unione europea ha elaborato una strategia diversa di intervento, che punta a privilegiare la qualità, le denominazioni di origine, la multifunzionalità, l'attenzione ai temi ambientali e alla sicurezza alimentare. Ritiene pertanto che la relazione potrà tenere conto di tale nuovo quadro che fa riferimento ad un modello di agricoltura europea, che appare vincente e che punta appunto sui controlli, la salubrità e le denominazioni di origine, da tutelare in un quadro più vasto.

Il senatore SARACCO svolge ampie considerazioni sulla esigenza di eliminare le condizioni di diseguaglianza nei rapporti e nelle trattative internazionali e in particolare quelle attinenti alle relazioni commerciali, al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare il potere contrattuale dei contraenti più deboli, mantenendo l'equilibrio del territorio e dell'ambiente. Si tratta cioè di identificare un modello di riferimento per il decisore politico che consenta di mantenere gli equilibri e le compatibilità ambientali in ambiti definiti al fine di consentire un modello di sviluppo adeguato e solidale.

Il senatore BUCCI osserva che lo schema di documento in esame, che presenta una struttura complessa e articolata, è comunque improntato

a un eccesso di ottimismo che rischia di far sottovalutare i rischi che sono presenti negli scenari di sviluppo delle relazioni internazionali che la Commissione ha voluto approfondire. Ritiene infatti che non sia affatto scontato l'esito della battaglia in difesa delle denominazioni di origine, da svolgere nell'ambito della Organizzazione mondiale del commercio, come pure è prevedibile che il confronto, in particolare con alcuni paesi quali gli Stati Uniti, sui temi della sicurezza alimentare, sarà estremamente duro, mentre analoghi problemi presentano i comparti dell'olio di oliva e dell'ortofrutta (con riferimento alle strategie europee di partenariato). Osservato che comunque anche nelle molte audizioni svolte non è potuta emergere una strategia complessiva di intervento, richiama infine i problemi finanziari posti dall'allargamento dell'Unione ai paesi PECO (citando anche la recente situazione della Polonia).

Il PRESIDENTE, dichiarato chiuso il dibattito, in qualità di relatore ringrazia tutti i senatori intervenuti per i positivi contributi offerti al dibattito. Dichiara in particolare che nella redazione definitiva del documento conclusivo terrà ampiamente conto di tutte le considerazioni, anche di tenore critico svolte, per esempio sulle maggiori spese implicate dall'allargamento, sui differenziali nei costi di produzione o sulle situazioni di crisi in cui versano alcuni prodotti mediterranei: ritiene pertanto opportuno dare ulteriore risalto a tali tematiche, come pure evidenziare tutti quei profili dell'attività legislativa della Commissione (anche in materia di traccianti di evidenziazione per il latte) che comunque si inquadrano in una linea di attenzione per le tematiche delle denominazioni di origine, della qualità, della salubrità, della sicurezza alimentare e dei prodotti legati al territorio, che possono costituire la strategia vincente per affrontare le sfide poste dai nuovi scenari di globalizzazione dei mercati, richiamando in particolare l'importanza del «progetto competitività». Propone inoltre di includere nella documentazione raccolta (da allegare al documento da pubblicare) anche gli atti del dibattito svolto in Senato sulle Comunicazioni del Governo sulla politica agricola comunitaria con particolare riferimento alle relazioni euromediterranee del gennaio e febbraio 1999. Precisa pertanto che la formulazione definitiva del documento conclusivo terrà ampiamente conto del dibattito svoltosi e delle considerazioni svolte.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione lo schema di documento conclusivo.

La Commissione all'unanimità approva lo schema di documento conclusivo con le modificazioni emerse dal dibattito, disponendo la pubblicazione degli atti dell'indagine.

La seduta termina alle ore 11,05.

Schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della 9^a Commissione permanente sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive dell'allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo

1. Obiettivi dell'indagine conoscitiva

All'inizio del nuovo millennio, le agricolture italiana e comunitaria si trovano di fronte a problemi nuovi, mai affrontati nel passato, di una portata dirompente per gli equilibri dei mercati agricoli ed agroalimentari e destinati ad incidere sulla struttura ed il comportamento delle imprese e degli operatori agricoli tutti.

Essi sono collegati al fenomeno della globalizzazione economica e sociale che impone alle imprese di affrontare una concorrenza crescente e soddisfare i bisogni di consumatori sempre più evoluti; alla liberalizzazione dei mercati, che impone agli Stati di adeguarsi ad un processo continuo di rimozione delle barriere commerciali; alla diffusione di nuove tecniche scientifiche e colturali che impongono al *policy-maker* della politica agricola il problema di disciplinarne l'utilizzo e le modalità di diffusione nell'ambiente.

Inoltre, i problemi posti dalle varie emergenze agricole e sanitarie, con il conseguente elevato livello di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, accrescono la complessità delle scelte di politica agroalimentare, anche al fine di contemperare gli interessi di produttori e consumatori.

Tali temi sono stati costantemente all'attenzione della IX Commissione permanente del Senato che, sin dall'inizio della XIII legislatura ha condotto numerosi e costruttivi dibattiti sulla materia ed ha conseguentemente monitorato con continuità i profili sia delle politiche nazionali che dell'Unione europea, in materia di politica agricola.

Nella seduta del giugno 2000, la Commissione, anche sulla base dei citati approfondimenti svoltisi nel corso della XIII legislatura, ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva per l'approfondimento di tematiche tanto cruciali per il futuro dell'agricoltura italiana ed europea, attinenti alle prospettive dell'allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo.

Infatti, si era convenuto, da parte dei componenti della Commissione, sull'opportunità di verificare le prospettive e le conseguenti ricadute per gli operatori agricoli ed i consumatori, dei processi di globalizzazione e liberalizzazione dei mercati.

La Commissione decideva, inoltre, di completare l'indagine con una missione in due paesi dell'est Europa (Polonia e Federazione russa), di particolare interesse per le prospettive degli scambi.

Avviata l'indagine, sulla base della prescritta autorizzazione da parte della Presidenza del Senato, venivano effettuate numerose audizioni.

Una delegazione della Commissione, guidata dal Presidente Scivoletto e composta dai Senatori Antolini, Bedin, Bianco, Cusimano, Germanà, Lauria Baldassare, Piatti, Preda e Reccia, si recava quindi, nei giorni dal 27 al 29 settembre a Varsavia e dal 30 settembre al 3 ottobre a Mosca, dove partecipava ad incontri con organismi parlamentari e ministeriali dei due paesi, istituti di studio e di ricerca, organi di vigilanza, con esito assai proficuo e con l'acquisizione di materiali e di conoscenze estremamente utili per il lavoro di indagine della Commissione.

2. Profili problematici delle tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva

A) Allargamento

L'allargamento ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), a Cipro, a Malta e alla Turchia si inserisce nel nuovo contesto politico, economico e sociale determinatosi all'inizio degli anni '90 e rappresenta un obiettivo storico dell'Unione europea, oltre che una possibile occasione per accrescere il peso e l'influenza dell'Unione sulla scena internazionale.

Infatti, si ritiene che l'estensione dell'Unione a oltre 100 milioni di nuovi cittadini possa favorire gli scambi e le attività economiche e dare un nuovo slancio allo sviluppo e all'integrazione dell'economia europea nel suo complesso.

Peraltro, l'adesione di nuovi Stati membri, le cui situazioni economiche e politiche sono spesso molto diverse, pone l'Unione di fronte a sfide istituzionali e politiche senza precedenti.

Sul tema dell'allargamento, nella comunicazione COM (2000) 154 del 9 febbraio 2000 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni inerente agli obiettivi strategici 2000-2005 – «Un progetto per la nuova Europa», la Commissione europea enuncia quale obiettivo primario quello di allargare il più possibile la liberalizzazione degli scambi nell'intento di incentivare la crescita e lo sviluppo e potenziare il sistema commerciale regolamentato per affrontare nel modo migliore la sfida della globalizzazione ed i problemi specifici dei Paesi in via di sviluppo.

L'atteso allargamento dell'Unione Europea accrescerà il peso politico e commerciale della stessa, ma richiederà trasformazioni profonde delle sue politiche, in quanto, con l'ingresso di nuovi membri nell'UE, si verificherà quello che si può definire il più ambizioso progetto di integrazione e convergenza economica mai affrontato dall'Unione nella sua storia.

L'agricoltura risulta profondamente coinvolta nei nuovi processi in atto, sebbene la sua specificità come settore produttivo e le problematiche

connesse abbiano imposto per esso un trattamento differenziato rispetto al resto dell'economia.

Infatti, i PECO tendono ad ampliare notevolmente i parametri medi dell'UE, sia in termini di occupazione in agricoltura che in termini di peso dell'agricoltura sul PIL comunitario, producendo una modifica sostanziale degli indicatori che vengono attualmente utilizzati per individuare una serie di tipologie territoriali col rischio di creare squilibri all'interno dell'UE.

L'allargamento a 27 membri comporterebbe, infatti, un aumento di circa un terzo della superficie totale dell'UE ed un incremento solo leggermente inferiore della popolazione, mentre il PIL medio comunitario diminuirebbe del 16%.

In questi termini, la Commissione europea tratta dell'allargamento ponendosi come principale obiettivo quello di ridurre le disparità sociali ed economiche esistenti tra gli attuali paesi membri ed i candidati, promuovendo e sviluppando gli scambi commerciali interni all'Unione, gli investimenti produttivi, la produzione e l'occupazione in linea con quanto affermato nel documento: «Agenda 2000, for a stronger and wider union».

A tale documento (reso pubblico nel luglio 1997) era affidato il compito di porre le premesse per consentire il superamento della funzione produttivistica affidata tradizionalmente all'agricoltura e quindi del generico obiettivo di sostegno dei redditi dei produttori in quanto tali, spostando l'accento sulla valorizzazione del ruolo multifunzionale svolto dal settore primario e proponendo il riconoscimento di un modello di agricoltura europea rivolto alla tutela dell'ambiente e alla rivitalizzazione delle zone rurali.

Il documento rispondeva anche alla finalità di fornire delle risposte alle preoccupazioni dei consumatori sulla qualità degli alimenti, di assicurare il ricambio generazionale in agricoltura e di riqualificare l'intervento in agricoltura sulla base di nuovi bisogni che emergono dalla società.

In tale senso, presentando Agenda 2000, l'allora presidente della Commissione Jacques Santer affermava che l'ampliamento rappresentava un disegno storico per l'Europa, ma anche un'opportunità offertale: per la sua sicurezza, per la sua economia, per la sua cultura, per il posto che le compete nel mondo.

Al di là del problema dell'effettiva estensione ai PECO della PAC riformata da Agenda 2000, l'ingresso dei PECO ha comunque l'effetto di rafforzare notevolmente il blocco continentale a relativo svantaggio della sponda meridionale dell'UE, che rischia di trovarsi in una situazione ancor più minoritaria nella trattativa a difesa delle OCM mediterranee.

Ulteriori problemi sorgono sul fronte dello sviluppo strutturale dei PECO e dell'estensione ad essi delle politiche comunitarie per lo sviluppo rurale, attesa la situazione strutturale del loro settore agricolo.

Infine, non va trascurato l'aspetto della competizione sulle risorse per le politiche di sviluppo; nonostante, infatti, le indicazioni emerse con forza durante la Conferenza di Cork del novembre 1996 sullo sviluppo rurale in Europa, anche nelle ultime previsioni finanziarie della Commissione dopo Agenda 2000, le politiche dei mercati continuano a svolgere la parte preponderante rispetto agli impegni finanziari per le politiche strutturali.

Sulla base di tali constatazioni, appare chiaro che l'ingresso dei PECO può rappresentare un elemento di destabilizzazione nella distribuzione di fondi già esigui e divenuti ancora più esigui in seguito alle nuove emergenze in atto.

Appare conseguentemente ragionevole auspicare che, una volta conclusasi la fase 2000-2006 della programmazione dell'intervento dei fondi strutturali, le regioni dell'attuale obiettivo 1 non vengano escluse dalla politica di coesione. A tal fine, appare plausibile immaginare un innalzamento della soglia di eleggibilità oppure la creazione di soglie differenziate per i vari paesi.

L'avvio del processo di transizione economica e di liberalizzazione del commercio dei PECO coincide con un progressivo aumento delle relazioni commerciali, che ha consentito a tali paesi un vistoso incremento del volume di commercio e con una sostanziale modifica della composizione geografica degli scambi, con l'affaccio di nuovi *partners* che si sono affiancati, spesso assumendo un peso relativamente maggiore, ai paesi dell'area *ex* sovietica, tradizionali fornitori e clienti dei PECO.

Tra i nuovi partner, l'UE ha assunto, in un arco di tempo relativamente ristretto, un ruolo di primo piano tanto sul fronte complessivo degli scambi, quanto nel commercio agroalimentare.

Il confronto dei flussi di commercio dei PECO con quelli dell'UE evidenzia una elevata specializzazione soprattutto nelle produzioni zootecniche.

Se infatti si analizzano le esportazioni agroalimentari dei PECO verso l'UE, si conferma una forte specializzazione paese/prodotto, tanto da rendere, per buona parte dei comparti e per la maggioranza dei PECO, piuttosto basso il livello di competizione tra singoli paesi rispetto al mercato dell'UE.

In modo del tutto speculare, è possibile valutare il grado di complementarità tra flussi commerciali come un potenziale vantaggio per entrambi i gruppi di paesi.

I flussi tra l'Italia ed i paesi PECO tendono ad essere piuttosto complementari, e ciò, in prospettiva, può rappresentare più una opportunità per l'Italia di allargare il proprio mercato per l'export dei prodotti tipici che non una minaccia di competizione per gli stessi prodotti sul mercato interno dell'UE e su quelli terzi.

Le importazioni agroalimentari dell'Italia dai PECO interessano in modo particolare alcuni segmenti della zootecnia da carne e della silvicoltura, per i quali tali paesi sono importanti fornitori dell'Italia, mentre le esportazioni italiane nell'agroalimentare sono caratterizzate dall'ampia presenza di prodotti sia freschi che trasformati.

In conclusione, l'analisi degli scambi agroalimentari tra UE e PECO, evidenzia una crescente integrazione tra le due aree, testimoniata da un sensibile aumento degli scambi complessivi ed agroalimentari.

In merito alla configurazione strutturale del settore agricolo dei PECO, la Commissione europea ha più volte evidenziato la necessità di promuovere l'ampliamento nel pieno rispetto dell'*acquis communataire*.

Infatti, in campo agricolo, le esigenze comuni alla maggior parte dei PECO riguardano quattro problemi:

l'adeguamento alle norme veterinarie e fitosanitarie;

la promozione di una efficace politica di sviluppo rurale;

il raggiungimento di standard qualitativi più elevati per i prodotti alimentari;

il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione.

Il più basso livello di sviluppo e la diversa composizione settoriale delle economie dei PECO impongono una strategia di integrazione esplicitamente orientata ad affrontare i nuovi e più accentuati squilibri che caratterizzeranno la futura UE, sia da un punto di vista della politica dei mercati che rispetto al ruolo e all'impianto delle politiche strutturali.

Per effetto dell'allargamento, nella media dell'UE si modificherà in modo sensibile la distribuzione settoriale della forza lavoro a favore dell'agricoltura, ad un livello paragonabile al peso occupazionale che il settore presentava negli attuali membri dell'UE molti anni addietro. Inoltre, gran parte di tale maggiore disponibilità di forza lavoro è concentrata soprattutto in tre paesi (Polonia, Ungheria, Bulgaria), rispetto ai quali sono profonde le differenze nella remunerazione del lavoro tra settori ed aree geografiche.

Queste considerazioni evidenziano la necessità di implementare politiche specifiche di controllo e gestione dei flussi intersettoriali ed internazionali di forza lavoro, ma anche il ripensamento delle politiche agricole, soprattutto di quelle che maggiormente incidono sulle ragioni di scambio intersettoriali e sulla remunerazione del lavoro in agricoltura.

Se l'incidenza dell'occupazione agricola può essere considerata come un fenomeno transitorio, ancorché lento e di difficile gestione, la crescita della terra disponibile comporta una modifica di natura strutturale e permanente della capacità produttiva agricola dell'UE.

Inoltre, va ricordato che il potenziale produttivo dei PECO è ben maggiore degli attuali risultati.

Dunque, il processo di modernizzazione che seguirà ad una tale fase, e che probabilmente sarà accelerato dall'adesione all'UE, potrebbe costituire un serio vincolo al mantenimento dello *status quo* delle attuali politiche di sostegno per il settore.

Lo stato delle attuali politiche agrarie dei PECO si presenta poi molto eterogeneo, anche se nel complesso i livelli di protezione sono notevolmente inferiori a quelli in atto nell'UE, e in alcuni casi si tratta di una protezione addirittura negativa, nel senso che i produttori risultano implicitamente tassati, a causa della sensibile differenza tra prezzi interni e prezzi mondiali.

Tuttavia, anche in funzione del processo di allargamento, molti paesi candidati hanno cominciato a costruire un sistema di sostegno al settore primario simile a quello dell'UE; questo fenomeno può rappresentare uno degli elementi su cui puntare per un adattamento il meno traumatico possibile ai complessi meccanismi della PAC e delle politiche strutturali.

B) La Organizzazione Mondiale del Commercio

L'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e prima il *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) è un'istituzione nata per regolare il processo di liberalizzazione commerciale iniziato nel secondo dopoguerra. Da questo punto di vista l'istituzione, evolvendosi attraverso un processo incrementale scadenzato su otto successivi incontri (c.d. «*rounds*») a partire dal 1947, ha avuto un notevole successo nel promuovere il commercio internazionale; infatti esso ha avuto una espansione senza precedenti grazie ad una forte riduzione delle barriere agli scambi commerciali.

Un altro dato che testimonia il successo del GATT prima e della OMC poi è la crescita del numero dei paesi aderenti, saliti a 140 a novembre 2000, con numerose nazioni in attesa di ammissione.

I primi *rounds* si sono concentrati inizialmente solo sulla riduzione dei dazi doganali costituenti all'epoca la principale barriera al commercio internazionale.

Progressivamente, i *rounds* hanno esteso la gamma degli ostacoli da ridurre nel commercio internazionale, inoltre, la durata dei diversi *rounds* è andata allungandosi nel tempo.

È importante sottolineare come alcuni mutamenti introdotti dalla creazione della OMC hanno *de facto* irrigidito le posizioni dei diversi paesi; infatti, ricordato che tutte le principali decisioni vengono prese dai rappresentanti dei paesi firmatari con una decisione finale presa per consenso unanime, risulta evidente che il problema principale è insito nella progressiva perdita di efficienza del processo di creazione del consenso a causa di due principali.

Innanzitutto il numero di paesi aderenti alla OMC è cresciuto in maniera notevole ed al suo interno è aumentata la quota dei paesi in via di sviluppo sul totale. In secondo luogo, con la creazione della OMC, le nazioni aderenti (ad eccezione del gruppo di paesi in via di sviluppo più poveri) devono sottostare a tutte le obbligazioni nascenti dagli accordi firmati durante i *rounds* precedenti.

A complicare il sistema decisionale si aggiunge anche la maggior complessità di molti dei temi affrontati.

Sul tema della salvaguardia dell'ambiente, per esempio, il dibattito ha raggiunto elevati livelli di conflittualità ed ha riproposto la divisione tra Nord e Sud del mondo in quanto la UE e gli Stati Uniti hanno sostenuto l'idea che tematiche ambientali e di commercio non possono essere lasciate indipendenti, laddove la maggior parte delle nazioni in via di sviluppo, invece, ha posto l'accento sugli esiti sostanzialmente protezionistici

insiti in qualsiasi legame tra le regole del commercio internazionale e quelle ambientali.

Le tematiche del protezionismo agricolo sono state per la prima volta affrontate in sede multilaterale durante l'*Uruguay round* del In quella sede sono state individuate le misure di intervento ammesse trasformando le varie barriere, i dazi doganali e riducendo i sussidi all'esportazione.

Prima dell'*Uruguay round*, infatti, l'agricoltura rappresentava uno dei settori più protetti delle economie nazionali dei paesi sviluppati e una delle principali aree di conflitto nell'ambito delle relazioni economiche internazionali e conseguentemente, le relative trattative si sono incentrate sulla ridiscussione delle c.d. «scatole»¹.

Con l'accordo sull'agricoltura, definitivamente firmato a Marrakech nel 1994, a conclusione del negoziato multilaterale, l'agricoltura, fino allora esclusa dalle regole del GATT per la sua «specificità», veniva regolamentata con un primo passo verso il progressivo smantellamento dei protezionismi agricoli mediante impegni di riduzione, in 6 anni, dei sostegni interni (meno 20%), delle sovvenzioni alle esportazioni (meno 36%), delle protezioni alla frontiera (meno 36%).

Per evitare conflitti commerciali, inoltre, veniva sottoscritta la «clausola di pace», ovvero il congelamento degli impegni in materia di dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, per cui, fino al 2003, le misure applicate nel rispetto dell'accordo non possono essere oggetto di contestazione.

Le valutazioni espresse sui primi anni di implementazione dell'accordo dell'Uruguay round sono unanimi nel ritenere limitata la capacità degli impegni in materia di sostegno interno di indurre modifiche alle politiche interne e, quindi, una riduzione del sostegno ai produttori agricoli sia per le non meglio precisate modalità di calcolo della MASC², sia per l'esenzione dal calcolo della MASC delle misure comprese nella «scatola blu», che ha consentito sia agli Stati Uniti che all'UE di trasferire una parte consistente del sostegno che nel periodo base era compreso nella MASC, al di fuori di questa negli anni di implementazione dell'Accordo, eliminando così il potere coercitivo del vincolo.

Negli anni successivi alla stipula dell'accordo *dell'Uruguay round*, l'Unione europea ha rafforzato la propria impostazione della trattativa

¹ Con le espressioni boxes («scatole»), si intendono le specifiche di sussidi ovvero di misure di sostegno interno permesse e non permesse in base agli accordi multilaterali.

Esse vengono classificate, a seconda del loro impatto sul commercio, in: «scatola gialla», in cui ricadono le politiche distorsive il cui uso è vincolato dalla normativa prevista dagli accordi internazionali; «scatola blu», definita in modo da far ricadere in essa i pagamenti compensativi introdotti nella PAC con la riforma Mac Sharry del 1992 ed i pagamenti diretti accordati alle aziende agricole statunitensi dal Farm Bill del 1990; «scatola verde», con la quale si indicano quei sostegni interni che non arrecano perturbazioni alla concorrenza.

² Ll'acronimo MASC si riferisce alla misura aggregata del sostegno complessivo e rappresenta un indicatore del sostegno interno al settore agricolo di un paese basata sulla differenza tra i prezzi interni ed i prezzi mondiali.Su di essa si fonda il controllo dell'applicazione degli accordi dell'Uruguay round.

agricola. L'approccio attuale della UE è inteso a proporre la visione multifunzionale dell'agricoltura nel contempo garantendo che i progressi registrati negli scambi non pregiudichino la qualità e la sicurezza alimentare.

Gli elementi centrali del calendario dei lavori (c.d. *built-in-agenda*) del vertice di *Seattle*, del 30 novembre 1999, hanno riguardato i seguenti temi:

l'accesso al mercato (con particolare riguardo alla gestione dei contingenti tariffari);

le sovvenzioni all'esportazione (inclusi i crediti all'esportazione); gli aiuti nazionali, in particolare le misure «scatola verde» e «scatola blu»;

il rinnovo della clausola di pace dopo il 2003;

il rinnovo delle «misure speciali di salvaguardia» previste dall'accordo sull'agricoltura.

In tale sede, i paesi aderenti alla OMC dovevano concordare un'agenda di lavori per un nuovo *round* di trattative in vista di una ulteriore liberalizzazione del commercio internazionale. Com'è noto, non si è pervenuti ad alcun accordo.

Se il risultato limitato della conferenza di *Seattle* sembra aver allontanato l'idea di un negoziato globale, un *round* di negoziati OMC è comunque già iniziato e, in questo ambito, la questione dei tempi dei negoziati appare rilevante in quanto nel 2003 giungerà a scadenza la clausola di pace.

È chiaro, tuttavia, che l'evoluzione della trattativa agricola, la posizione dei diversi attori, ed il suo stesso esito sono legati in modo cruciale al contesto più generale in cui essa si svilupperà: se come *round* limitato alla *built-in agenda* prevista dall'Accordo *dell'Uruguay round* del 1994, o se come parte di una trattativa molto più articolata, con negoziazioni parallele su questioni differenti sulle quali sarebbe possibile raggiungere un accordo anche sulla base di scambi di concessioni sui diversi tavoli negoziali.

I temi che saranno al centro del nuovo *round* negoziale saranno dati da come e quanto si deciderà di procedere nel negoziato sugli impegni introdotti con l'Accordo del 1994 e dalle questioni aperte nel corso *dell'U-ruguay round* e che in esso non hanno trovato soluzione, ovvero, la riduzione del sostegno interno nella prospettiva di continuare sulla strada della riduzione del sostegno, probabilmente di ammontare analogo a quello sancito nel 1994.

Nondimeno, era plausibile prevedere, come è stato, che la maggiore contrapposizione si sarebbe verificata, sulla ridefinizione delle cosiddette «scatole» e sulla revisione delle politiche in esse inserite: in tale contesto, gli USA e il gruppo di *Cairns* hanno l'esplicito obiettivo di eliminare la «scatola blu»; ciò costituirebbe un grave pericolo per l'UE, in quanto il mantenimento di questa scatola, sia pure rivista, è condizione perché la riforma della PAC recentemente varata con *Agenda 2000* possa essere implementata senza problemi.

La linea difensiva dell'UE si basa sulla richiesta del riconoscimento dei cosiddetti «non trade concerns» associati al carattere multifunzionale dell'agricoltura, ed in particolare del modello di agricoltura europeo; tale riconoscimento, ratificando le funzioni dell'agricoltura come produttrice di beni pubblici e di esternalità positive quali la difesa del suolo, il paesaggio, le tradizioni culturali, lo sviluppo rurale, l'ambiente, la qualità, potrebbe giustificare l'inserimento addirittura nella «scatola verde» di alcune misure di sostegno interno, almeno di quelle erogate a favore di alcune realtà territoriali o come contropartita di determinati comportamenti imprenditoriali.

Molti paesi esportatori, soprattutto quelli del gruppo di *Cairns*³ e gli USA, propongono l'eliminazione completa e la proibizione in futuro di tutte le sovvenzioni alle esportazioni, così come definite nell'Accordo del 1994. L'UE, al contrario, sembra essere disposta a prendere in considerazione solo una ulteriore riduzione di tali sussidi e, inoltre, ha esplicitamente posto il problema dell'uso in alcuni paesi di altre politiche di sostegno dell'esportazione che, di fatto, finiscono con l'assicurare agli esportatori lo stesso sostegno assicurato dai sussidi diretti.

In tale contesto, l'ampiezza del nuovo *round* determinerà la gamma delle questioni da inserire nella trattativa agricola.

Infatti, appare plausibile prevedere che se si darà corso a negoziati specifici sul questioni quali: barriere tecniche, regole sulla concorrenza, clausole sociali, standard ambientali, diritti di proprietà, è possibile che alcuni temi rilevanti per l'agricoltura vengano regolamentati nell'ambito di accordi separati, con una valenza più generale.

Diversamente, se dovesse prevalere l'idea di limitare l'agenda complessiva del nuovo *round* alla sola trattativa agricola, appare difficile pensare che temi come l'uso degli ormoni, la diffusione degli OGM, il commercio di Stato, la tutela dei prodotti tipici possano restare fuori da tale trattativa

In merito agli standard di prodotto, permane il disaccordo tra UE ed USA relativo alla richiesta europea di far valere standard nazionali giustificati sulla base del cosiddetto «principio di precauzione», del quale, il «Protocollo di Montreal sulla biosicurezza» siglato il 29 gennaio 2000, riconosce la legittimità e secondo il quale la percezione di un rischio, anche se non dimostrata da un'adeguata evidenza scientifica, dovrebbe comunque consentire l'adozione di misure restrittive del commercio.

L'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale (c.d. TRIPS)⁴ è uno dei temi compresi nella *built-in* agenda ed è quello che vede la contrapposizione maggiore tra PS e PVS. I diritti di proprietà rilevanti per il settore agricolo sono relativi alle denominazioni di origine e alle biotecnologie. Per le denominazioni, l'Accordo TRIPS si propone di impedire un uso delle indicazioni geografiche che possa ingenerare confusione nel consu-

Comprende 15 Paesi tra cui Australia, Brasile e Argentina
 (Trade Related aspects of Intellettual Property Rights)

matore riguardo all'origine dei prodotti o che possa configurare una forma di concorrenza sleale. L'UE si propone di allargare il ventaglio dei prodotti coperti dalla tutela dell'indicazione geografica recependo una specifica richiesta italiana in tal senso.

Il comparto delle biotecnologie rappresenta poi uno dei punti più controversi dell'intero negoziato: le divergenze riguardano, in primo luogo, la scelta di introdurre o meno questo argomento all'interno dei lavori dell'OMC. Su questo punto si sono creati degli schieramenti trasversali rispetto alla tradizionale contrapposizione tra Nord e Sud del mondo in quanto lo scontro di interessi ha visto posizionate, da un lato, l'Unione Europea e molti paesi in via di sviluppo e, dall'altro, gli Stati Uniti assieme agli altri paesi del c.d. gruppo di Miami (Argentina, Australia, Canada, Cile e Uruguay).

L'UE ha da tempo in corso un contenzioso con gli Stati Uniti sul tema dei cibi transgenici e della carne con gli ormoni, La posizione della UE, ribadita anche nelle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, si è concentrata sull'accettazione del principio di precauzione. Questo principio, spesso applicato nelle politiche ambientali, sostiene che, qualora vi siano indizi di seri ed irreversibili danni per la salute collegati con l'uso di un prodotto, l'assenza di certezza scientifica non deve essere usata per posticipare azioni contro l'utilizzazione del prodotto. La soluzione del problema riposa essenzialmente nell'interpretazione di questi termini in un settore, tra l'altro, in cui sono presenti dei notevoli interessi economici.

Sul tema, i ministri dell'ambiente e del commercio estero di 138 governi hanno raggiunto, il 29 gennaio 2000, nel corso della Conferenza straordinaria delle parti della Convenzione sulla diversità biologica, un accordo su questi temi (meglio noto come Protocollo di sicurezza di Cartagena) che può considerarsi il primo accordo internazionale vincolante che riguarda gli organismi geneticamente modificati.

Il compromesso raggiunto permette, da un lato, l'uso da parte della nazione importatrice del principio di precauzione e, dall'altro, richiede che qualsiasi confezione contenente cibi transgenici deve riportare una etichetta segnalante che il prodotto «può contenere» organismi geneticamente modificati. In generale, la firma del protocollo non ha dato adito a particolari rimostranze sia dall'industria biotecnologica, che dalle organizzazioni governative, che dalla comunità scientifica.

Un ulteriore motivo di contrasto tra USA e UE è rappresentato dai brevetti su piante e animali che gli USA vorrebbero estendere e rendere più stringenti.

In sintesi, la posizione comune dell'Unione Europea sul ciclo di negoziati «Millennium Round», è stata espressa nel Consiglio agricolo dell'UE del 27 settembre 1999 in cui si era adottata una posizione comune sugli aspetti agricoli dell'OMC. Il documento contiene l'accordo unanime dei 15 ministri degli Stati membri di difendere il modello di agricoltura europeo sulla base delle decisioni di Agenda 2000. Infatti, in esso viene ribadito che le decisioni adottate con la riforma della PAC in Agenda

2000 «costituiscono elementi essenziali della posizione dell'Unione europea per i futuri negoziati commerciali multilaterali in ambito OMC».

Il pacchetto di Agenda 2000, quindi, formerà la base per i futuri negoziati.

L'unione ritiene, infatti, che il mantenimento dei principi legati alla «scatola verde» e alla «scatola blu» è un elemento essenziale della politica di riduzione del sostegno interno e favorisce un supporto indispensabile ai membri dell'OMC per spostarsi dal sostegno «via prezzo» verso politiche più trasparenti e meno distorsive.

Inoltre, gli aiuti diretti possono contribuire ad aiutare l'agricoltura multifunzionale nel raggiungimento di alcuni obiettivi, specialmente nel campo dello sviluppo rurale.

La Commissione Europea sottolinea come le misure ricadenti nella «scatola blu» riguardano pagamenti diretti che sono collegati ai fattori di produzione ma non al prezzo o alla quantità prodotta e che sono implementate nell'ambito di programmi di contenimento della produzione. Secondo la Commissione Europea, al fine di ottenere l'obiettivo di lungo periodo di una progressiva, sostanziale riduzione del sostegno in agricoltura è importante verificare gli effetti, in particolare sul commercio, dei vari schemi di sostegno correntemente usati dai paesi.

Riguardo all'esperienza comunitaria, la riforma del 1992 della PAC ha comportato uno spostamento dal sostegno del prezzo a pagamenti accettati nella «scatola blu», migliorando l'orientamento al mercato delle decisioni dei produttori.

Tra le altre disposizioni che l'UE ritiene debbano essere mantenute nei futuri negoziati OMC si trovano la predetta «clausola di pace» e la «clausola speciale di salvaguardia», che hanno dimostrato di essere di fondamentale importanza nell'implementazione dell'*Uruguay round*.

Riguardo al miglioramento dell'accesso ai mercati, l'UE ha riconosciuto che la riduzione delle barriere commerciali è un processo destinato a continuare, ed appare dunque disposta a negoziare ulteriori abbassamenti di tali barriere, tenuto presente, tuttavia, che tale processo è più avanzato in alcuni settori agricoli rispetto ad altri.

Nondimeno, l'UE ritiene che tale processo di liberalizzazione non possa essere completato nel prossimo *round*. Inoltre, l'UE si adopererà per migliorare l'interscambio con i paesi terzi attraverso una maggiore chiarezza nelle regole di gestione dei contingenti tariffari, incluse le importazioni attraverso le imprese commerciali statali e la rimozione di altre barriere non tariffarie non giustificate.

In merito al tema della riduzione delle sovvenzioni alle esportazioni, l'UE appare preparata a continuare in tale processo, purché tutte le forme di sostegno siano trattate allo stesso modo (crediti alle esportazioni, aiuti alimentari e monopoli d'esportazione).

A questo proposito, nell'ambito della terza sessione speciale del settembre 2000, l'UE ha presentato una proposta in cui si sottolinea come la regolamentazione dell'OMC dovrebbe essere concepita in modo da tener conto di tutti gli strumenti che distorcono la competizione delle esportazioni. Tra questi andrebbero inseriti i crediti alle esportazioni a tassi sensibilmente più bassi di quelli di mercato, gli aiuti alimentari utilizzati in modo improprio, le imprese commerciali di Stato (STE). L'obiettivo del documento è di richiamare l'attenzione dei membri dell'OMC su alcuni strumenti che possono essere utilizzati per distorcere il commercio e di mettere in luce la necessità di ulteriori analisi e discussioni su tali strumenti al fine di evidenziare i loro effetti sul commercio.

Relativamente ai cosiddetti «non trade concerns», previsti dall'art. 20 dell'Accordo del 1994, la posizione europea è intesa ad assumere in un tutt'uno la difesa del carattere multifunzionale dell'agricoltura europea e ad agire per il suo riconoscimento sia dentro che fuori l'UE, stante la necessità di garantire ai consumatori la qualità, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali.

La sicurezza e la qualità alimentare rappresentano quindi grandi obiettivi dell'UE: tali aspetti riguardano non solo l'agricoltura ma anche altri accordi dell'OMC; in particolare l'accordo relativo all'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) e l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT).

Con particolare riguardo alla qualità, l'UE chiede che la revisione degli accordi relativi agli aspetti della proprietà intellettuale legati al commercio (accordo TRIPS) tenga conto della necessità di migliorare la protezione per quei prodotti la cui qualità sia riconducibile alla loro origine geografica.

Data la relazione tra misure sul benessere animale e commercio internazionale di prodotti alimentari di origine animale, l'UE ritiene che questa questione debba essere inserita nelle negoziazioni sull'agricoltura nello schema dell'articolo 20, fatta salva la possibilità di considerare la questione del benessere animale in altri aspetti dell'OMC.

Infine relativamente ai rapporti con i PVS, il Consiglio condivide la necessità di prevedere un trattamento speciale e differenziato per questi, in particolare per l'agricoltura, per migliorare il loro sviluppo ed assisterli nel processo di integrazione nel sistema di commercio internazionale.

Per questo l'UE si manifesta disposta, nel contesto di sforzi congiunti con gli altri paesi sviluppati, ad oltrepassare il regime del sistema di preferenza generalizzato (GSP) e della Convenzione di Lomè proponendo che entro la fine del *round* venga concesso il libero accesso praticamente a tutti i prodotti esportati dai PVS anche sulla base del fatto che quasi i due terzi delle esportazioni dei PVS è indirizzato a tre principali mercati: UE, USA e Giappone.

Tuttavia, l'UE crede che l'agricoltura e lo sviluppo siano un tema complesso che richiede un approccio globale che coinvolga non solo l'OMC per quel che riguarda gli aspetti commerciali, ma anche istituzioni finanziarie internazionali e la cooperazione bilaterale per lo sviluppo.

La posizione italiana rispecchia ampiamente quella espressa dal Consiglio agricolo dell'UE ed anzi ha contribuito in modo significativo alla costruzione della posizione negoziale comunitaria.

In particolare, le richieste italiane nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali erano intese ad ottenere il riconoscimento del principio per il quale la riduzione del sistema di protezione relativo ai sussidi alle esportazioni e alle regole di accesso ai mercati deve tener conto delle disparità attualmente esistenti tra i prodotti agricoli europei. L'ulteriore processo di liberalizzazione deve procedere, dunque, nei settori in cui sono applicati elevati livelli di sostegno e protezione, mentre nessuna ulteriore concessione deve essere fatta nei settori che sono già altamente esposti alla concorrenza internazionale. Inoltre, si chiede l'apertura di negoziazioni su un capitolo che comprenda la tutela delle denominazioni di origine, il principio di precauzione, gli *standard* per la protezione del benessere degli animali, la salvaguardia dell'ambiente e la protezione della forza lavoro, in particolare minorile.

Oltre all'agricoltura sono in discussione, come si è detto, anche temi che con questa presentano degli indubbi addentellati quali le biotecnologie, gli standard di lavoro e l'ambiente.

Sui temi degli standard di lavoro e del lavoro minorile è stata segnalata da più parti la necessità di adottare degli standard minimi di lavoro a cui tutte le nazioni dovrebbero adeguarsi. L'ulteriore richiesta è che sia la OMC ad occuparsi del problema con l'adozione di una clausola sociale ovvero di un accordo commerciale che permette l'utilizzo di sanzioni qualora il partner commerciale non rispetti degli standard minimi in termini di condizioni di lavoro.

Da ultimo, su questa rete di posizioni conflittuali si sono inserite anche le posizioni di quei vari segmenti organizzati di società civile internazionale che si sono presentati a *Seattle* manifestando comuni sentimenti contrari alle conseguenze della globalizzazione.

La loro presenza ha riproposto il problema dell'atteggiamento da tenere da parte di un organismo internazionale che si basa su di una rappresentanza nazionale di fronte alle pressioni che arrivano da un ambito esterno.

C) Il partenariato euromediterraneo

Il partenariato euromediterraneo rappresenta lo sforzo fatto dall'Unione per compensare, almeno in parte, il crescente squilibrio economico reso evidente dal fatto che già al 1991 i paesi terzi mediterranei (PTM) sono stati superati da quelli dell'Europa centro-orientale come fonte di importazioni e destinazione per gli investimenti diretti (IDE).

A differenza dei paesi PECO, i PTM hanno una lunga tradizione di rapporti con la CE prima e con la UE poi, ma senza una prospettiva di adesione.

Il partenariato nasce, come noto, con la Conferenza europea di Barcellona del 1995, dove vennero trattati i temi del co-sviluppo ed approfonditi i programmi MED, vera anticipazione del futuro partenariato; in tale sede fu prevista la creazione di un'area di libero scambio entro il 2010.

Ad oggi, sulla base dell'esperienza fatta e delle difficoltà incontrate dal processo di partenariato, è possibile formulare due considerazioni:

il problema del riequilibrio a favore delle produzioni mediterranee si collega strettamente con il tema del partenariato, atteso che i paesi dell'area mediterranea sono diretti concorrenti dell'Italia su alcune produzioni quali quelle agrumicole, olivicole e ortofrutticole;

in tale prospettiva, la necessità dell'adeguamento strutturale della nostra agricoltura e del sistema-paese nel suo complesso risulta ancora più evidente.

Nel corso del Consiglio europeo di S.Maria da Feira del giugno 2000 è stata adottata una strategia comune sulla regione mediterranea; in tale sede è stato stabilito, relativamente ai rapporti economici e finanziari, che l'UE opererà attivamente per la realizzazione degli accordi euromediterranei di associazione, segnatamente promuovendo ulteriormente la liberalizzazione progressiva degli scambi in tutti i settori di competenza dei partner conformemente alla dichiarazione di Barcellona.

L'attuale regime preferenziale tra l'UE ed i PTM è infatti regolato da un insieme di accordi stipulati nel corso degli anni '70 nel quadro della politica mediterranea globale della CEE e ripetutamente aggiornati negli anni successivi con l'obiettivo esplicito di favorire un processo di specializzazione produttiva tra le due sponde del Mediterraneo.

Di fatto, tali preferenze si sono tradotte in condizioni di accesso *duty free* per i prodotti industriali dei PTM, mentre in campo agricolo le preferenze comunitarie furono subordinate alle linee della PAC.

L'accesso fu quindi limitato ai prodotti per i quali i PTM apparivano tradizionalmente vocati: prodotti non direttamente concorrenziali quali la frutta tropicale, oppure produzioni tipicamente mediterranee, tra cui soprattutto ortaggi, frutta e agrumi. Per tali prodotti le concessioni comportavano riduzioni tariffarie abbastanza consistenti, ma in genere applicate a limitati contingenti tariffari che rispettavano i vincoli della PAC. Tali vincoli, nel caso dell'ortofrutta, consistevano in calendari che impedivano l'afflusso di prodotti nella stagione di produzione interna e, per numerosi prodotti considerati «sensibili», dazi compensativi in caso di mancato rispetto del prezzo limite comunitario.

Di fatto le preferenze tendevano a consolidare i tradizionali flussi di commercio agricolo mediterraneo verso l'UE, basati sullo scostamento tra produzione interna all'Unione ed esigenze dei consumatori europei.

Verso la fine degli anni 80 il bilancio della politica mediterranea della CEE si rivelava deludente in quanto le risorse finanziarie assegnate alla cooperazione economica erano state scarse e questa aveva avuto effetti limitati.

Infatti, la struttura degli scambi tra i due blocchi di paesi nel complesso non appare aver registrato miglioramenti significativi nel periodo considerato in quanto il commercio agricolo UE-PTM appare a tutt'oggi dicotomizzato tra un flusso di prodotti dal Sud verso il Nord rappresentato

quasi interamente da prodotti ortofrutticoli, mentre nella direzione opposta riguarda l'intero spettro dell'alimentazione di base.

In effetti l'area mediterranea rappresenta uno dei principali mercati di sbocco per l'offerta di alimenti di base dei grandi produttori mondiali. Il risultato della concorrenza sussidiata tra CEE, Stati Uniti e altri grandi produttori è stato, negli ultimi decenni, un prezzo relativo degli alimenti così basso da permettere sostanziali progressi nell'alimentazione di base della popolazione dei PTM, ma con numerose penalizzazioni per l'agricoltura locale. Tra queste, sotto il profilo strettamente commerciale, non può non rilevarsi la sostituzione delle produzioni di alimenti di base con produzioni che fossero esportabili ed a più alto valore aggiunto, come gli ortofrutticoli. In tal modo si è instaurato un meccanismo particolare per i PTM in virtù del quale essi si sono progressivamente specializzati nei prodotti di esportazione, peraltro contingentati, rinunciando a sviluppare le produzioni che sarebbero in grado di rispondere alla domanda interna di alimenti, di conseguenza accrescendo, anche a causa della forte crescita della popolazione, le importazioni di prodotti di base.

Negli anni 90, la consapevolezza dei risultati molto limitati raggiunti dalla politica mediterranea ha fatto maturare la convinzione della necessità di riconsiderare la posizione di tali paesi soppesando il valore ambientale e sociale dei sistemi agricoli mediterranei degradati, nonché gli strumenti politici con i quali incoraggiare sistemi colturali tradizionali e la protezione delle aree rurali nell'ottica di uno sviluppo rurale integrato.

L'occasione fornita dalla scadenza dei protocolli finanziari degli accordi precedentemente sottoscritti ha dato formalmente l'opportunità all'UE di ripensare alla propria azione. Del resto, anche l'esigenza di riequilibrare l'apertura dell'Unione verso i paesi dell'Europa centro-orientale e di conferire maggiore coerenza geopolitica alla propria azione esterna, ha imposto un rafforzamento della propria politica nel Mediterraneo.

La nuova politica mediterranea dell'Unione si è quindi orientata sia verso nuovi strumenti e obiettivi di cooperazione finanziaria, accrescendo i fondi disponibili, attenuando il carattere bilaterale dei rapporti e prevedendo interventi a carattere ambientale e regionale, sia verso un rilancio delle politiche di preferenza commerciale.

A partire dalla proposta alla Conferenza di Lisbona nel '92, e attraverso i vertici di Corfù, Essen, Cannes e la Conferenza di Barcellona del 1995, la modifica della politica comunitaria verso i PTM si è tradotta nel progetto di creazione di un partenariato euro-mediterraneo, nell'ambito del quale sono in corso di ridefinizione gli accordi con gran parte dei PTM.

I principi in materia di agricoltura enunciati nella dichiarazione di Barcellona riguardano il mantenimento di politiche che comportino la diversificazione delle produzioni, una produzione agricola rispettosa dell'ambiente, una politica delle acque, produzioni finalizzate all'autoapprovvigionamento e alla riduzione della dipendenza alimentare, aiuti alla privatizzazione, assistenza tecnica e nell'ambito della formazione, coordinamento tra imprese e organizzazioni di produttori, adeguamento delle norme fitosanitarie e veterinarie, cooperazione tra regioni rurali, sviluppo

rurale integrato che comprenda il miglioramento di servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche complementari. Tali finalità hanno implicato l'estensione dei programmi di cooperazione al settore dell'agricoltura e della pesca.

Infine, la Conferenza ha dato l'avvio al progetto di realizzazione progressiva di una zona di libero scambio attraverso nuovi accordi euro-mediterranei, ma anche la scansione temporale della implementazione di questa nuova fase della politica mediterranea si sta rivelando difforme dalle scadenze fissate nella Conferenza di Barcellona, sia nei risvolti commerciali che in quelli afferenti la cooperazione.

Per quanto riguarda il commercio, la lentezza è causata anche dalle difficoltà di trovare punti d'incontro sui capitoli agricoli. Su questo fronte, da un lato i PTM continuano ad esigere un trattamento molto privilegiato per prodotti di cui sono tradizionali esportatori e che rivestono un ruolo chiave per l'agricoltura, dall'altro i paesi mediterranei dell'UE segnalano l'esigenza che le concessioni non penalizzino i comparti dell'agricoltura mediterranea, e segnatamente le produzioni ortofrutticole, di cui si lamenta la già scarsa protezione accordata dalla relativa OCM nell'ambito delle divergenze di interessi che riguardano il sud e il nord dell'Europa comunitaria.

Del resto va anche considerato che l'asimmetria delle relazioni commerciali tra i due gruppi di paesi limita fortemente la forza contrattuale dei PTM nelle negoziazioni con l'UE.

Nonostante ciò, gli anni 90 hanno segnato una crescita del peso dei PTM sia sul fronte delle importazioni che su quello delle esportazioni dell'Unione.

L'evidenza suggerisce quindi che i problemi potenziali relativi alla gestione dei flussi di commercio provenienti dai PTM possono essere sostanzialmente ristretti ad un numero limitato di paesi mediterranei (Turchia, Israele e Marocco in particolare) ed a pochi comparti produttivi: ortofrutta fresca, in parte quella trasformata, e, in misura minore, ittico, floricolo, e oli e grassi. Le opportunità sono invece più ampie sia per numero di paesi che per numero di prodotti coinvolti, ma coinvolgono prevalentemente alimenti di base o prodotti trasformati.

3. SINTESI DELLE AUDIZIONI

3.1 Nella sedute del 19 e 26 luglio, il Ministro Pecoraro Scanio sottolineava che il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Paesi dell'Europa centrale costituisce una deliberata scelta effettuata sul piano politico ed osservava che, nel complesso, non sembra che l'allargamento possa costituire una minaccia per l'Italia in quanto le prospettive di un aumento delle capacità di esportazione sono, tra i *partner* comunitari, a vantaggio soprattutto dell'Italia.

I problemi da risolvere, quindi, ad avviso del Ministro, riguarderanno principalmente l'impatto economico, generato dall'allargamento a carico

del bilancio comunitario, riferito al FEOGA, in relazione ai maggiori costi relativi all'applicazione della PAC a favore dei nuovi Paesi aderenti e la verifica dell'effettivo recepimento, da parte dei Paesi candidati, delle normative comunitarie in materia di sicurezza degli alimenti e di benessere degli animali, nonché in materia di applicazione del principio di precauzione, finalizzato alla tutela del consumatore ed alla massima trasparenza delle origini dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

In merito ai problemi del partenariato euromediterraneo, riconosceva come denominatore comune dei protocolli agricoli, considerate anche le similarità pedoclimatiche dei Paesi associanti, la costante presenza di concessioni che coinvolgono prodotti che, inevitabilmente, immessi sul mercato comunitario, sono destinati a fare concorrenza ai prodotti italiani.

Da ultimo, ribadiva altresì anche che non si è mancato di stigmatizzare in Consiglio la progressiva perdita di competitività delle produzioni mediterranee, spesso usate come moneta di scambio per ottenere dalle controparti eventuali concessioni a favore dei prodotti continentali e che il Dicastero è pienamente conscio che la fase in atto di crescente liberalizzazione dei mercati renderà difficile la revisione degli accordi conclusi: pur tuttavia riteneva indispensabile, laddove un equilibrio non venga trovato in occasione della firma degli accordi, che esso sia ricercato all'interno dell'Unione, chiamando, in nome del principio della solidarietà comunitaria, tutti gli Stati membri a partecipare all'onere attualmente sopportato solo da alcuni.

In merito al nuovo *round* negoziale nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ricordava anche che l'approccio al negoziato dovrà essere globale, tenendo anche conto degli aspetti non commerciali nonché degli aspetti legati alla sicurezza degli alimenti ed al benessere degli animali.

Quanto poi al rischio che dal progetto di allargamento possa conseguire un maggiore onere finanziario, riteneva ragionevole ipotizzare che, al momento dell'adesione, sarà necessaria una riconsiderazione del quadro finanziario dell'Unione, allo scopo di non ridurre il flusso finanziario destinato al settore agricolo, osservando, peraltro, come i settori a più debole programmazione pluriennale nazionale (quali quelli relativi alle produzioni mediterranee ed in particolare a quelle ortofrutticole) potrebbero effettivamente risentire maggiormente della eventuale riduzione del sostegno comunitario.

Da ultimo, ricordava che l'approccio dell'Italia è favorevole all'allargamento ma che occorre approfondirne le effettive implicazioni finanziarie.

In particolare, conveniva sull'esigenza di seguire attentamente l'evoluzione del quadro negoziale del partenariato euromediterraneo sviluppando pienamente una complementarietà credibile nelle produzioni, che non riproponga i danni già inflitti ai produttori, per effetto delle difficoltà già registrate a seguito degli accordi stipulati. In tale ottica sottolineava l'utilità di atti di indirizzo parlamentari per meglio orientare l'azione di governo.

3.2 Nella seduta del 19 settembre, il Commissario straordinario dell'ISMEA, dottor Massimo Bellotti, accompagnato dal dottor Ezio Castiglione, direttore generale dell'ISMEA, sottolineava l'irreversibilità dei processi di progressiva apertura dei mercati e di globalizzazione, trainata dall'innovazione tecnologica e dall'ammodernamento produttivo da accompagnare con politiche di contesto.

In tale scenario relativo al rapporto fra domanda e offerta agricola, osservava che l'analisi deve prendere in considerazione due effetti potenziali: in primo luogo, quello legato alla crescita della popolazione, che agisce in senso positivo sulle previsioni complessive di crescita e in secondo luogo la constatazione che tale crescita demografica si verificherà in paesi con scarsa capacità di domanda solvibile.

Da tali considerazioni derivava una non linearità e una difficile prevedibilità delle dinamiche di sviluppo dei mercati, tali da richiedere ancora misure di contesto ed esigere regole a presidio dei fenomeni di globalizzazione con riferimento all'OMC, al *Millennium Round*, alle politiche euromediterranee, al MERCORSUR, al NAFTA e, complessivamente, alle politiche dell'Unione europea.

Sul piano delle azioni politiche da adottare in relazione ai problemi posti dall'allargamento, riteneva che la prima linea possa essere costituita dal cofinanziamento delle politiche per superare la rigidità delle politiche di bilancio, mentre, subordinatamente o in associazione con il cofinanziamento, riteneva possibile ipotizzare la modulazione degli interventi diretti comunitari (già passati, a partire dal 1992, dal sostegno ai prezzi al sostegno ai redditi).

In ordine ai problemi relativi alla cosiddetta questione meridionale della PAC, in tale scenario, riteneva che le politiche di partenariato tendono a riequilibrare tali fenomeni rimettendo in discussione in particolare le prospettive per il meridione dell'Italia, facendo ritenere non infondate le preoccupazioni espresse ai vari livelli.

In relazione al dibattito sviluppatosi anche dopo *Seattle*, richiamava infine alcune proposte italiane, tra cui quella di costituire un *forum ad hoc* con la partecipazione delle forze sociali non governative, in relazione ai problemi della mondializzazione, ed anche l'ipotizzata istituzione di una rete internazionale di osservazione sulle esigenze delle piccole e medie imprese.

Traendo le conclusioni delle osservazioni formulate, sottolineava, in tale contesto, l'esigenza di indirizzare la competizione sulla variabile della qualità, delle denominazioni di origine e delle politiche di sistema.

3.3 Nella seduta del 26 settembre interveniva il Ministro degli affari esteri Lamberto Dini, il quale, evidenziato il ruolo strategico del settore primario negli accordi fra Unione europea e Paesi terzi, formulava una prima considerazione di ordine generale relativa alla necessità, per la politica agricola comune, di rendere i prodotti comunitari competitivi anche sul piano internazionale: in tale ottica, riteneva sostanzialmente corretta l'impostazione contemplata dalla Commissione europea e accettata dagli

Stati membri di passare, seppure progressivamente, da un sistema basato sul sostegno dei prezzi a un sistema di aiuti diretti slegati dalla produzione seguendo una impostazione mirante non soltanto a mettere l'Europa in una posizione di forza nei futuri negoziati multilaterali commerciali, ma anche, e soprattutto, a consentire l'integrazione nell'economia comunitaria dei Paesi dell'Europa centro-orientale.

Al riguardo e per coadiuvare l'espansione dei prodotti sui mercati alimentari dei Paesi terzi, riteneva necessario far cadere, nel quadro della liberalizzazione degli scambi, non soltanto le barriere tariffarie ma anche altre forme di distorsione dei mercati quali, ad esempio, gli abusi nell'utilizzo delle denominazioni che danneggiano in modo rilevante i prodotti a denominazione di origine.

Passando al tema del partenariato euro-mediterraneo, il Ministro riteneva che l'accettazione a termine del libero scambio non significhi rassegnazione a subire passivamente gli inconvenienti legati alla concorrenza tra produzioni mediterranee.

Formulando delle considerazioni riassuntive, riteneva che il sistema agroalimentare italiano non debba nutrire eccessivi timori di fronte alla prospettiva dell'allargamento e che gli scambi commerciali avranno una crescita in un contesto che richiederà forte iniziativa e spirito di adattamento da parte degli operatori italiani.

Da ultimo, affermava che l'agricoltura costituisce un patrimonio irrinunciabile, non soltanto a tutela di coloro che traggono dalla produzione agricola il proprio reddito ma anche perché l'agricoltura fa parte della identità storica nazionale e svolge un ruolo multifunzionale insostituibile nella salvaguardia della società rurale, dell'ambiente e della cultura del continente europeo.

3.4 Nel corso delle sedute del 11e 12 ottobre, il presidente dell'I-NEA, professor Francesco Adornato, in merito alle prospettive di apertura ai paesi terzi mediterranei, riteneva che si possano dedurre elementi di incoraggiamento dal prevedibile ampliamento dei consumi, ferma restando l'esigenza di miglioramento della filiera.

Nel corso del dibattito è stato ricordato come su tali questioni la IX Commissione, in occasione dell'espressione del parere sulla ratifica dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e il Regno del Marocco, espresse all'unanimità un parere contrario, alla luce degli effetti che ne sarebbero derivati per il comparto primario.

In particolare, si richiamava l'esigenza di rivedere il meccanismo dei calendari che impedirebbero l'afflusso di alcuni prodotti nella stagione di produzione interna.

Conveniva, infine, sulla valutazione che i meccanismi di configurazione delle organizzazioni comuni di mercato, in particolare per il settore dell'ortofrutta, penalizzano l'Italia (rispetto sia alle modalità dei ritiri che ai sussidi alle esportazioni, alla luce anche degli ulteriori vincoli imposti dall'*Uruguay round*).

In merito alla asserita complementarietà tra le produzioni agricole, precisava che essa deve intendersi riferita alla possibilità che all'allargamento dei mercati possa conseguire un approfondimento dei flussi di scambio di prodotti collocati in diversi stadi del processo di trasformazione industriale.

Da ultimo, dichiarava di ritenere che il sistema produttivo italiano sia dotato delle capacità e delle peculiarità (quali l'identificabilità e la riconosciuta immagine positiva dei prodotti) tali da consentirgli di affrontare positivamente le sfide, pur restando da affrontare i problemi che scaturiscono dalla incombente necessità di plasmare un sistema agricolo equilibrato e maggiormente fondato sullo sviluppo del *marketing*, della finanza e della ricerca.

Quanto poi alle trattative in sede WTO, riteneva indispensabile, ai fini della tutela degli interessi italiani, allargare l'ambito dell'intero negoziato alle questioni oggetto dei cosiddetti accordi TRIPS, in quanto volti ad assicurare il legame tra il prodotto, la denominazione ed il territorio.

3.5 Nella sedute del 25 ottobre, dell'8 novembre e del 18 gennaio, il Ministro per le politiche comunitarie Mattioli, osservava che la strategia dell'allargamento risponde a delle finalità politiche che risultano preponderanti rispetto alle altre esigenze.

Rilevava, inoltre, che il modello di agricoltura europeo si differenzia dalle agricolture più estensive e produttivistiche e che, in tale scenario, la sfida dell'allargamento è particolarmente impegnativa per l'Italia.

Passando quindi ad esaminare i profili attinenti al partenariato euromediterraneo, ricordava che, pur non volendosi aprire situazioni di conflitto, occorre avere riguardo alle ragioni degli agricoltori del sud dell'Europa che vedono penalizzate le loro agricolture, mentre crescono le esportazioni di beni strumentali percorrendo la strada della cosiddetta «complementarietà», rendendo concretamente operante il principio della solidarietà comunitaria, con una previa valutazione, anche quantitativa, delle esigenze in gioco.

Dichiarava, da ultimo, di ritenere che, quando l'approccio che fa leva sulla complementarietà non funziona, tale strumento deve essere supportato da quello della solidarietà comunitaria.

In merito al *Millennium Round*, ricordava che l'Europa ha concretamente operato per difendere il modello di agricoltura europea e osservava che se si possono accettare progressive riduzioni dei sostegni ai prezzi occorre mantenere intatto il sostegno al reddito.

Infine sui problemi delle biotecnologie e degli organismi geneticamente modificati, osservava che questi processi devono essere governati non solo in base al principio di precauzione ma, in particolare, in base al principio di razionalità in base al quale, dopo la fase della scoperta, si procede alla ricognizione degli effetti in ossequio ad un principio di deontologia scientifica applicabile in tutti i campi.

Inoltre, richiamava le difficoltà che si incontrano, in ambito europeo, nello stringere una politica di alleanze anche nella formazione di blocchi

di minoranza, ricordando le difficoltà intervenute in relazione al trattato con il Marocco e gli analoghi problemi postisi per gli accordi con la Tunisia e l'Egitto ricollegandosi anche ai risultati raggiunti dal vertice di Nizza.

Da ultimo, assicurava l'impegno a lavorare per la istituzione del richiamato fondo europeo di solidarietà in agricoltura, la cui opportunità sarà tanto più evidente quando sarà operativa la nuova autorità europea per la sicurezza alimentare.

3.6 Nella seduta del 10 gennaio 2001, il Ministro Letta, in merito ai profili più strettamente attinenti alla politica industriale e al commercio internazionale in relazione al WTO, ricordava gli elementi di discontinuità seguiti al fallimento del vertice di *Seattle* e richiamava poi l'attenzione sui risultati, raggiunti dall'Italia, nella delineazione della piattaforma negoziale dell'Unione europea, in cui sono stati accolti tre importanti principi: il collegamento fra le materie agricole di più stretta attinenza e competenza con questioni di più ampio respiro; il criterio del riequilibrio fra i problemi di commercializzazione e i cosiddetti *non-trade concerns*; il consenso raggiunto sul tema della qualità a tutela di tutte le denominazioni protette dalla normativa comunitaria.

A tale riguardo, il Ministro esprimeva la convinzione che l'Italia potrebbe risultare penalizzata da una stasi nei negoziati del *Millennium Round* e da una mancata revisione delle strutture organizzative del WTO.

Inoltre, ribadiva che è comune a tutti la consapevolezza che sia necessario ed urgente un processo di riequilibrio nella tutela assicurata ai prodotti mediterranei rispetto ai prodotti continentali, richiamando nuovamente gli importanti risultati raggiunti nella fissazione delle coordinate relative al mandato negoziale dell'Unione europea in relazione alle trattative del WTO.

Nel soffermarsi quindi sulle problematiche che attengono ai rapporti con i paesi in via di sviluppo, il Ministro Letta ribadiva l'impegno dell'Italia a elaborare agende di lavoro fra G8 e Unione europea che possano risultare più attraenti per i paesi in via di sviluppo, tanto da indurli ad una ripresa dei negoziati globali.

3.7 Nella seduta del 23 gennaio 2001 intervenivano i rappresentanti delle associazioni agricole e della cooperazione (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Agci/Agica, Ascat-unci, Confcooperative/federagroalimentare).

In tale sede, sul tema dell'allargamento, sottolineata l'ineludibilità del relativo processo in un contesto di continuità di valori, si segnalavano le remore di alcuni Stati membri in merito a tale integrazione politica emerse durante la conferenza di Nizza. Conseguentemente, si riteneva necessario valutare l'opportunità di prevedere una adeguata fase transitoria ovvero un regime di preferenza comunitaria.

Sulla politica tariffaria, si auspicava l'affermazione del criterio della flessibilità nel nuovo accordo sul commercio, piuttosto che la richiesta, pure avanzata, di una riduzione omogenea ed automatica, mentre si sottolineavano il rilievo e le significative convergenze che hanno conseguito le

principali proposte avanzate dalla delegazione italiana in sede di negoziato OMC.

Sul tema del partenariato, si evidenziava la necessità che il Governo italiano concordi con i Paesi MEDA scambi ed informazioni relativi a programmi colturali e varietali in modo da evitare impatti vicendevolmente distorsivi negli scambi commerciali, si denunciava come i Paesi in via di sviluppo presentino un atteggiamento di chiusura aprioristica sul tema degli *standards* di produzione intesi in senso ampio, denunciandone il contenuto implicitamente protezionistico. Inoltre, pur convenendosi sull'opportunità di puntare sui miglioramenti qualitativi, sulla tipicità e, in particolare per il Sud, sulla logistica, si rilevava come l'attenzione vada preliminarmente dedicata al riequilibrio della PAC.

3.7. Nella seduta del 24 gennaio interviene una rappresentanza del COPA-COGECA e del Presidente di Federalimentare. Nell'audizione si affrontano le problematiche relative alle proposte di revisione e di proroga di alcune OCM, che lasciano prefigurare una sorta di rideterminazione a metà percorso degli scenari già decisi nel Consiglio di Berlino e si osserva altresì che gli accordi conseguenti ad Agenda 2000 dovrebbero costituire la base di partenza per la trattativa in sede WTO, nel cui ambito ricondurre tutti gli accordi bilaterali in essere o in corso di negoziazione. Si affrontano altresì le implicazioni finanziarie del nuovo scenario dell'Unione, anche alla luce dell'obiettivo di tutelare le produzioni comunitarie e il processo di allargamento.

L'audizione affronta anche le problematiche dell'industria alimentare europea e italiana, i temi delle restituzioni all'esportazione e alcune tematiche inerenti al *Millennium Round*, con particolare riferimento alle questioni relative alla proprietà intellettuale connessa al commercio, nonché le implicazioni di recenti decisioni comunitarie in materia di liberalizzazione delle importazioni dai «paesi meno avanzati».

3.8 Nella seduta del 25 gennaio 2001, il professor Onida, in qualità di Presidente dell'ICE, in risposta alla richiesta di riflessione sulla permanente funzionalità delle attribuzioni svolte dall'ICE in materia di controlli sui mercati ortofrutticoli, ricordava che il comparto agroalimentare è composto in massima parte da PMI, anche se, a seguito dei fenomeni di concentrazione in atto da anni, oltre il 50 per cento del fatturato è realizzato da imprese multinazionali e grandi gruppi industriali italiani.

Passando ad esaminare i punti di forza del settore, sottolineava che l'agroalimentare italiano può contare su condizioni pedoclimatiche favorevoli, su un immenso patrimonio enogastronomico e su un modello di cucina e di alimentazione vincente, su un patrimonio di produzioni tipiche nazionali che costituiscono il punto di forza che permette all'Italia di aprirsi varchi sui mercati esteri.

Peraltro, osservava che il proliferare di piccole associazioni ed unioni contribuisce a complicare un panorama già di per sé estremamente frastagliato e polverizzato, mentre la frammentazione dell'offerta e l'esistenza in Italia di una grande distribuzione sempre più di origine estera può presentare dei rischi per le produzioni italiane.

In merito alla opportunità di costituire una struttura societaria specifica per la promozione dell'*export* agroalimentare, precisava che tale eventualità rientra tra le possibilità statutarie dell'ICE segnalando, peraltro, il pericolo che una apposita struttura possa dar luogo a duplicazioni organizzative inefficaci vanificando, inoltre, la possibilità di sfruttare le rilevanti sinergie derivanti da un approccio di *marketing* fondato sullo sfruttamento della positiva immagine complessiva acquisita dai prodotti italiani in altri settori.

3.9 Nella seduta del 14 febbraio 2001, interveniva il consigliere speciale del Presidente della Commissione europea, professor Paolo De Castro, il quale faceva rilevare che la prospettiva dell'allargamento dell'Unione è destinata a condizionare tutto il dibattito in corso sulla riforma della PAC, posto che le recenti vicende e la conseguente accresciuta attenzione verso i temi della sicurezza alimentare hanno posto con maggior forza l'esigenza di un ripensamento sulla strumentazione della PAC:

Ricordava altresì che i tempi fissati per la revisione di Agenda 2000 (tra la seconda metà del 2002 e l'inizio del 2003), oltre a costituire un indispensabile momento di riflessione su tutte le questioni attinenti la PAC e tutte le OCM, sostanzialmente coincideranno con il periodo finale di conclusione di tutti i negoziati con i paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea di prima fascia.

In merito alle questioni connesse ai negoziati mondiali del commercio e all'OMC, richiamava la prospettiva e l'ottica prevalsa, tendente alla graduale liberalizzazione dei mercati e alla eliminazione delle barriere, tariffarie e non tariffarie, che, sul piano della PAC, implicherà la eliminazione di tutti gli aiuti non compatibili ed in particolare il disaccoppiamento totale richiamando le questioni attinenti ai comparti dell'olio, del tabacco, del pomodoro e degli agrumi ed in particolare il rinvio operato al 2002-2003 della revisione dell'OCM olio.

Richiamando quindi i contenuti del mandato negoziale approvato dall'Unione europea, ai fini dei negoziati OMC, riteneva che proprio il quadro complessivo prospettato renda ancora più forte l'esigenza della difesa delle produzioni di origine e di qualità, come sostenuto dall'Italia in ambito europeo ricordando al riguardo che ciò ha implicato sia la richiesta di inclusione, nel negoziato generale, dei cosiddetti accordi TRIPS, sia l'obiettivo di indirizzare il processo di liberalizzazione, sia pur graduale, dei mercati in particolare verso i settori più protetti della PAC.

Quanto alle questioni del partenariato euromediterraneo, giudicava oltremodo impegnativo compensare i ritardi storici ereditati dal passato anche sulla base di una riflessione sugli effetti della recente proposta di una totale liberalizzazione degli scambi nei confronti di 48 paesi in via di sviluppo.

Inoltre, esprimeva l'opinione che l'importante lavoro di approfondimento svolto dalla IX Commissione vada inquadrato in tale nuova cornice,

ribadendo l'esigenza di valorizzare un'agricoltura forte, competitiva, di qualità, ma sempre più attenta agli interessi dei consumatori atteso anche che le emergenze agricole e sanitarie dimostrano che risiede nella capacità di cambiamento innovativo dei produttori la possibilità di perpetuazione di alcune linee produttive considerato che i fattori di vantaggio competitivo legati a variabili, quali l'immagine e la qualità del prodotto o la sicurezza alimentare, sono destinati a prevalere rispetto a modalità competitive fondate sui prezzi, come dimostrano anche i numerosi casi di eccellenza produttiva realizzatisi in aree e comparti in crisi.

4. Il sopralluogo in Polonia e nella Federazione Russa

Dal 27 settembre al 3 ottobre 2000, una delegazione della Commissione guidata dal Presidente Concetto Scivoletto e composta dai senatori Renzo Antolini, Tino Bedin, Walter Bianco, Vito Cusimano, Basilio Germanà, Baldassare Lauria, Giancarlo Piatti, Aldo Preda e Filippo Reccia, si recava in Polonia nei giorni dal 27 al 30 settembre e successivamente nella Federazione Russa dal 30 settembre al 3 ottobre, per effettuare un sopralluogo conoscitivo.

In Polonia, la delegazione italiana aveva incontri con la Commissione agricoltura del Senato e del SEJM del Parlamento polacco, con il Ministro dell'agricoltura Artur Balasz, con il Ministro Pawel Samecki, sottosegretario al Comitato per l'integrazione europea, con i responsabili dell'Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura e con un gruppo di operatori italiani.

In tale occasione, gli operatori economici richiamavano in particolare l'attenzione sulla creazione di centri regionali di informazione e sull'opportunità di consolidare ulteriormente forme di partenariato fra Italia e Polonia come nel settore dei *twinning programs*, e forme di cooperazione bilaterale anche a livello regionale.

Successivamente, la delegazione ha incontrato il Presidente della Commissione agricoltura del Senato polacco, Jozef Fraczek ed alcuni componenti della stessa Commissione. Nel corso dell'incontro venivano approfonditi i rilevanti problemi sociali, posti dal settore primario polacco, anche alla luce dell'elevato potenziale produttivo dell'agricoltura nazionale ed i problemi posti dal calo delle esportazioni di prodotti agroalimentari, in precedenza assorbite dall'area ex sovietica, come pure veniva sottolineata la possibilità per l'Unione europea di sovvenzionare le esportazioni verso tali mercati, diversamente dalla Polonia, esaminando anche l'opportunità di sviluppare forme di collaborazione per l'esportazione sui mercati esteri. Da parte polacca si sottolineava ulteriormente che quanto più veloce sarà il processo di integrazione in Europa della Polonia, tanto meglio sarà sia per l'Unione europea che per la Polonia e ribadiva l'esigenza che la Polonia sia inclusa ed integrata nella PAC, osservando che le diverse condizioni climatiche esistenti fra Italia e Polonia non portano a concorrenzialità nelle produzioni, ma anzi suggeriscono di sviluppare forme di coordinamento; si auspicava inoltre che l'Unione europea fissasse una data precisa per l'adesione della Polonia, che necessita di tempi adeguati per preparare il comparto primario all'ingresso nell'Unione.

La delegazione incontrava quindi, nella sede del Sejm, il Presidente della Commissione agricoltura della Dieta polacca, Gabriel Janowski ed alcuni componenti della medesima Commissione. Nel corso dell'incontro venivano illustrate le trasformazioni in atto in Polonia, come l'abolizione dei dazi sui prodotti agricoli che aveva fatto affluire al mercato interno molti prodotti stranieri ma anche sottolineato il potenziale positivo offerto dai nuovi scenari, nell'auspicio di una più stretta collaborazione tra i due Paesi. Venivano altresì affrontate le questioni relative al programma SA-PARD e all'adeguamento normativo della legislazione interna, e all'ammodernamento del settore primario agli *standard* europei e venivano altresì esaminate le prospettive dell'*import-export* reciproco.

La Delegazione ha inoltre incontrato, presso la sede dell'Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura (ARMA), il Presidente dell'Agenzia Michal Wojclak (responsabile dell'attuazione del programma SAPARD) e altri esponenti di vertice dell'Agenzia, istituita allo scopo di introdurre le regole del mercato in una economia già centralizzata e di contribuire alla modernizzazione dell'agricoltura polacca. Venivano sottolineati i progressi compiuti dal punto di vista della accelerazione delle procedure di acquisizione dei finanziamenti e della informazione in generale sull'accesso al credito. In particolare venivano approfonditi gli obiettivi del Programma SAPARD, predisposto dal Ministero e articolato lungo tre direttrici: l'aumento della concorrenzialità e dell'efficacia del mercato; il miglioramento delle condizioni operative dell'imprenditoria e lo sviluppo delle risorse umane.

La Delegazione ha quindi incontrato, nella sede del Ministero dell'agricoltura, il Ministro dell'agricoltura Artur Balasz. Nell'incontro, veniva sottolineato l'interesse della Polonia ad aderire quanto prima all'Unione europea (nel 2003) e illustrata l'opera di adeguamento normativo già avviata, indispensabile per l'ingresso nell'Unione: si sottolineava poi il carattere estremamente positivo della stipula dell'accordo, cosiddetto «Doppio zero» (concluso negli stessi giorni) di liberalizzazione del commercio tra l'Unione europea e la Polonia, da ritenere un'intesa di carattere strategico, in quanto volta a liberalizzare progressivamente larga parte dell'interscambio commerciale e quindi ottima premessa per definire le trattative per l'adesione.

La Delegazione incontrava poi il Ministro Pawel Samecki, Sottose-gretario al Comitato per l'Integrazione Europea. Nell'incontro venivano affrontate tutte le questioni attinenti ai rapporti fra la Polonia e l'Unione europea e da parte polacca si sottolineava l'opportunità di ottenere un periodo di transizione, pur se la normativa comunitaria in larga parte verrà comunque recepita prima dell'ingresso nell'Unione anche attraverso l'introduzione di procedure parlamentari accelerate e il varo di speciali «pacchetti legislativi».

Nella Federazione Russa la Delegazione italiana ha incontrato il Vice Primo Ministro e Ministro dell'agricoltura Gordeev, il Presidente e alcuni membri della Commissione agricoltura della Duma, nonché alcuni componenti della Commissione agricoltura del Consiglio della Federazione, il Direttore ed esperti dell'ICE di Mosca e rappresentanti degli imprenditori italiani.

Nel corso degli incontri venivano approfonditi i problemi dell'allargamento dell'Unione europea ai paesi PECO e delle relazioni economiche-commerciali internazionali, come disegnato anche dalle recenti trattative del WTO per il *Millennium Round*, che non potrà non coinvolgere anche un grande paese come la Federazione russa nel quadro di un processo più ampio che investe l'ampliamento dei commerci e la progressiva liberalizzazione dei mercati. Venivano altresì approfonditi i rapporti di collaborazione tra la Comunità europea e la Federazione russa nell'ambito del programma di assistenza tecnica denominato TACIS che, dall'inizio di tale collaborazione nel 1991, ha lanciato e finanziato circa 70 progetti di grande rilievo nel campo della riforma delle strutture di mercato e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, dell'applicazione delle nuove tecnologie, nel settore delle macchine agricole e della meccanizzazione ed anche nella creazione di un apposito centro di orientamento relativo ai programmi «Tacis», con un bilancio positivo di tale esperienza.

La Delegazione ha inoltre incontrato esponenti della sede di Mosca dell'ICE, esperti di nazionalità italiana, dei programmi «Tacis», oltre che un gruppo di imprenditori italiani che operano nella Federazione russa. Venivano approfonditi aspetti relativi ai fattori che possono ostacolare le esportazioni italiane in Russia (quali la carenza di adeguate strutture commerciali per le produzioni agroalimentari) alla luce anche della situazione della bilancia agroalimentare della Federazione russa che importa più del 50 per cento dei propri prodotti alimentari di consumo e che pertanto non può essere considerata come un mercato che tende a chiudersi. La Delegazione ha incontrato, inoltre, alcuni operatori economici italiani, attivi nel territorio della Federazione russa, aderenti al cosiddetto «GIM -Gruppo imprenditori italiani di Mosca», che sottolineavano l'importanza di un adeguato supporto dello Stato in particolare per il sistema delle piccole e medie imprese (seguendo anche l'esempio di altri paesi, quali la Francia, per istituire un organismo misto pubblico-privato per la difesa dei prodotti italiani sui mercati esteri).

In un successivo incontro con il Vice-premier e Ministro dell'agricoltura Alexei Gordeev, ricordato che l'Italia, fra i paesi europei, è il secondo partner commerciale e che nella classifica degli investitori occidentali è al settimo posto, emergeva una valutazione positiva sul processo di allargamento dell'Unione europea ai paesi PECO, nell'auspicio che, pur se in un futuro non immediatamente prossimo, anche la Federazione russa possa aderire all'Unione europea. Quanto alla adesione alla Organizzazione mondiale del commercio, venivano richiamati i negoziati in corso da parte della Federazione russa, interessata a promuovere lo sviluppo economico del settore, nel rispetto delle regole mondiali ed in un quadro di futura

adesione al WTO. Nell'incontro veniva altresì approfondita la situazione dell'agricoltura russa, che fa registrare positive innovazioni, pur se, dopo dieci anni di riforme, la produzione agricola si è dimezzata e si è proporzionalmente ridotto il consumo di generi alimentari. Più in generale i problemi dell'agricoltura russa appaiono problemi attinenti alla situazione in atto nella società russa e, se nel 1999 sono apparsi, per il comparto primario dei segnali positivi, si richiamava l'attenzione su fenomeni quali la migrazione della popolazione verso le città, l'obsolescenza del parco macchine, l'invecchiamento della popolazione agricola e un livello del reddito, che è due volte e mezzo inferiore a quello di altri settori; peraltro la svalutazione del rublo dell'estate del 1998 ha avuto anche effetti positivi per il settore industriale ed agricolo, consentendo di sostituire i prodotti importati con prodotti nazionali: infatti a partire dal 1997 si è registrato un decremento delle importazioni dei prodotti agroalimentari in Russia. Emergeva anche l'intenzione di provocare processi di integrazione verticale ed orizzontale e di favorire lo sviluppo di condizioni di mercato, quando per i processi di integrazione richiamati si ridurrà l'esigenza del sostegno governativo che deve invece puntare a fissare regole di gestione e di sviluppo per il settore.

La Delegazione ha incontrato il Presidente della Commissione per la politica agricola della Duma, deputato Vladimir Plotnikov e altri esponenti della medesima Commissione. Nel corso dell'incontro è stata effettuata una disamina degli ultimi dieci anni di politica agricola e anche di alcuni errori nella politica delle riforme per il settore, che si sono tradotti in gravi perdite e cali produttivi. Sono stati quindi affrontati i profili di interesse nei confronti dei processi di allargamento dell'Unione, e anche rispetto al *Millennium Round*: la Federazione russa partecipa alle trattative per l'ingresso nel WTO, ipotesi rispetto alla quale può porsi l'esigenza di alcune condizioni particolari. È emerso poi come il problema prioritario per il settore agrario sia costituito dalle risorse finanziarie necessarie per consentire una vera politica di sviluppo del settore.

5. Conclusioni

A) Allargamento

Le considerazioni formulate e le informazioni acquisite nel corso di questa indagine conoscitiva consentono di formulare, sin da ora, alcune considerazioni relative alla tematica delle conseguenze per l'agricoltura dall'allargamento dell'Unione verso est.

In primo luogo, appare ragionevole supporre che sarà sempre più difficile mantenere l'attuale livello dei prezzi europei al di sopra di quelli del mercato mondiale attraverso le tradizionali protezioni doganali e i sussidi all'esportazione mentre diverse problematiche emergerebbero da una estensione *sic et simpliciter* della attuale PAC ai paesi PECO.

D'altro canto, l'integrazione con un'area dell'Europa che presenta, in prospettiva, degli elevati livelli di crescita dovrebbe produrre delle considerevoli opportunità economiche per l'Unione.

Il partenariato per l'adesione rappresenta lo strumento essenziale della strategia volta a incanalare tutte le forme di assistenza ai paesi candidati in un quadro unico per l'attuazione di programmi nazionali intesi a preparare i paesi al loro statuto di membro dell'Unione europea.

Il ravvicinamento delle legislazioni rappresenta un altro obiettivo prioritario.

Nel suo programma di lavoro relativo all'anno 2000, la Commissione UE ha manifestato la volontà di dare priorità all'applicazione dei programmi e dei cambiamenti introdotti da Agenda 2000, al futuro finanziamento della politica agricola comune, alla promozione della qualità dei prodotti agricoli nonché alla razionalizzazione di una legislazione assai complessa nel settore.

Il Consiglio europeo di Berlino ha ribadito che il contenuto della riforma permetterà all'agricoltura europea di essere multifunzionale, sostenibile, competitiva e ripartita su tutto il territorio dell'Unione, comprese le zone che presentano problemi specifici; le relative linee guida risultavano sintetizzabili in tre punti: lo sviluppo rurale come secondo pilastro della PAC, la competitività assicurata a mezzo di una diminuzione dei prezzi sufficiente a garantire l'aumento degli sbocchi interni e una partecipazione al mercato allargata al mercato mondiale. Questa diminuzione dei prezzi è compensata da un aumento degli aiuti diretti in modo da conservare il livello del reddito.

Il Consiglio europeo di S.Maria da Feira ha ricordato che i progressi dei negoziati dipendono dall'integrazione dell'*acquis* nella legislazione nazionale da parte dei paesi candidati e soprattutto dalla loro capacità di attuarlo ed applicarlo con efficacia; tale circostanza, nonostante i progressi già compiuti, richiede da parte dei paesi candidati notevoli sforzi per proseguire le riforma interne, in particolare attraverso il consolidamento delle loro strutture amministrative e giudiziarie.

A sua volta, l'agricoltura dell'UE dovrà fronteggiare problemi legati all'aumento delle produzioni eccedentarie, alla pressione concorrenziale dei nuovi aderenti, al presumibile aumento della spesa per l'agricoltura ed all'assorbimento della manodopera in eccesso una volta concluso il processo di ristrutturazione delle strutture agrarie nei PECO.

Da ultimo, la decentralizzazione ovvero la ridefinizione della ripartizione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri viene promossa ed è accompagnata da un grande sforzo di semplificazione della normativa.

In merito agli scambi commerciali tra l'Italia ed i PECO va segnalato che la bilancia commerciale dell'Italia nei confronti dell'insieme dei PECO risulta positiva con un trend di flussi in crescita a fronte di un sostanziale pareggio nei flussi di scambio agroalimentare.

In campo agroalimentare, la posizione commerciale netta dell'Italia nei confronti dell'area PECO è molto differenziata a seconda dei paesi:

da un lato vi sono quelli con i quali il nostro saldo è decisamente negativo (Polonia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Lituania), mentre con i restanti cinque paesi si regista, invece, un surplus commerciale.

Inoltre, le fonti statistiche recenti evidenziano come, per quel che riguarda le esportazioni italiane verso i PECO, tra le voci più importanti vi siano soprattutto prodotti trasformati essenzialmente riconducibili alla filiera cerealicola.

In conclusione, l'analisi dei flussi di commercio Italia-PECO induce ad una valutazione prudentemente ottimistica delle prospettive commerciali che si aprono con l'allargamento dell'UE. Nel complesso, infatti, non sembrano esservi ragioni per ipotizzare una inversione a breve termine della positiva tendenza all'aumento dei flussi di commercio e, con essi, del nostro attivo commerciale che ha caratterizzato gli anni più recenti. Anche dal sopralluogo conoscitivo effettuato da una Delegazione della Commissione in Polonia e in Russia è risultato confermato come la diversità delle condizioni climatiche esistenti fra i Paesi PECO e l'Italia, di per sé non implicando concorrenzialità nelle produzioni, suggerisca di sviluppare forme di coordinamento; è emersa altresì con chiarezza l'esistenza di una complementarietà tra prodotti continentali dei paesi PECO e produzioni mediterranee nazionali, che consiglia di rafforzare l'azione, già svolta dall'Esecutivo, per il riequilibrio fra produzioni continentali e mediterranee nell'ambito dell'Unione. Complessivamente quindi il processo di allargamento dell'Unione ai paesi PECO deve essere visto come una tappa di un processo più ampio che investe l'ampliamento dei commerci e la progressiva liberalizzazione dei mercati in una prospettiva destinata a coinvolgere, nel futuro, anche altri paesi oltre i paesi candidati di prima e seconda fascia, alla luce delle profonde e decisive trasformazioni in atto non solo in campo agricolo ma sotto il profilo istituzionale e politico.

Sul fronte del commercio complessivo, l'aumento di domanda che dovrebbe caratterizzare il consolidamento della ripresa economica nei PECO e la loro progressiva integrazione nell'UE, sembra costituire una buona occasione per la crescita degli sbocchi dei prodotti italiani in quest'area.

L'adesione di alcuni dei paesi dell'area *ex* sovietica all'Unione Europea e l'aumento in prospettiva della liberalizzazione commerciale possono preludere sicuramente ad un più autorevole ruolo dell'Unione sullo scenario mondiale, rafforzando una più solida speranza di pace duratura per le generazioni future.

Le vertenze aperte in sede comunitaria (prodotti tipici, traccianti di evidenziazione del latte) devono indurre a maggiore attenzione sulle modalità mediante le quali far valere le ragioni della qualità delle produzioni italiane e comunitarie.

Alla luce inoltre degli approfondimenti svolti e in vista della sempre maggiore integrazione delle agricolture europee sarebbe opportuno considerare l'ipotesi di istituire un «Fondo europeo di solidarietà in agricoltura» dotato di appositi meccanismi di intervento ed adeguate risorse finanziarie per affrontare sia le grandi calamità sia le emergenze agricole di portata europea.

B) Millennium Round

Le problematiche esaminate evocano la contrapposizione emersa tra due opposte concezioni di fondo: quella intesa a tutelare il valore della qualità e della tipicità delle produzioni agricole e alimentari e quella favorevoli alla standardizzazione e all'omologazione delle produzioni nel nome della economicità delle produzioni su larga scala.

Su tali temi del negoziato in sede OMC, appare apprezzabile l'impostazione del mandato negoziale conferito alla Commissione europea, anche grazie al contributo italiano.

Sul tema delle biotecnologie, è auspicabile, invece, l'adozione di quelle tecniche sostenibili dal punto di vista ambientale ed intese a migliorare la qualità delle produzioni.

In connessione con il miglioramento dell'accesso al mercato, l'UE richiede una maggiore protezione per i prodotti DOP e IGP.

La Commissione Europea sostiene, infatti, che i consumatori che indirizzano le loro scelte verso prodotti agricoli che hanno una loro specificità hanno determinate aspettative legate al fatto che i prodotti in questione incorporano caratteristiche specifiche ed individuabili, compreso il know how e l'origine geografica. Questa domanda offre opportunità crescenti ai produttori che possono rispondere a tali aspettative a patto che siano loro garantite le opportunità di accesso al mercato per i prodotti ad alto valore aggiunto.

Sebbene l'UE sia uno dei più grandi esportatori mondiali di prodotti agroalimentari, il miglioramento dell'accesso al mercato per i prodotti con una loro specificità è un tema che interessa anche i paesi in via di sviluppo, in quanto possessori di una grande ricchezza e varietà di prodotti alimentari per i quali possono sfruttare delle nicchie di mercato, specialmente nei paesi sviluppati.

I Paesi in via di sviluppo presentano, invece, talvolta un atteggiamento di chiusura aprioristica sul tema degli *standards* di produzione intesi in senso ampio, denunciandone il contenuto implicitamente protezionistico.

Occorre dunque perseguire la giusta competizione, la protezione dei consumatori e la protezione contro l'usurpazione del nome, che non significa creare delle barriere al commercio.

In ultima analisi, appare evidente la necessità di accompagnare il processo di globalizzazione con un parallelo processo di fissazione di regole valide per tutti anche sul tema delle biotecnologie con l'obiettivo di precisare i margini di governo del rapporto tra il processo di globalizzazione, la necessità di regole universali e la difesa delle produzioni tipiche nazionali talvolta minacciate dall'aggressività commerciale delle multinazionali.

Più in generale dall'analisi degli scenari che riguardano non solo l'ampliamento dell'Unione ai PECO ma in particolare le prospettive di mondializzazione dei mercati, appare confermata l'affermazione che «i mercati globali si affrontano con regole globali». È cioè indispensabile che alla liberalizzazione progressiva e sempre più estesa dei flussi com-

merciali di prodotti agricoli ed agroalimentari corrisponda un'azione volta a promuovere l'adozione di regole comuni in materia di lavoro e sicurezza del lavoro, ambiente, sanità e in tutti gli altri campi ed aspetti correlati attinenti alla sanità e all'igiene delle produzioni agricole ed agroalimentari.

Anche dai sopralluoghi effettuati e dagli incontri con gli operatori italiani all'estero è poi risultata confermata l'esigenza di dotare il sistema paese di uno strumento istituzionale specifico di intervento volto a sostenere l'azione di commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari nazionali sui mercati esteri, con particolare attenzione alle produzioni di qualità e alla valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari legate al territorio: in particolare occorre un'azione decisa da parte dell'Esecutivo per realizzare e organizzare una presenza istituzionale, in sinergia anche con il settore privato, a tutela degli interessi dei produttori italiani, sulla scorta dell'esempio della *Sopexa* francese (società mista pubblico-privato per il *marketing* e la commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari francesi).

L'elaborazione strategica dovrà fare riferimento alla esistenza di un sistema rappresentato dai distretti agroalimentari di qualità per le produzioni agricole ed agroalimentari.

C) Il Partenariato euromediterraneo

I risultati della Conferenza di Barcellona del 1995 ed il contenuto dei primi accordi della nuova generazione segnalano che sia l'Unione che i paesi mediterranei sono oggi molto più consapevoli degli effetti positivi della crescita e dell'integrazione economica sulla stabilizzazione politica, gli scambi commerciali, i flussi migratori, gli investimenti esteri, l'approvvigionamento energetico, le emergenze ambientali.

Appare opportuno mantenere la considerazione di tale contesto più ampio nell'affrontare il problema dei conflitti di interesse nelle relazioni commerciali tra le agricolture delle due sponde del Mediterraneo.

Le considerazioni svolte hanno chiarito che i riferimenti al commercio agricolo negli accordi euromediterranei di associazione non autorizza, al momento, a delineare cambiamenti rilevanti nei rapporti commerciali tra le parti.

Tuttavia, le possibilità che la tradizionale politica commerciale mediterranea in agricoltura venga mantenuta indefinitamente sono scarse, se si considerano le spinte sovrapposte rappresentate dai crescenti vincoli che prevedibilmente l'OMC imporrà alle politiche di regolazione dei mercati agricoli e dalle esigenze dell'Unione di approfondire la cooperazione e l'integrazione con i paesi mediterranei. Si tratta, naturalmente, di una prospettiva che viene avvertita come una minaccia da parte di molti produttori dei paesi mediterranei dell'Unione.

È quindi opportuno approfondire la considerazione delle minacce e delle opportunità insite nella liberalizzazione commerciale.

Secondo molti operatori economici dei paesi mediterranei dell'Unione, l'istituzione di una zona di libero scambio con i PTM si tradurrebbe in una ulteriore penalizzazione dell'area sud dell'UE. Il differenziale dei costi di produzione, e segnatamente del lavoro, peserebbe sia sul commercio, in termini di perdite di quote di mercato, sia sullo sviluppo e l'occupazione, per l'abbandono o l'estensivizzazione delle attività produttive agricole e la crisi delle attività commerciali e di servizio connesse alle prime. Di contro, si favorirebbe l'economia dell'area centrosettentrionale dell'UE, perché i paesi membri del nord Europa troverebbero condizioni ancora più vantaggiose per continuare a fornire ai PTM sia prodotti industriali e tecnologie, sia prodotti agro-alimentari continentali e trasformati.

Se da un lato il contrasto di interessi è evidente, il problema della concorrenza esercitata dai prodotti mediterranei provenienti dai PTM deve essere valutato considerando due elementi strettamente collegati: l'impatto delle distorsioni commerciali (tariffe e preferenze) sui flussi di scambio ed il peso del costo del lavoro e degli altri fattori di vantaggio competitivo sui rapporti di concorrenza.

In merito al primo aspetto, è generalmente condivisa l'idea che sia le protezioni commerciali che le preferenze tariffarie applicate dall'UE alle importazioni dai PTM hanno avuto effetti limitati.

Infatti, le protezioni in questione sono state volutamente non proibitive nei periodi di limitata produzione interna di prodotti mediterranei, lasciando così aperto un varco che ha salvaguardato il ruolo dei PTM di fornitori dell'Unione ed ha spinto tali paesi a specializzarsi in tali merceologie e soprattutto nei prodotti ortofrutticoli.

Riguardo al secondo punto bisogna sottolineare come i mercati delle produzioni mediterranee (ortofrutta, olio, vino) siano regolati da meccanismi complessi, in cui il costo della manodopera tende ad assumere un ruolo sempre meno rilevante. Parametri diversi dal prezzo, come la qualità dei prodotti, le soluzioni di *marketing*, la capacità di adeguamento alle norme e agli standard dei mercati più ricchi, la rapidità di consegna e le condizioni di credito, acquistano un'importanza crescente. In effetti, nel comparto centrale per le preferenze euromediterranee, l'ortofrutticolo, la competitività internazionale è molto legata all'esistenza e all'efficacia di sistemi di commercializzazione, di soluzioni logistiche, di tecnologie di post-raccolta, refrigerazione e trasporto, che garantiscono l'accesso nelle migliori condizioni ai principali mercati di consumo, ma anche alla capacità di promuovere e sostenere l'associazionismo dei produttori.

Su questi fronti, anche in presenza di un forte differenziale nel costo della manodopera, l'efficacia degli operatori europei in termini organizzativi e degli altri fattori appena richiamati resta un vantaggio considerevole, ma destinato, con il tempo, ad essere superato nella prospettiva di una modifica delle condizioni di remuneratività del fattore lavoro.

I fattori non convenzionali di vantaggio competitivo analizzati giocheranno necessariamente un ruolo di primo piano nell'ipotesi di eliminazione delle barriere commerciali tra UE e PTM. Infatti, da un lato le soluzioni organizzative e operative imposte da tali fattori mal si conciliano con dispositivi commerciali protezionisti, circostanza che si somma alla difficoltà di mantenere le protezioni nel doppio quadro dei negoziati dell'OMC e degli accordi euromediterranei; d'altro canto, sugli stessi fattori, riposa la possibilità di affrontare le sfide del mercato aperto senza dover registrare un'impennata delle esportazioni da parte dei PTM verso l'UE.

Il libero mercato non costituisce un grosso rischio per i produttori che hanno saputo differenziare i propri prodotti e garantirsi domande regolari. La qualità, la tecnologia e i servizi possono sostituirsi ai dispositivi di protezione alle frontiere e lasciare intatte le quote di mercato. In tale senso, la minaccia legata alla liberalizzazione è tanto maggiore quanto maggiori sono le carenze delle strutture e delle condotte legate alla gestione del prodotto ed alla sua commercializzazione.

Per l'Italia, una liberalizzazione effettiva ed immediata del commercio agroalimentare con i PTM porrebbe problemi di aggiustamento soprattutto in numerose produzioni ortofrutticole, in quanto di tradizionale esportazione da parte dei PTM e in particolare ritardo strutturale, organizzativo e gestionale, soprattutto nel Mezzogiorno. In misura minore questo avverrebbe anche per l'olio, sebbene una parte crescente della produzione nazionale sia sufficientemente differenziata e caratterizzata qualitativamente da occupare posizioni non insidiabili dai prodotti dei PTM.

Le opportunità che invece si aprirebbero nei comparti di alimenti trasformati potrebbero essere altrettanto significative se si considerano le dinamiche demografiche della sponda sud del Mediterraneo, ma soprattutto nel lungo periodo, essendo chiaramente condizionate dal livello di sviluppo economico dei PTM.

In sostanza, le minacce si materializzerebbero prima delle opportunità e si distribuirebbero in modo ineguale sul territorio nazionale, penalizzando il Mezzogiorno dove prevalgono le produzioni mediterranee e l'arretratezza dei relativi comparti; sarebbe ragionevole utilizzare il tempo a disposizione per contribuire a gestire un processo che si ritiene inevitabile, sia consolidando i fattori di vantaggio competitivo che renderebbero meno minacciosa l'aperta competizione, sia considerando compensazioni ai produttori più esposti.

Elementi cruciali quali la qualità, la capacità di adeguamento agli *standards*, la rapidità e puntualità di consegna, costituiscono fattori nei quali si è spesso in vantaggio sui PTM, ma anche, di frequente, in svantaggio rispetto altri competitori, e che quindi costituiscono il vero banco di prova per l'agricoltura italiana, soprattutto meridionale.

L'Italia meridionale ha subito un trapasso brusco da una situazione di relativa protezione ad un progressivo smantellamento dei meccanismi di difesa delle produzioni agricole; atteso ciò, è necessario valutare l'opportunità di prevedere una adeguata fase transitoria nell'adattamento degli istituti comunitari ovvero un regime di preferenza comunitaria.

In conclusione, alla luce della prospettiva della creazione, entro il 2010, di una zona piena di libero scambio, occorre mantenere sempre

alto il livello dell'attenzione verso i problemi di difesa delle produzioni nazionali e in particolare elaborare, attraverso una strategia *ad hoc* un «progetto competitività» che tuteli gli interessi dei produttori agricoli nazionali rispetto ai nuovi scenari dianzi indicati, con predisposizione di un adeguato quadro di risorse finanziarie pluriennali, un piano di investimenti ed in particolare la promozione di tutte quelle iniziative di ricerca che possano contribuire a valorizzare le produzioni nazionali, in particolare quelle di tipo mediterraneo; in tale ottica si potrebbe anche valutare l'opportunità di creare anche adeguate sinergie (sotto il profilo delle iniziative di commercializzazione verso i mercati terzi), con i comparti produttivi del settore primario degli stessi paesi terzi mediterranei, per elaborare strategie coordinate di potenziamento della presenza dei prodotti mediterranei nei mercati di principale assorbimento di tali merci.

Gli stessi decreti delegati che il Governo è chiamato ad emanare in attuazione della delega concessa dagli articoli 7 e 8 (relativi alla cosiddetta «legge di orientamento in agricoltura») della legge recentemente approvato sull'apertura e la regolazione dei mercati potrebbero costituire l'alveo normativo in cui inquadrare tale iniziativa.

Più in generale, se si considerano i rischi e i necessari aggiustamenti insiti nella prospettiva di apertura alle importazioni agricole dai PTM, si può comprendere come ad orientare le opinioni a favore di un tale processo, sia pure graduale ed attivamente gestito, contribuiscano anche le considerazioni di ordine più generale svolte inizialmente. Timori eccessivi sulla concorrenzialità delle esportazioni dei PTM di prodotti mediterranei porterebbero a trascurare i benefici che una politica di liberalizzazione commerciale sia in Europa che a sud del Mediterraneo indurrebbe per il posizionamento strategico dell'Unione, il ruolo dei suoi membri mediterranei, la stabilizzazione dell'area, i flussi di investimento, i movimenti migratori, in un mondo che tende a globalizzarsi anche attraverso il rafforzamento di blocchi regionali.

Ciò induce a ritenere che le linee di sviluppo della politica agricola consiglieranno all'Unione europea di puntare sulle certificazioni di qualità e sul biologico, per differenziarsi dal resto del mondo, posto che risulta tramontata l'era della esportazione di mere *commodities* agricole, data la difficoltà di competere sui costi. L'agricoltura europea, peraltro, non potrà puntare solo sulle produzioni protette e sul biologico, ma avrà la necessità di sviluppare positive sinergie con l'industria agroalimentare, che, pur non producendo direttamente denominazioni di origine, produce però prodotti di qualità collegati alle denominazioni protette.

Risulta inoltre fondamentale comprendere che, di fronte a tali nuovi scenari, la PAC tenderà a premiare non più gli agricoltori come tali, bensì i loro comportamenti.

Il commercio dei prodotti mediterranei è quindi sempre più influenzato da variabili legate al prodotto ed alla sua gestione, oltre al prezzo, e da fattori strutturali che attualmente frenano lo sviluppo delle esportazioni dei PTM e, in alcuni casi, degli stessi paesi mediterranei dell'UE. Infatti anche nel nostro Paese, ed in misura particolarmente rilevante nel nostro

Mezzogiorno, si registra una diffusa arretratezza delle strutture produttive e di commercializzazione e dell'organizzazione economica dei produttori. Sia pure in misura diversa, e più impegnativa per i PTM, i settori produttivi di entrambe le sponde del Mediterraneo fronteggiano, indipendentemente dall'evoluzione delle politiche commerciali reciproche, un duplice problema riassumibile nella duplice esigenza di passare da un approccio basato sui «beni», in cui molta influenza hanno i prezzi, ad un approccio basato su «prodotti» che convogliano numerosi servizi orientati a soddisfare nuove e articolate esigenze dei consumatori e della grande distribuzione.

Inoltre, risulta vieppiù urgente passare da una condizione di frammentazione del tessuto produttivo a forme associate di organizzazione economica, che consentano di sfruttare effetti di scala e di scopo nella gestione dei nuovi fattori di vantaggio competitivo.

Giova rammentare, pertanto, i contenuti delle risultanze di quanto emerso nel corso dell'articolato dibattito inerente le comunicazioni del Governo sulla politica agricola comunitaria con particolare riferimento alle relazioni euromediterranee tenutosi in Senato nelle sedute del 27 gennaio e 4 febbraio 1999, in una vera e propria «sessione» dedicata alla disamina dei problemi di politica agricola in ambito internazionale e sul piano delle procedure di adozione degli atti comunitari, la riserva parlamentare, invocata nel corso del dibattito, appare un meccanismo utile, che avrebbe consentito di condurre alcuni passati dibattiti sugli accordi commerciali con maggiore ponderazione accompagnandoli con la previsione di apposite misure compensative.

In tale sede, constatata la iniquità della ripartizione sia territoriale che settoriale della spesa comunitaria destinata alla politica agricola comune, si impegnava il Governo con alcune risoluzioni parlamentari di indirizzo, tra l'altro, ad adoperarsi in sede comunitaria per ottenere un adeguato riequilibrio in tale ripartizione ed a sottoporre in via preventiva al parere delle Commissioni parlamentari competenti le ipotesi di accordi internazionali inerenti la commercializzazione di prodotti agricoli da e per la CEE.

6. Considerazioni finali

Nel 2006, data obiettivo di Agenda 2000, l'Italia si troverà probabilmente inserita in un quadro significativamente diverso da quello attuale: ridisegnati dal *Millennium Round* gli interventi consentiti di sostegno agli agricoltori; più aperti i mercati internazionali con condizioni di favore ai paesi meno sviluppati; un mercato unico europeo in via di allargamento verso la dimensione geografica del continente; un partenariato mediterraneo avviato verso la zona di libero scambio; politiche comunitarie armonizzate sui temi fiscali, del lavoro, previdenziali, della sicurezza alimentare e delle comunicazioni. L'esigenza di ridurre i costi, in particolare quelli indotti da prelievi e tariffe pubbliche, rendendoli confrontabili con quelli dei *partners* europei, investimenti più decisi verso l'innovazione e la qualità, la messa in rete di servizi e infrastrutture in grado di modernizzare il sistema paese, costituiscono altrettanti punti di una possibile strategia per lo sviluppo e per una più giusta considerazione dell'agricoltura in essa.

Più in generale, sotto il profilo di politica interna, appare indispensabile la piena implementazione di tutta l'opera di riforma della macchina amministrativa, realizzata con la riforma dei Ministeri e, per quel che riguarda il settore agricolo, con il riordino istituzionale dei vari enti collegati e delle istituzioni di ricerca, al fine di una piena e integrale modernizzazione degli strumenti di intervento in agricoltura. Del pari è auspicabile che, alla luce del criterio di sussidiarietà, si definisca e si potenzi un quadro armonico e coordinato delle politiche di interventi in capo allo Stato e alle regioni, in una cornice di chiara imputazione delle rispettive responsabilità e alla luce anche del quadro legislativo vigente in materia di risorse e flussi finanziari, a livello statale e regionale. Infine oltre ad un ulteriore potenziamento della ricerca, è auspicabile che anche da parte del mondo produttivo si rafforzi la spinta all'innovazione e all'ammodernamento delle strategie produttive e di intervento, e che in particolare si sviluppi e si potenzi la tendenza all'associazionismo dei produttori, per la valorizzazione delle strategie di filiera e nell'ottica di una sempre più positiva sinergia tra privato e pubblico a tutela degli interessi del mondo agricolo nella prospettiva dei nuovi scenari.

421^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo. (n. 175)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: esame. Parere contrario)

Il relatore PREDA riferisce alla Commissione sulla proposta di nomina della dottoressa Clementina Chieffo a Presidente dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo, dando sinteticamente conto del *curriculum* proposto. Al riguardo si sofferma altresì sul nuovo ruolo svolto dall'Istituto, a seguito del riordino operato ai sensi del decreto legislativo n. 419 del 29 ottobre 1999, anche a seguito dell'accorpamento dell'Istituto con la Cassa per la formazione della proprietà contadina, richiamando i principali compiti svolti dal nuovo organismo, che ora svolge, oltre all'attività di studi e ricerche, anche nuove funzioni anche come organismo fondiario.

Interviene il senatore ANTOLINI il quale svolge delle considerazioni critiche sul *curriculum* presentato per la proposta di nomina in esame, non ritenendo che emerga una preparazione specifica rispetto ai campi di attività dell'Istituto.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina, che è respinta, risultando undici voti contrari, un voto favorevole e due astenuti.

Partecipano alla votazione i senatori ANTOLINI, BARRILE, BATTAFARANO, BETTAMIO, PASTORE (in sostituzione del senatore BUCCI), CORTIANA, CUSIMANO, MINARDO, MURINEDDU, PIATTI, PREDA, RECCIA, SARACCO e SCIVOLETTO.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 180)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: esame e rinvio)

Il relatore PIATTI richiama preliminarmente le vicende che hanno riguardato l'ente e la nomina del precedente Presidente dell'UNIRE, dichiarato decaduto per non avere rimosso la situazione di incompatibilità in cui versava e che ha presentato un ricorso al TAR. Si sofferma sul *curriculum* del nuovo candidato proposto dal Governo, dottor Gennaro Terracciano, magistrato amministrativo attualmente collocato fuori ruolo richiamandone le positive esperienze, in particolare nell'ambito del Ministero delle finanze, in qualità di Rettore della Scuola centrale tributaria. Nel fornire una valutazione sicuramente positiva sulle caratteristiche della nuova candidatura proposta, ritiene però che la Commissione debba approfondire due questioni di rilievo: in primo luogo accertare se sia da considerare, come appare, ancora pendente la valutazione sul ricorso presentato dal precedente Presidente nominato; in secondo luogo se la nuova candidatura, in quanto riferita ad una situazione di collocamento fuori ruolo, non possa in qualche modo implicare eventuali profili di incompatibilità.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della valutazione positiva, ritiene che il Governo possa fornire i chiarimenti richiesti alla luce degli approfondimenti segnalati dal relatore.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001 505^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di stato per l'interno Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 8,50.

AFFARE ASSEGNATO

Modalità di attivazione dell'Agenzia di protezione civile e coordinamento delle competenze dei vigili del fuoco

(Esame e rinvio)

Il relatore CAPALDI ricorda innanzitutto come, con i decreti legislativi n. 112 del 1998 e n. 300 del 1999, sia stato ridisegnato il sistema delle competenze statali in materia di protezione civile; in particolare, sono stati riordinati il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ed è stata istituita l'Agenzia di protezione civile. È stata nel contempo stabilita la dipendenza funzionale da quest'ultima del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per quanto attiene alle attività di protezione civile. Nel dicembre '99 è stato quindi nominato il direttore dell'Agenzia di protezione civile ed un anno dopo si è provveduto alla nomina del consiglio direttivo. Si deve ancora provvedere all'approvazione dello statuto dell'Agenzia che, in analogia con quanto fatto per le agenzie fiscali, sarebbe opportuno venisse approvato con provvedimento del Ministro dell'interno.

Senonché, nella bozza del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno di cui si è potuto prendere visione, all'articolo 6 si prevede la creazione di un dipartimento dei vigili del fuoco nel quale confluirebbero le materie del soccorso pubblico e della difesa civile. Da un lato, peraltro, non è chiara la portata di tale previsione, mentre dall'altro si paventa una qualche sovrapposizione di competenze con l'Agenzia di protezione civile. Quest'ultima, come è noto, è chiamata ad occuparsi dell'attività emergenziale e della prevenzione in singole, elevate situazioni di rischio, e non dovrebbe quindi interferire con le competenze degli organismi incaricati di provvedere alle gestione ordinaria del territorio.

Per quanto riguarda specificamente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarebbe opportuno promuovere la creazione di uno specifico dipartimento con competenze tecnico-operative, badando a non introdurre elementi tali da creare incertezze rispetto al ruolo proprio del Corpo. Sia l'Agenzia di protezione civile che il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco devono infatti essere posti in condizione di operare con tranquillità, sulla base di atti di indirizzo chiari. Da questo punto di vista il tentativo rappresentato dall'articolo 6 della richiamata bozza di regolamento di organizzazione del Ministro dell'interno appare quantomeno singolare.

Si apre quindi la discussione, nella quale interviene il senatore Manfredi, il quale esprime innanzitutto le proprie riserve in ordine alla possibilità di far dipendere il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco da due diverse entità; sarebbe invece necessario che il Corpo dipendesse da un unico responsabile a livello nazionale. Per quanto riguarda poi l'Agenzia di protezione civile, va ribadito il rischio di confusioni di competenze con altri organismi per quanto riguarda specificamente l'attività di prevenzione, essendo difficile distinguere la prevenzione riferita a singole situazioni di rischio da quella concernente tutto il territorio nazionale.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il presidente GIOVANELLI avverte che sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione:

1

Petrucci, Rescaglio, Bortolotto, Napoli Roberto, Mazzuca Poggiolini, Marchetti, Marini

«Premesso che:

il decreto legislativo n. 112 del 1998 stabilisce il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede il riordino del Ministero dell'interno con la trasformazione delle direzioni generali in dipartimenti;

l'Agenzia di protezione civile è già nata e l'articolo 79, comma 3, del citato decreto, ha posto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle dipendenze funzionali della stessa Agenzia per i compiti di protezione civile;

l'articolo 87, comma 1, del suddetto decreto n. 300 dispone lo scioglimento dell'attuale Direzione generale della protezione civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

si deve dunque procedere al riordino del Ministero dell'interno con la relativa suddivisione in dipartimenti:

la 13^a Commissione permanente impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica per il riordino del Ministero dell'interno, l'istituzione di un «Dipar-

timento dei vigili del fuoco» in armonia con il dettato del decreto legislativo n. 300 del 1999;

a stabilire che, trattandosi di un dipartimento squisitamente tecnico-operativo, il suo responsabile, che sarà anche il Capo del corpo nazionale, sia scelto tra i dirigenti tecnici del corpo nazionale, così come i capi delle sue direzioni centrali e degli uffici di livello elevato;

a prevedere che tale dipartimento sia caratterizzato da un ampio decentramento funzionale e gestionale sull'intero territorio nazionale da attuare attraverso la specifica istituzione di un ufficio per il coordinamento delle direzioni regionali del corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del dipartimento stesso».

2 Petrucci

«Premesso che:

in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, capo IV del Titolo V, è stata istituita l'Agenzia di protezione civile e ne sono stati stabiliti, in modo preciso, funzioni, compiti e struttura;

pertanto lo statuto dell'Agenzia assume carattere di semplice completamento dell'ordinamento;

in particolare l'articolo 87, comma 1, del citato decreto ha fissato precise scadenze temporali: 60 giorni per la nomina degli organi e successivi sei mesi per l'adozione dei relativi statuto e regolamenti;

tali scadenze, a causa di difficoltà interpretative della norma, non sono state rispettate, tanto che il comitato direttivo dell'Agenzia è stato nominato solo il 21 dicembre 2000, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che a tutt'oggi non risulta ancora registrato dalla Corte dei conti;

la mancata completa attivazione dell'Agenzia determina una situazione di incertezza che deve essere rapidamente superata per assicurare la piena operatività e funzionalità dello Stato in un settore di rilevante importanza come quello della protezione civile;

la 13^a Commissione permanente impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative idonee a favorire l'immediata e completa attivazione dell'Agenzia di protezione civile, prevedendo, in particolare, che lo statuto dell'Agenzia, deliberato dal comitato direttivo, in analogia con quanto già attuato per le Agenzie fiscali di cui al II del Titolo V, del decreto legislativo n. 300 del 1999, venga approvato con provvedimento del Ministro competente, vale a dire quello dell'interno, evitando la lunga procedura, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, peraltro non prevista dalla normativa specifica di istituzione dell'Agenzia».

Il relatore CAPALDI presenta quindi la seguente proposta di risoluzione:

3

IL RELATORE

«Premesso

che il sistema delle competenze statali in materia di protezione civile è stato ridisegnato con il decreto legislativo n. 112 del 1998 che riordina il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e con il decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione dell'Agenzia di protezione civile, dotata di specifica autonomia e sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'interno, cui vengono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile già svolti dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile e dal servizio sismico, nonché, per le attività di protezione civile, la dipendenza funzionale dall'Agenzia del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del dicembre 1999 è stato nominato il direttore dell'Agenzia di protezione civile e che nel dicembre 2000 con analogo decreto, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, è stato nominato il consiglio direttivo;

che si deve provvedere alla organizzazione del Ministero dell'Interno con apposito regolamento, disponendo la conseguente suddivisione dei dipartimenti;

la 13^a commissione permanente,

cui è stato assegnato l'affare relativo alle modalità di attivazione dell'Agenzia di protezione civile e coordinamento delle competenze dei vigili del fuoco,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative idonee a favorire l'immediata e completa attivazione dell'Agenzia di protezione civile, prevedendo, in particolare, che lo statuto dell'Agenzia, in analogia con quanto già attuato per le Agenzie fiscali, di cui al capo II del titolo V del decreto legislativo n. 300 del 1999, venga approvato con provvedimento del Ministro competente, vale a dire quello dell'interno, evitando la lunga procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, peraltro non prevista dalla normativa specifica di istituzione dell'Agenzia. Si eviterebbe così all'Agenzia di vivere una situazione di incertezza giuridica ed amministrativa e scongiurando altresì il rischio di sovrapposizioni che sarebbero in contrasto con la normativa vigente che assegna all'Agenzia il compito di predisporre le ordinanze di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 da emanarsi da parte del Ministro dell'interno (articolo 81 del decreto legislativo n. 300 del 1999);

a prevedere, nell'ambito del riordino del Ministero dell'interno, l'istituzione di un «Dipartimento dei vigili del fuoco» in armonia con il decreto legislativo n. 300 del 1999, stabilendo che, trattandosi di un dipartimento squisitamente tecnico-operativo, il suo responsabile, che sarà anche il capo del Corpo Nazionale, sia scelto tra i dirigenti tecnici del Corpo Nazionale stesso, così come i capi delle sue direzioni centrali e degli uffici di livello elevato».

Il senatore PETRUCCI ritira le proposte di risoluzione nn. 1 e 2 ed aderisce pienamente alla proposta di risoluzione n. 3.

Prende quindi la parola il sottosegretario DI NARDO il quale, dopo aver ricordato come il decreto legislativo n. 300 del 1999, agli articoli 79 e seguenti, disciplini l'Agenzia di protezione civile, sottolinea in particolare che l'articolo 87 dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso debbono essere nominati gli organi dell'Agenzia e che nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento della stessa devono essere disciplinati con lo statuto ed i regolamenti. Il direttore ed il comitato direttivo sono nominati, ai sensi dell'articolo 82, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Allo stato, il provvedimento di nomina del comitato direttivo, adottato il 21 dicembre 2000 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non è ancora stato registrato dalla Corte dei conti, che ha formulato, con nota del 13 febbraio ultimo scorso, dei rilievi. Pertanto, tale comitato, non essendo ancora nella pienezza delle sue funzioni, non può legittimamente adottare lo statuto. Nel momento in cui il decreto di nomina sarà stato registrato e il comitato presenterà una bozza di statuto all'attenzione del Ministro, sarà valutata la proceduta da adottare per la sua emanazione.

Per quanto attiene il secondo aspetto relativo al coordinamento delle competenze dei Vigili del fuoco, è nota l'attenzione che viene posta sia all'avvio delle attività della costituenda Agenzia, sia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, per assicurare la piena operatività alla predetta struttura e, parimenti garantire al Corpo di svolgere la propria attività con chiarezza di compiti e con la consueta efficienza, è in via di emanazione da parte del Ministro dell'interno una direttiva che, in conformità alla normativa vigente e da ultimo al decreto legislativo n. 300 del 1999, disciplina il riparto delle competenze e, conseguentemente, gli ambiti riservati a ciascun organismo.

Il Governo esprime pertanto parere contrario sulla proposta di risoluzione n. 3, tenuto anche conto del fatto che non era stato possibile prenderne visione preventivamente.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

506^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Brutti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

AFFARE ASSEGNATO

Modalità di attivazione dell'Agenzia di protezione civile e coordinamento delle competenze dei vigili del fuoco

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione di proposta di risoluzione)

Prosegue l'esame dell'affare assegnato, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore CAPALDI invita i componenti della Commissione ad approvare la proposta di risoluzione n. 3, sottolineando come al Parlamento competa non soltanto di formulare indirizzi nei confronti del governo in carica, ma anche di svolgere l'attività di controllo sulla corretta attuazione delle leggi vigenti.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione n. 3.

Il Presidente dichiara quindi concluso l'esame dell'affare assegnato.

SUL LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che il Presidente del Senato ha riassegnato, in sede deliberante, i disegni di legge nn. 4944 e 5018.

Si procederà pertanto, nella giornata di oggi, all'esame congiunto dei due disegni di legge, con l'auspicio che la Commissione convenga di confermare la scelta del disegno di legge n. 4944 come testo base, evitando se possibile di presentare proposte emendative. Ciò perché i pareri delle Commissioni 1ª e 5ª sono stati acquisiti soltanto sul testo del disegno di legge n. 4944, e sarebbe d'altro canto problematico ottenere il parere della Commissione bilancio in tempi rapidissimi tanto sull'altro disegno di legge quanto su eventuali emendamenti.

Il senatore VELTRI afferma con decisione l'esigenza che a tutti i senatori venga data la possibilità di presentare proposte emendative sui due disegni di legge. La vicenda dell'esame parlamentare di tali provvedimenti, infatti, desta vivissimo sconcerto. Come è noto, l'*iter* di tali disegni di legge era per certi versi legato, su un piano squisitamente politico, a quello del disegno di legge n. 3833-B. Inspiegabilmente però non è stato possibile ottenere il deferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 3833-B, e soltanto dopo che quest'ultimo provvedimento è stato approvato dall'Assemblea sono stati riassegnati, in sede deliberante, i disegni di legge nn. 4944 e 5018. Quanto è avvenuto in questa occasione è a dir poco oscuro, ed è stata esercitata una forma di lobbismo fuori dalle regole per quanto riguarda l'*iter* del disegno di legge n. 3833-B.

Non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti viene fissato per le ore 15,15 di oggi.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 16.

Il presidente GIOVANELLI avverte che, sul disegno di legge n. 4944 sono stati presentati alcuni emendamenti, una parte dei quali è stata trasmessa alla 5^a Commissione permanente, per il parere di competenza.

CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione è convocata in una nuova seduta alle ore 16,15 di oggi, per la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 4944 e 5018.

La seduta termina alle ore 16,05.

507^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Borroni.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(4944) TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta

(5018) PIZZINATO ed altri. – Concessione di contributi per il controllo della falda acquifera di Milano e per la diga foranea di Molfetta

(Discussione congiunta. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4944. Assorbimento del disegno di legge n. 5018)

Il presidente GIOVANELLI riferisce brevemente sui due provvedimenti in titolo, ricordando come essi fossero stati esaminati in sede referente nella seduta di ieri.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di dare per acquisite la relazione e la discussione generale svolte ieri, nonché di confermare la scelta del disegno di legge n. 4944 come testo base.

Si passa pertanto all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 4944.

Il senatore COLLA, anche per non ostacolare l'*iter* del provvedimento, ritira gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. Rinuncia invece ad illustrare l'emendamento 1.4.

Il senatore VELTRI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.5.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'emendamento 1.4, identico all'emendamento 1.5.

Il senatore DUVA annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo dei democratici di sinistra.

Il senatore AZZOLLINI annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia.

Il senatore COLLA annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Lega Forza Nord Padania.

La Commissione approva infine l'articolo unico del disegno di legge n. 4944, nel testo emendato, disponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 5018 e dando mandato al relatore di apportare al testo approvato le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4944

1.1 **Art. 1.**

COLLA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 13.000 milioni per l'anno 2001 e lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2001 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

1.2

Colla

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, accredita le somme stanziate ai sensi della presente legge agli enti rispettivamente competenti alla realizzazione delle opere.

3-ter. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana».

1.3 Colla

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le somme di cui al presente articolo non utilizzate nell'esercizio non utilizzate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi».

1.4

Colla

All'articolo 1, aggiungere, in fine il seguente comma:

«4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.5 Veltri

All'articolo 1, aggiungere, in fine il seguente comma:

«4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001 256^a Seduta

Presidenza del Presidente BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULL'ATTIVITÀ DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN, soffermandosi sull'attività svolta dalla Giunta nel corso della corrente legislatura, rileva la notevole crescita del numero degli atti esaminati e delle sedute svolte rispetto alle precedenti legislature. Queste ultime, in particolare, nel corso della XIII legislatura sono state più numerose di quelle che si sono tenute nel complesso di tutte le legislature precedenti, a partire dall'istituzione della Giunta nel 1968.

Dal punto di vista politico l'aspetto prioritario è apparso, all'inizio dell'attività, il recupero del ritardo nella trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento interno, aspetto per il quale sono stati conseguiti progressi molto significativi, giacché l'Italia risulta oggi fra i paesi più virtuosi nell'adempimento degli obblighi comunitari.

L'oratore sottolinea tuttavia come nel corso dell'attività, anche in ambito europeo, si sia riscontrato il cosiddetto problema del *deficit* democratico del procedimento decisionale dell'Unione europea, che spesso non vede partecipi le istituzioni parlamentari. Il Parlamento italiano, in particolare, forse l'unico Parlamento dell'Unione esclusivamente attento all'applicazione della normativa comunitaria, in un primo momento ha trascurato eccessivamente la fase formativa del diritto dell'Unione europea. Tale situazione si può considerare oggi superata a seguito dell'impegno profuso dalla Giunta nell'esame degli atti preparatori della legislazione comunitaria, processo che comporta anche una migliore capacità di recepire tali atti una volta che il loro *iter* sia terminato a livello europeo. Appare esemplare, al riguardo, la seduta di ieri in cui la senatrice de Zulueta ha svolto una relazione sui rapporti fra l'Unione europea e i paesi del gruppo

dell'Africa-Caraibi-Pacifico (ACP), che costituirà anche un significativo contributo per il Parlamento in vista della ratifica dei relativi accordi.

L'oratore rileva altresì lo sviluppo dei collegamenti e della collaborazione con il Parlamento europeo e con gli altri Parlamenti evidenziando a tale proposito la fondamentale azione svolta dall'onorevole Antonio Ruberti, cui rivolge un commosso ricordo, in qualità di Presidente della XIV Commissione della Camera. Grazie anche all'impegno dell'onorevole Ruberti nelle Conferenze degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Roma e Dublino del 1996 venne infatti inserito nel Trattato di Amsterdam il Protocollo sui Parlamenti nazionali.

Il presidente Bedin riscontra quindi il significativo consolidamento del ruolo della COSAC su impulso della delegazione italiana. Benché la Conferenza non abbia accolto la proposta di esaminare sistematicamente la relazione sulla sussidiarietà e il programma legislativo della Commissione europea, si è tuttavia riusciti ad approvare un regolamento che consente l'adozione di documenti collegiali nonché l'istituzione di gruppi di lavoro, il primo dei quali è stato costituito a seguito della COSAC di Versailles dello scorso ottobre.

L'oratore auspica quindi che, per quanto riguarda il percorso futuro, alla Giunta venga riconosciuto un ruolo di sindacato sull'attività di produzione normativa svolta dal Governo a livello comunitario. Ciò sarà possibile grazie anche alle premesse costituite in questa legislatura con la costante applicazione delle procedure di esame degli atti comunitari cui dovrà necessariamente seguire, in futuro, la verifica dell'attuazione da parte del Governo degli indirizzi definiti dal Parlamento.

Per quanto concerne le riforme istituzionali, oggetto di discussione a livello nazionale oltre che europeo, l'oratore sottolinea come la prospettiva della riforma dell'assetto della Repubblica in senso federale si leghi all'esigenza di individuare un ramo del Parlamento quale Camera specializzata per le questioni europee. Ricordando che in tal senso furono presentate degli emendamenti nel corso dell'attività della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali anche da parte di taluni componenti della Giunta, egli auspica pertanto che analoghe proposte siano riprese nella prossima legislatura, soprattutto in vista della possibilità di un rafforzamento dei connotati federali del quadro istituzionale comunitario.

Rilevando poi le difficoltà incontrate in questo ramo del Parlamento per la trasformazione della Giunta in una Commissione permanente l'oratore riconosce peraltro i vantaggi dell'attuale composizione della Giunta, che si giova della partecipazione di senatori appartenenti alle varie Commissioni permanenti e della possibilità di svolgere un ruolo trasversale, laddove la sua trasformazione in Commissione permanente potrebbe comportare il rischio di guardare all'Europa come ad una questione settoriale.

Il Presidente rivolge infine espressioni di apprezzamento ai componenti della Giunta e, in particolare, dell'Ufficio di Presidenza per lo spirito di collaborazione dimostrato e la fattiva partecipazione, ricordando in particolare l'impegno dell'*ex*-Vice Presidente Tapparo, divenuto Consigliere regionale del Piemonte, su temi quali la legittimità democratica delle isti-

tuzioni comunitarie. Egli rivolge inoltre un sentito apprezzamento, anche a nome dei componenti della Giunta, al personale dell'Ufficio di segreteria che, nonostante l'esiguo numero, ha contribuito a far progredire l'attività della Giunta ed a consentirne un'azione costruttiva a livello europeo.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea che nel corso della legislatura la Giunta ha compiuto un salto di qualità enorme basandosi più su un atto di volontà che non sull'esperienza accumulata in precedenza. Rilevando quindi l'importanza dei risultati raggiunti l'oratore si augura che nella prossima legislatura, cui non prenderà parte, si realizzino ulteriori progressi e si associa alle espressioni di apprezzamento per il senatore Tapparo.

Il senatore MANZI ricorda che, già quale esponente del PCI, sentiva molto le questioni europee tanto da promuovere, negli anni ottanta, come sindaco, la dedica di una piazza e di una via ad Altiero Spinelli. Il tema era allora controverso nel partito in quanto taluni nutrivano forti perplessità sulle possibilità di successo del processo di integrazione europea.

Rilevando che il suo Gruppo gli prospettò all'inizio della legislatura la possibilità di divenire componente della Giunta come un incarico poco impegnativo, in quanto ritenuto questo un organismo che si riuniva con scarsa frequenza, l'oratore sottolinea come il costante appuntamento di almeno due sedute a settimana abbia dimostrato la crescita quantitativa dell'attività della Giunta. Tale crescita, tuttavia, è stata anche qualitativa in quanto all'emissione di pareri su profili prevalentemente tecnici si è progressivamente accompagnato lo sviluppo della trattazione di argomenti di notevole interesse politico quale, da ultimo, nella seduta di ieri, i rapporti dell'Unione europea con il Terzo Mondo. Egli auspica quindi un ulteriore progresso nella prossima legislatura, cui non prenderà parte, soprattutto dal punto di vista di una maggiore consapevolezza del resto del Senato per l'azione svolta dalla Giunta.

RINVIO DEL COMITATO PARERI

Il presidente BEDIN comunica che il Comitato pareri, già convocato al termine della seduta odierna della Giunta, è rinviato alle ore 11 e, apprezzato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 9,10.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(S. 5030, Governo) Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica

(Parere alla 3ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame è già stato all'attenzione della Commissione, durante l'esame alla Camera, che ha espresso parere favorevole con osservazioni, tendenti a far emergere dal testo un coinvolgimento adeguato delle regioni e degli enti locali nei processi decisionali destinati a dare attuazione alla legge, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della società civile.

Nel richiamare tale parere, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 7623, Governo) Decreto-legge 17/2001: Ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale e interventi per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali

(Parere alla XII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario Pepe, relatore, osserva che il provvedimento in esame è un atto dovuto nei confronti delle regioni in materia sanitaria; l'accordo tra Governo e regioni del 3 agosto 2000, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha previsto che la quota a carico del bilancio dello Stato dei disavanzi pregressi fino al 31 dicembre 1999 è definitivamente stabilita in 16 mila miliardi di lire, restando a carico delle regioni gli importi residui. Ricorda che l'articolo 1 del provvedimento in esame fa fronte alle maggiori spese sostenute dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere a tutto il 31 dicembre 1999, attraverso un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 2 prevede, invece, disposizioni sull'ordinamento interno, sul personale e sul finanziamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, al fine di consentire lo svolgimento della sua attività istituzionale, finalizzata al miglioramento organizzativo e gestionale dei servizi sanitari e alla razionalizzazione e al contenimento dei costi dell'assistenza. Rileva un'insufficienza di tale finanziamento, poichè le norme istitutive assegnano all'Agenzia un contributo annuo dello Stato in misura «non superiore a lire cinque miliardi da prelevarsi dal Fondo sanitario nazionale», cui si aggiungono «gli introiti derivanti da contratti stipulati con le regioni per le prestazioni di promozione, consulenza e supporto», che si sono progressivamente ridotti negli anni, comportando l'impossibilità di attuare la prevista programmazione pluriennale delle attività istituzionali. L'articolo 2 del presente decreto-legge intende porre rimedio, quindi, a questa situazione di stallo, dal punto di vista finanziario e amministrativo, dotando l'Agenzia di maggiore autonomia circa la propria organizzazione interna.

Alla luce delle suddette osservazioni, che fanno ravvisare nel provvedimento in esame un ulteriore passo avanti nella concreta realizzazione del federalismo amministrativo, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(C. 7684) Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero (Parere alla XII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame consente l'uso di defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico e al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, sottolinea che risultano rispettati i profili di competenza re-

gionale con il comma 2 dell'articolo 1, in base al quale le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo di tali apparecchiature.

Propone di esprimere, quindi, parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

Presidenza del Vice Presidente Massimo BALDINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno, di una proposta di risoluzione relativa alla presenza di alcune forze politiche nella programmazione del servizio radiotelevisivo pubblico (rel. De Guidi)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ricorda le circostanze, cui aveva fatto riferimento anche nella seduta di ieri, che hanno portato all'esame ed alla valutazione dei dati relativi alla presenza di alcune forze politiche nella programmazione radiotelevisiva: tali dati erano stati prodotti dalla «Lista Bonino» e da «L'Italia dei valori» nel corso di un'udienza innanzi al Presidente della Repubblica, e dal Presidente inoltrati al Parlamento. Il relatore incaricato di esaminare la questione, senatore Guido Cesare De Guidi, ha predisposto una proposta di risoluzione in merito.

Il senatore Guido Cesare DE GUIDI, *relatore*, ricorda che le segnalazioni effettuate dalla «Lista Bonino» e da «L'Italia dei valori» erano state accompagnate dall'inoltro di specifici dati anche direttamente alla Commissione: su tali vicende la Commissione ha poi ascoltato, nella seduta di ieri, l'onorevole Marco Pannella, in rappresentanza della «Lista Bonino». In esito all'istruttoria da lui condotta sui dati acquisiti, coadiuvata dalle risultanze dell'audizione, ha predisposto una proposta di risoluzione, che illustra. Essi si riferisce in modo particolare ai contenuti dell'atto di indirizzo approvato dalla Commissione nel febbraio 1997, che definisce l'accezione di pluralismo, e prefigura la possibilità per la Commissione di indicare gli ambiti entro i quali tale principio deve trovare attuazione. Il testo predisposto non intende in alcun modo sovrapporsi all'autonomia della professione giornalistica, che è diretta attuazione della libertà di manifestazione del pensiero: esso è redatto in termini tali da dar conto della non uguale condizione, nella programmazione della RAI, delle due forze politiche menzionate e tiene conto delle istanze emerse nel corso di contatti informali tra il relatore ed i gruppi.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI) si è chiesto come possa essere quantificata l'effettiva condizione delle due forze politiche negli spazi loro riservati dalla programmazione radiotelevisiva, facendo riferimento anche alla recente presenza dell'onorevole Pannella in una trasmissione di contenuto satirico, il senatore Guido Cesare DE GUIDI, *relatore*, ricorda che i dati a disposizione della Commissione evidenziano l'esiguità degli spazi dei quali hanno beneficiato le due forze politiche di cui si tratta. Questa condizione è in effetti comune anche ad ulteriori soggetti politici: la proposta da lui presentata fa riferimento alle due forze che hanno specificamente rilevato il problema, ma sarebbe utile riflettere sull'esigenza generale di attribuire spazi più adeguati ai gruppi politici cosiddetti minori.

Il senatore Salvatore RAGNO (AN) condivide l'impianto della delibera predisposta dal relatore, ma si domanda se non sarebbe utile condurre una riflessione di carattere più generale che tenga conto della condizione di tutte le forze politiche minori, piuttosto che pervenire all'approvazione di un testo che faccia riferimento espresso a due soli gruppi politici.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, alla luce delle considerazioni esposte e dell'esigenza di pervenire ad una messa a punto del testo, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,45).

Il deputato Paolo ROMANI (FI) rileva che, ad un attento esame dei dati disponibili, il problema sottolineato dalle forze politiche che hanno formulato le segnalazioni sembra emergere con evidenza. Il movimento riconducibile alla «Lista Bonino» sembra far riscontrare i dati più bassi relativi alla presenza nella programmazione televisiva, benchè sia probabile che tali dati non siano ancora aggiornati con la partecipazione dell'onore-

vole Pannella alla trasmissione «Satyricon». La presenza della lista «L'Italia dei valori» sembra far riscontrare una presenza più elevata quasi esclusivamente in rapporto all'attenzione data dai notiziari al suo *leader*, il senatore Antonio Di Pietro. Non è peraltro agevole indicare un'interpretazione oggettivamente univoca dei dati disponibili, che richiedono il raffronto delle autorevoli cifre fornite ufficialmente dalla RAI con altri dati, non ufficiali ma altrettanto autorevoli.

Il senatore Guido Cesare DE GUIDI, *relatore*, conviene con l'ultima considerazione del deputato Romani, circa la estrema difficoltà di pervenire ad un'interpretazione oggettiva dei dati disponibili, a causa dei differenti criteri di lettura che sono possibili. La sensazione che alcune forze politiche risultino effettivamente emarginate è tuttavia assai netta, benchè sia poi complesso pervenire ad una quantificazione di tale condizione.

Anche per questa ragione ribadisce l'opportunità che la Commissione approvi un documento rivolto alla RAI, ed illustra le modifiche al testo da lui predisposto, messe a punto dai gruppi nel corso della sospensione della seduta.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Salvatore RAGNO (AN), la Commissione approva la proposta di risoluzione in titolo, come riformulata, che sarà pubblicata in allegato ai resoconti di seduta.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

dopo aver preso visione delle denunce avanzate da parte dell'on. Pannella e dell'on. Veltri, relative alla emarginazione dei rispettivi movimenti politici dai programmi RAI;

considerato il proprio atto di indirizzo approvato il 13 febbraio 1997, secondo il quale in caso di costanti disequilibri non giustificati da oggettive esigenze informative in un lasso temporale significativo, la Direzione Generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa;

chiede alla RAI

una riflessione sulla oggettiva esiguità degli spazi concessi sia ai *Radicali* sia all'*Italia dei valori*, seppur con palesi differenze per quanto riguarda i loro *leader*; e conseguentemente chiede di assicurare un'adeguata presenza delle suddette forze politiche all'interno dei programmi esistenti, sui temi relativi ad eventi di attualità.

<u>SOTTOCOM M</u>ISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

231^a seduta

Presidenza del Presidente ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 8,10.

(3813-B) PINTO ed altri. – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato LU-BRANO DI RICCO riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta, sospesa alle ore 8,20, riprende alle ore 13,15.

(4338-4336-ter-B) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli da 18 a 21 di un altro disegno di legge sempre d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 13,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

138^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(3832-B) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

56^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Petrucci, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(5030) Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di paesi dell'area balcanica, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001 324ª Seduta

Presidenza del Senatore MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 10.

(1719-4573-bis) Riordino della disciplina pugilistica, risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 7 del testo unificato predisposto dalla 7ª Commissione per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Germanà ed altri

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente MORANDO, in sostituzione del relatore CADDEO, ricorda che la Sottocommissione nella seduta di ieri ha formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che gli articoli 1 e 2 non sembrano avere implicazioni di natura finanziaria; in relazione ai restanti articoli, conferma l'assenza di indicazioni sull'entità degli oneri attesi e della necessaria clausola di copertura.

Il sottosegretario MORGANDO conferma che gli articoli da 3 a 7 comportano oneri rispetto ai quali non è disponibile la quantificazione; ribadisce quindi l'avviso contrario già espresso nella seduta di ieri.

Il senatore PIZZINATO sollecita un ulteriore approfondimento del disegno di legge, eventualmente prevedendo che i relativi oneri siano posti a carico del Fondo previdenziale degli sportivi.

Il presidente MORANDO, dopo aver precisato che per la copertura del provvedimento occorre comunque prevedere l'assegnazione di nuove risorse, propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sugli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(5035) Deputato MENIA. – Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MORANDO, in sostituzione del relatore RIPAMONTI, segnala che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati, volto alla concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati. Per quanto di competenza, segnala che l'onere derivante dal provvedimento è quantificato (sulla base di una relazione tecnica predisposta durante l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento) in lire 500 milioni per il solo anno 2001, mentre l'articolo 2, comma 2, stabilisce che la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento (consistente essenzialmente in una insegna metallica) può essere presentata entro il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della legge: non è chiaro, pertanto, in base a quali meccanismi l'onere può essere limitato ad un solo anno. In relazione all'articolo 3, segnala poi che la partecipazione alla Commissione appositamente istituita avviene a titolo gratuito, nonostante il fatto che alcuni componenti della stessa sono designati da istituti e associazioni operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene che il costo dell'onorificenza valutato in 500 milioni possa essere limitato al solo esercizio 2001 e che il periodo di 10 anni previsto per la presentazione delle domande potrebbe avere implicazioni unicamente sul funzionamento della Commissione, in relazione alla quale viene però esplicitato che esso è a titolo gratuito.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(3813-B) PINTO ed altri. – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta di un disegno di legge in materia di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3832-B) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge in materia di disciplina del settore agricolo e forestale, già approvato dal Senato e successivamente modificato in modo rilevante dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 1 che prevede una autorizzazione di spesa pari a 750 miliardi per l'anno 2000, con copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'ambiente, presupponendo che tali importi possano essere inclusi negli elenchi degli «slittati» in quanto corrispondenti ad impegni internazionali. Occorre poi valutare – tenuto conto che le rispettive coperture sono poste a carico di risorse in conto capitale e al fine di evitare una dequalificazione della spesa - se gli oneri di cui agli articoli 4 (comma 1), 8 (comma 2), 10 e 22 possano configurarsi come spese in conto capitale. Segnala altresì l'articolo 5, comma 5, che prevede il trasferimento a titolo gratuito di immobili dell'Ente nazionale per la cellulosa alle regioni; l'articolo 9, che estende un trattamento fiscale per l'attività agricola alle attività di acquacoltura esercitate in acque marine; l'articolo 18, che prevede il versamento nei bilanci delle regioni di entrate derivanti da compensi, attualmente versate al bilancio dello Stato. Appare infine necessario acquisire la conferma della sussistenza delle risorse richiamate per la copertura degli articoli 4 (comma 3), 5 (comma 9), 8 (comma 2), 10 (comma 2).

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver precisato che l'articolo 1 reca oneri connessi a regolazioni debitorie e relativi a risorse inserite nell'elenco degli slittamenti in quanto associate ad impegni internazionali, precisa che le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, 8, 10 e 22 sono riconducibili a interventi finalizzati a incrementare il capitale dell'economia nazionale. Fa presente poi che il trasferimento di cui all'articolo 5, comma 5, rientra nella più ampia riorganizzazione di competenze tra Stato e Regioni, dichiarando di non avere osservazioni di natura finanziaria in relazione all'articolo 9. Esprime infine perplessità sulla formulazione dell'articolo 18, in quanto si tratta di risorse che attualmente affluiscono al bilancio dello Stato.

Il senatore MORO sollecita chiarimenti sull'articolo 21, che introduce un condono previdenziale nel settore agricolo. Il sottosegretario MORGANDO osserva che l'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, potrebbe comportare effetti finanziari positivi per la finanza pubblica.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Tesoro, propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sugli articoli 1 e 18, per i quali il parere è contrario.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(5031) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che sono stati trasmessi alcuni emendamenti al disegno di legge in titolo, in relazione ai quali occorre valutare se la copertura proposta è idonea a garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di non avere rilievi sugli emendamenti trasmessi.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 11,45.

(5035) Deputato MENIA. – Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione su emendamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un emendamento al disegno di legge per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, in relazione al quale non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario SOLAROLI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 5.1.

(4338-4336-ter-B) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli da 18 a 21 di un altro disegno di legge sempre di iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta del disegno di legge collegato in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 2, comma 5, che sembra comportare l'estensione retroattiva (tra il 1972 e il 1985) dell'esenzione INVIM per gli immobili appartenenti a enti religiosi. Occorre poi valutare se l'articolo 2, comma 7, possa comportare variazioni patrimoniali negative a carico del bilancio dello Stato. Segnala, infine, l'articolo 3, comma 2, che consente di utilizzare le risorse derivanti dalle dismissioni immobiliari del Ministero della difesa per la stipula di convenzioni con liberi professionisti per l'espletamento di attività connesse con l'amministrazione del patrimonio immobiliare.

Il sottosegretario SOLAROLI sottolinea, in relazione all'articolo 2, comma 5, che non vi sono effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, in quanto la legge finanziaria per il 2001 precisa che non si dà luogo a rimborsi degli importi già versati. Dopo aver precisato che il comma 2 dell'articolo 3 è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, agevolando in tal modo il processo di dismissione, fa presente che il trasferimento di immobili previsto dall'articolo 2, comma 7, non produce effetti significativi sul piano finanziario.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta, sospesa alle ore 11,55, riprende alle ore 16,55.

(5043) Deputati DETOMAS ed altri. – Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta di un disegno di legge recante misure a favore del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 8, che apporta modifiche compensative ad alcune disposizioni finanziarie della legge n. 162 del 1992: in particolare, si utilizza quota delle risorse attualmente destinate al rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni dei lavoratori volontari del Corpo e al pagamento di in-

dennità a favore dei volontari che siano lavoratori autonomi per incrementare la misura del contributo annuo dovuto da parte dello Stato al CAI. Al riguardo, occorre verificare la sussistenza delle citate risorse e se la formulazione della disposizione garantisca la neutralità finanziaria.

Il presidente MORANDO, dopo aver fatto presente che il Tesoro ha trasmesso alcuni dati di bilancio, dai quali risulta che gli stanziamenti relativi alle finalità indicate non sono stati integralmente utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario, evidenzia che si tratta in ogni caso di una modalità di copertura non corretta alla luce della normativa di contabilità. Propone pertanto l'espressione di un parere contrario sulla norma richiamata dal relatore.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 17,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

133^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(4338-4336-ter-B) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici, approvato dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli da 18 a 21 di un altro disegno di legge sempre d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

53^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(3832-B) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

GIUNTA

per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Bedin, ha adottato le seguenti deliberazioni per gli schemi di decreto deferiti:

alla 2^a Commissione:

(888) Schema di decreto legislativo recante sanzioni in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali protette e modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(885) Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, di attuazione della direttiva 96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti: parere favorevole con osservazioni.

Il Comitato ha altresì adottato le seguenti deliberazioni per gli atti comunitari deferiti:

alla 1ª Commissione:

- (126) Nuove funzionalità per il SIS II: parere non ostativo;
- (162) COM (2000) 757 def. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione: parere non ostativo;
- (164) COM (2000) 755 def. Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo «Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo»: parere non ostativo;
- (166) Iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità: parere non ostativo;
- (174) COM (00) 786 def. Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates): parere favorevole;

alla 1ª e alla 2ª Commissione:

- (109) Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle ammende comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione: parere non ostativo;
- (171) COM (2000) 782 def. Aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «Libertà, Sicurezza e Giustizia» nell'Unione europea: parere favorevole;
- (177) COM (2000) 828 def. Proposta di decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (STOP II): parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

- (116) COM (2000) 495 def. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale: parere non ostativo;
- (118) COM (2000) 592 def. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale: parere non ostativo;
- (119) Iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale: parere non ostativo;
- (124) Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi: parere non ostativo;
- (151) Posizione comune in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite: parere non ostativo;
- (165) Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di formazione giudiziaria: parere favorevole;
- (167) COM (2000) 746 def. Comunicazione della Commissione in merito alla costituzione di Eurojust: parere favorevole;
- (168) Comunicazione dei Governi della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio Iniziativa dei Governi della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio intesa a far adottare dal Consiglio una decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio: parere non ostativo;
- (175) COM (2000) 828 def. Proposta di decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato agli operatori della giustizia (GROTIUS II generale e penale): parere favorevole;

all'8^a Commissione:

- (36) COM (2000) 121 def. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio relativo all'armonizzazione di regole tecniche e procedure amministrative nel campo dell'aviazione civile: parere non ostativo;
- (41) COM (2000) 144 def. Documento di lavoro della Commissione ai fini di una discussione in sede di Consiglio sulla creazione di un'Autorità europea per la sicurezza dell'aviazione civile nel quadro comunitario: parere non ostativo;
- (43) COM (2000) 179 def. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse: parere non ostativo;

alla 10^a Commissione:

(149) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti – testo consolidato: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

- (150) Posizione comune definita dal Consiglio del 7 novembre 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici: parere non ostativo;
- (156) SEC (2000) 1936 def. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici: parere non ostativo;
- (157) SEC (2000) 1961 def. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione: parere non ostativo;
- (158) Posizione comune adottata dal Consiglio del 7 novembre 2000 ai fini dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione alcuni inquinanti atmosferici: parere non ostativo;
- (159) Posizione comune definita dal Consiglio del 9 novembre 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione: parere non ostativo.